



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale

in Giurisprudenza

a.a. 2021/2022

### IL DELITTO DI *STALKING*

**Relatore:**

Chiar.mo Prof. Riccardo Borsari

**Laureanda:**

Alice Signorato



## INDICE

### CAPITOLO I

#### PROFILI PSICOLOGICI DEL FENOMENO

1.	Definizione e diffusione del fenomeno.....	5
1.1	Le differenti tipologie di <i>stalking</i> .....	11
2.	Analisi psicopatologica dello <i>stalker</i> : la sindrome delle molestie assillanti.....	12
2.1	Lo stile di attaccamento dello <i>stalker</i> .....	21
3.	Le diverse condotte dello <i>stalking</i> .....	23
4.	La centralità della vittima nel fenomeno.....	28
4.1	L'impatto delle molestie sulla vittima.....	34
4.2	Aiuto e tutela delle vittime: le strategie di difesa.....	40
5.	La relazione tra <i>stalker</i> e vittima: il malinteso.....	46
5.1	Le fasi dello <i>stalking</i> .....	50

### CAPITOLO II

#### PROFILI GIURIDICI DELLO *STALKING*: ANALISI DELL'ART. 612 *BIS* C.P.

1.	<i>Ratio</i> della normativa: un confronto comparatistico.....	53
2.	Il bene giuridico tutelato.....	59
3.	Il soggetto attivo e il soggetto passivo.....	62
4.	Le modalità della condotta: minacce e molestie.....	64
5.	La reiterazione: problematiche.....	69
6.	Reato causale o di pura condotta?.....	73
7.	Gli eventi.....	78
7.1	Il perdurante e grave stato di ansia e paura.....	78
7.2	Il fondato timore per l'incolumità.....	80
7.3	La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.....	83
8.	L'elemento soggettivo.....	85

9.	La Consumazione del reato.....	88
9.1	Configurabilità del tentativo.....	91
10.	Le circostanze aggravanti.....	93
10.1	L'aggravante speciale del delitto di omicidio volontario commesso dallo <i>stalker</i> ....	97
11.	La clausola di riserva: il complicato rapporto con il reato di maltrattamenti.....	99
12.	Aspetti processuali e misure cautelari.....	102

### CAPITOLO III

#### L'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL FENOMENO

1.	Il <i>Cyberstalking</i> : natura e diffusione del fenomeno.....	107
1.1	Variante dello <i>stalking</i> o fenomeno criminologico a sé stante?.....	111
1.2	La giurisprudenza in materia di <i>cyberstalking</i> .....	115
2.	Lo <i>stalking</i> nell'era dei <i>social network</i> .....	118
3.	Lo <i>stalkerware</i> .....	121
4.	Confini tra <i>cyberstalking</i> e <i>spamming</i> .....	125

<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	127
---------------------------	-----

# CAPITOLO I

## PROFILI PSICOLOGICI DEL FENOMENO

### 1. Definizione e diffusione del fenomeno

La fattispecie di atti persecutori, meglio conosciuta con il termine *stalking*, è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta ad opera del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009 n.38, precisamente all'art. 612 *bis* del Codice penale.

Fin dalle prime manifestazioni del fenomeno è risultato evidente come ci si trovasse di fronte ad un comportamento complesso.

Diversi sono stati i tentativi di fornire una definizione univoca dello stesso, in grado di coglierne tutte le peculiarità fattuali e le forti componenti psicologiche. Il termine *stalking*, di origine anglosassone, letteralmente significa “braccare, inseguire, fare la posta” e viene ripreso dal linguaggio tecnico dell'attività venatoria. Esso deriva dal verbo “*to stalk*”, il quale non conosce un corrispettivo letterale in lingua italiana: indica infatti un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza, nei confronti di una vittima che non gradisce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non vera e propria paura-ansia o, comunque, di uno stato di sofferenza psicologica. La difficoltà rilevata dalla dottrina criminologica nella definizione dello *stalking* deriva dallo “*status paradossale*”<sup>1</sup> dello stesso, in quanto l'elaborazione della categoria nasce dalla fusione di due ampie aree di comportamenti umani: quella delle molestie sessuali, degli atteggiamenti minacciosi, delle intrusioni nella sfera privata, già penalmente rilevanti, e quella dei comportamenti, più o meno tollerati nel passato, con i quali gli uomini hanno tradizionalmente imposto la loro volontà alle donne.

Molteplici sono le ricostruzioni del fenomeno che possiamo riscontrare nella letteratura scientifica; in particolare nel 1995 Meloy e Gothard lo definiscono come l'ostinato malevolo, ripetitivo ed opprimente inseguimento di un'altra persona con minaccia della sua sicurezza<sup>2</sup>. Pathè e Mullen nel 1997 ne parlano come di un insieme di diversi comportamenti con cui un soggetto impone ad un altro ripetute intrusioni e comunicazioni non volute, intendendo per intrusioni comportamenti quali il pedinare, il sorvegliare, il sostare nelle vicinanze o tentare approcci con la vittima, mentre per

---

<sup>1</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010.

<sup>2</sup> J.R. MELOY, *Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders*, *American Journal of Psychiatry*, University of California, San Diego, 1995, 152 (2).

comunicazioni si intendono l'invio di lettere, *e-mail*, l'effettuare telefonate e lasciare messaggi<sup>3</sup>. Ancora nel 1998 Tjaden e Thoennes lo definiscono come un insieme di condotte dirette verso una precisa persona che implica un avvicinamento visivo o fisico, una comunicazione senza consenso, minacce verbali scritte o implicite, ovvero una combinazione di esse che comporta una ragionevole paura nella persona per messaggi ripetuti in due o più occasioni<sup>4</sup>.

È però nel 1998 che J.R. Meloy ne dà la prima definizione compiuta, descrivendolo come “la persecuzione e molestia voluta, ripetuta e malintenzionata, perpetrata nei confronti di una persona che sente così minacciata la sua sicurezza personale”<sup>5</sup> e affermando inoltre che si tratterebbe di “un vecchio comportamento ma anche di un nuovo crimine.” Se infatti a livello mediatico, giuridico e giudiziario l'interesse per il fenomeno è relativamente recente, il comportamento tipico dell'essere umano che, poiché ama, cerca di conquistare l'oggetto del suo desiderio, e, una volta respinto, odia, minaccia ed aggredisce, esiste fin dagli albori della storia dell'uomo. I Promessi Sposi sono una storia di *stalking*: Don Rodrigo è uno *stalker*. L'Odissea, la vicenda di Penelope e dei Proci è una storia di *stalking*. Può bastare per rendere l'idea della “vetustà” del fenomeno<sup>6</sup>.

Nonostante ciò, solo a partire dagli ultimi anni 90, in particolare negli USA, il termine viene utilizzato al fine di indicare un crimine; fino ad allora, al contrario, comportamenti assimilabili alla condotta di *stalking* certamente si erano verificati, ma non assurgevano al rango di una patologia della relazione umana.

La definizione oggi più completa risulta essere quella fornita da Curci, Galeazzi e Secchi nel 2003, i quali individuano nello *stalking* “una serie di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e controllo, alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una “vittima” che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti”<sup>7</sup>. Si tratta di comportamenti tra loro differenti, nella maggior parte dei casi malevoli, che all'apparenza possono anche sembrare benevoli, ma che in realtà provocano ansia e paura nella vittima, al punto da condizionarne fortemente la vita andando ad incidere nel tempo sulla salute psico-fisica della stessa.

---

<sup>3</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', R. PURCELL, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York, 2000.

<sup>4</sup> P. TJADEN, N. THOENNES, *Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey*, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, and Centers for Disease Control and Prevention, Washington DC, April 1998.

<sup>5</sup> J.R. MELOY, *The Psychology of stalking*, in J.R. MELOY (Ed.), *The psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

<sup>6</sup> V. SELLAROLI, *Gli atti persecutori informatici e telematici, I reati familiari e relazionali*, in *Diritto penale dell'informatica*, 2020.

<sup>7</sup> CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003.

Ancora, secondo Ege<sup>8</sup> (2005), lo *stalking* è un atteggiamento molesto riconosciuto e definito dai seguenti sette parametri<sup>9</sup>:

- ambiente: in quanto è caratterizzato da una persecuzione continuativa, intollerabile e asfissiante alla vita privata della vittima; infatti la stragrande maggioranza delle azioni di *stalking* vengono messe in atto presso la sua abitazione o nelle vicinanze di essa perché queste zone sono il principale punto di riferimento della vittima, il luogo ideale dove rintracciarla, aspettarla, osservarla, ma anche il simbolo dell'intimità di una persona, elemento principale che uno *stalker* vuole ledere entrandone a far parte.
- Frequenza: è assodato in letteratura che i comportamenti persecutori per poter assurgere al rango del reato di *stalking* debbano essere ripetuti. Studi nazionali ed internazionali fanno riferimento ad una frequenza degli episodi di molestie assillanti almeno settimanale. Da uno studio realizzato dall'università tecnica di Darmstadt (Germania), è emerso che su un campione di 398 vittime la frequenza delle azioni di *stalking* è così riassumibile: alcune volte (4%); alcune volte al mese (12%); settimanalmente (27%); quotidianamente (12%); alcune volte al giorno (45%)<sup>10</sup>.
- Durata: è necessario che la condotta ripetuta con una certa frequenza perduri per un lasso di tempo che può essere più o meno prolungato, purché sia in corso da almeno tre mesi.
- Tipo di azioni: in quanto le azioni subite devono appartenere ad almeno una delle cinque categorie delle azioni violente, le quali si suddividono in: violente fisiche (atti che comportano un contatto fisico violento come percosse, uso di armi o oggetti contundenti, strangolamento, costrizioni fisiche, aggressioni di varia natura con conseguenze anche mortali per la vittima), violenze sessuali (atti violenti a scopo o contenuto sessuale come molestie sessuali, stupro), violenze psicologiche (atti violenti tesi a creare sentimenti intensi come ansia o il panico tramite minacce di violenza alla persona o ai suoi figli o familiari, offese, umiliazioni, comportamenti o discorsi volti a suscitare sensi di colpa, costrizioni e limitazione delle necessità basilari), violenze economiche (atti violenti che mirano a ostacolare l'accesso alle risorse economiche come divieto o obbligo al lavoro, privazione della possibilità di costruirsi l'indipendenza economica) e violenze sociali (atti violenti che colpiscono i contatti sociali della

---

<sup>8</sup> H. EGE, *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005.

<sup>9</sup> L. BACCARO, *Stalking: donne in gabbia, identità negate*, *Rivista di psicodinamica criminale*, dicembre 2009, Anno II, n.4.

<sup>10</sup> F.M. ZANASI, *Stalking, nozioni, informazioni, statistiche*, 2011.

vittima tramite svariati tentativi di isolarla socialmente attraverso l'imposizione di veti o di forme di controllo come il divieto ad avere contatti con i familiari, amici e colleghi).

- Dislivello tra gli antagonisti: nello *stalking* il dislivello tra gli antagonisti si presenta particolarmente acuto, poiché lo *stalker* ha la possibilità di colpire ovunque, soprattutto quando più gli piace e gli fa comodo e può tranquillamente scegliere di perseguire la vittima a distanza spaziale o temporale, senza cioè esserle fisicamente vicino, mentre la vittima si trova in una posizione di costante inferiorità dato che non ha nessuna possibilità di difendersi in modo adeguato.
- Andamento secondo fasi successive: poiché lo *stalking* è una situazione conflittuale estrema caratterizzata da una costante evoluzione dinamica in quanto nasce, cambia aspetto nel tempo e tende ad uno scopo secondo fasi successive relativamente prevedibili e inquadrabili in un modello teorico di sviluppo.
- Intento persecutorio: in quanto lo *stalker* può avere due scopi nei confronti della vittima, uno affettivo, (per riprendere una relazione affettiva interrotta, ottenere un'attenzione particolare, essere riconosciuto da un personaggio famoso, identificarsi con un idolo, ricercare o riottenere fiducia), e uno distruttivo, (per punire la vittima per un torto subito, allontanarla da una nuova relazione, distruggere un personaggio famoso per invidia, mettere in atto la persecuzione che non era possibile attuare sul posto di lavoro, vendicarsi, raggiungere un obiettivo non ottenuto precedentemente).

Una più recente definizione del fenomeno, elaborata dal Rapporto sulla Vittimizzazione da *Stalking* negli USA (Baum, Catalano e Rose, 2009), qualifica lo stesso come una “sequenza di condotte dirette ad una specifica persona, che può indurre una persona ragionevole a provare paura”.

In termini analoghi si sono pronunciati i ricercatori italiani del *Modena Group on Stalking* (2008), che qualificano il fenomeno come “un insieme di comportamenti tramite i quali una persona affligge un'altra con intrusioni e comunicazioni ripetute e indesiderate, a tal punto da provocare ansia o paura”<sup>11</sup>.

Al di là delle molteplici configurazioni attraverso le quali può presentarsi, si tratta di un fenomeno che risulta molto più diffuso di quanto potrebbe sembrare. Negli Stati Uniti, paese che per primo cominciò ad interessarsene, sono stati condotti una serie di studi, i quali hanno permesso di porre in evidenza la dimensione e la gravità dello *stalking*.

---

<sup>11</sup> M. LAGAZZI, *Lo Stalking, Valutazione psichiatrico – forense e pericolosità sociale*, Relazione presentata al Seminario sullo Stalking, Genova, 22.5.2009. Testo preliminare.



In particolare, si tratta: del *National Violence Against Women Survey* del 1998, dell'*Intimate Partner Stalking and Femicide Study* del 1999, e, infine, del *National Sexual Victimization of College Women Survey* del 2000<sup>12</sup>. In base ai dati del *National Center for Victims of Crime* il 78% delle vittime sono donne (nel 74% tra i 18 e i 39 anni), l'87% degli *stalkers* sono uomini; il 77% delle donne sono perseguitate da persone che conoscono, il 59% da un partner o da un *ex partner*<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia, la Direzione Generale di Statistica ha realizzato un'indagine campionaria sul reato di cui all'art. 612 bis c.p. prendendo in esame la documentazione relativa ai procedimenti definiti presso i tribunali italiani negli anni 2011-2012. Le informazioni rilevate hanno riguardato il fenomeno dello *stalking* sotto molteplici aspetti: movente, modalità della condotta, tempi, autori e vittime, relazione tra gli stessi. L'indagine ha interessato 14 sedi di tribunale rappresentanti della realtà nazionale per dimensione e ubicazione territoriale. Già nel 2006, prima della legge sullo *stalking* del 2009, l'Istat aveva stimato in oltre 2 milioni le donne vittime di una qualche forma di persecuzione da parte dell'*ex-partner*.

A cinque anni dalla legge, nel 2014 l'Istat ha indagato, oltre allo *stalking* attuato da *ex partners*, quello di cui sono autori altre persone (uomini o donne) cioè *partners* attuali, amici, colleghi, parenti, conoscenti o sconosciuti. Tra le donne che hanno un *ex partner* si stima che il 21,5% delle 16-70enni (pari a 2 milioni 151 mila) abbia subito comportamenti persecutori da parte di un *ex partner* nell'arco della propria vita. Lo *stalking* subito da parte di altre persone è invece del 10,3%, per un totale di circa 2 milioni 229 mila donne. Complessivamente, dunque, sono circa 3 milioni 466 mila le donne che hanno subito *stalking* da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne.

Tra le forme persecutorie più frequentemente attuate dagli *ex partners*, si annoverano i tentativi insistenti di parlare con le donne (15,1%), l'invio di messaggi ed *e-mail* o il fare telefonate o regali indesiderati (13,5%), la richiesta ripetuta di appuntamenti (13,1%). Nell'11,9% dei casi sono state aspettate fuori di casa o fuori dal posto di lavoro, nel 9,5% le donne sono state seguite o spiate, mentre meno di frequente gli autori sono giunti a danneggiare le loro cose, a minacciarle o a minacciare i loro figli o altre persone a loro care<sup>14</sup>.

Secondo gli ultimi dati diffusi nel 2017 dall'Osservatorio Nazionale *Stalking*, su un campione di 9600 persone composto per metà di uomini e per metà di donne dai 17 agli 80 anni, il 20% degli italiani è o è stata vittima di atti persecutori almeno una volta nella vita (una persona su cinque). È uno

---

<sup>12</sup> P. TJADEN, N. THOENNES, *Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey*, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, and Centers for Disease Control and Prevention, Washington DC, April 1998.

<sup>13</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010.

<sup>14</sup> Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica, *STALKING Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado*, Roma, giugno 2014.

dei dati rivelati all'associazione DIRE da Massimo Lattanzi, presidente dell'associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (Aipc). Quest'ultima dal 2002 al 2006, ha condotto la prima ricerca a livello nazionale monitorando 16 regioni italiane; in particolare Lattanzi ha spiegato che l'incidenza è rimasta costante, confermata dagli ultimi dati ufficiali in base all'art 612 *bis* c.p. con cui è stato introdotto il delitto di *stalking*. Lo *stalker* nel 55% dei casi è un *partner* o un *ex partner*, nel 5% un familiare, nel 15% un collega o un compagno di studi e nel 25% un vicino di casa. I dati dell'osservatorio riferiti allo *stalker* rivelano che nel 70% dei casi si tratta di un uomo, nel 95% di un conoscente della vittima, nell'80% di un manipolatore affettivo, nel 70% di un soggetto che ha subito un lutto, un abbandono o una separazione significativa mai elaborata<sup>15</sup>. Ancora lo studio dimostra che lo *stalker* è recidivo nel 30% dei casi, e continua quindi anche dopo la denuncia a perseguire la vittima, la quale, a sua volta, nel 70% dei casi subisce esiti psico-relazionali gravi.

Nonostante i dati riportati è necessario tenere presente il fatto che ad essere vittime di *stalking* non sono solo le donne, e ciò soprattutto in seguito al mutato ruolo sociale della donna stessa, la quale si è emancipata, non più considerata sottomessa alla figura maschile, aumentando così le occasioni di diventare ella stessa autrice di condotte persecutore, ai danni di uomini, ma anche di altre donne. In proposito si osserva come una delle categorie vittiminologiche maggiormente a rischio in questo caso, sia quella degli “*helping professions*”, (come psichiatri, avvocati, assistenti sociali), ossia quegli operatori che svolgono la loro attività professionale interagendo con il soggetto che diventerà poi il loro persecutore<sup>16</sup>.

In ogni caso, gli studi circa la diffusione del fenomeno, risentono del cosiddetto “numero oscuro” che si nasconde dietro i dati ufficiali, ossia di tutti quei casi nei quali la vittima per paura, o per poca fiducia nelle istituzioni, decide di non denunciare alle autorità il proprio *stalker*. I dati ISTAT, infatti, rivelano che il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% si è rivolto alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l'1,5 ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti-*stalking*. Solo il 48,3 % delle donne che si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati ha poi denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonizione e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto alcunché. Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> F. CIANO, Osservatorio Nazionale sullo *stalking*, *Il carcere non basta*, in: <https://www.stopstalkingitalia.it/stalking/osservatorio-nazionale-stalking/>

<sup>16</sup> P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, 84ss.

<sup>17</sup> Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica, *STALKING Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado*, Roma, giugno 2014.

## 1.1 Le differenti tipologie di *stalking*

Risulta chiaro quindi, quanto si tratti di un fenomeno ampio e caratterizzato da molteplici sfaccettature, al punto che lo stesso *stalking* è stato fin da subito classificato in diverse tipologie, in base all'ambito e al tipo di interesse che lo *stalker* mostra nei confronti della propria vittima.

In considerazione dell'intervento di condotte minacciose o violente si suole distinguere due diversi modelli di *stalking*: lo "*stalking* mite" e lo "*stalking* duro" (oppure si parla di *stalking* molesto e *stalking* violento). Nel primo caso la condotta del molestatore si limita a tentare di comunicare o entrare in contatto con la vittima (contro la sua volontà) attraverso telefonate, lettere, pedinamenti, invio di regali (magari con contenuto osceno o pornografico). Nella seconda categoria rientrano insulti, minacce violente, aggressioni fisiche o molestie sessuali<sup>18</sup>.

Ege, invece, nel 2005, individuò tre principali tipologie di *stalking*, sulla base del contesto relazionale a partire dal quale la condotta persecutoria prende le mosse<sup>19</sup>:

- l'*emotional stalking*, ossia lo *stalking* emotivo, il quale si basa sull'esistenza di una precedente relazione affettiva tra *stalker* e vittima, interrotta in via unilaterale da quest'ultima, la cui fine appunto non viene accettata da chi attua la condotta persecutoria; si tratta normalmente di persecuzioni perpetrate da ex coniugi, fidanzati ed amanti. In questa tipologia di *stalking* lo *stalker* può essere motivato da un interesse positivo volto a ristabilire un contatto con la vittima, convinto di farle cambiare idea in merito alla relazione, ma anche dal desiderio di vicinanza con la stessa, da ella non ricambiato. Al contrario, il molestatore può essere spinto anche da un interesse negativo finalizzato a vendicarsi del torto che ritiene di aver subito, da odio e gelosia.
- Lo *star stalking*, (lo *stalking* legato allo *star system*), ossia la persecuzione ai danni delle celebrità, come personaggi dello spettacolo, politici, persone note al grande pubblico, da parte dei loro stessi *fan*. Si tratta in questi casi di molestatore che idealizzano un rapporto impossibile da costruire nella realtà, spinti all'azione da un'ammirazione ossessiva nei confronti della celebrità. È proprio in relazione a questa fattispecie che a metà degli anni 80, lo *stalking* cominciò ad essere riconosciuto come tale.
- Lo *stalking* occupazionale, il quale è caratterizzato dal fatto che il luogo di lavoro è, almeno all'inizio, teatro delle condotte persecutorie, le quali però molto di frequente finiscono per sfociare nella vita privata della vittima. Questa tipologia di *stalking* può svilupparsi a partire

---

<sup>18</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 19.

<sup>19</sup> H. EGE, *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, 120ss.

da conflitti sorti in ambito lavorativo; l'aggressore nella maggior parte dei casi, però, decide di vendicarsi mettendo in atto la campagna persecutoria al di fuori dal luogo di lavoro, (come nel caso di un dipendente che intenda ribellarsi nei confronti del proprio superiore, ma non possa farlo sul luogo di lavoro per paura delle possibili ripercussioni). In altri casi invece lo *stalking* occupazionale si aggiunge ad una persecuzione consumata attraverso condotte di *mobbing*, volte a far dimettere la vittima, oppure a costringerla a rinunciare a una determinata posizione. Vi sono poi casi di *stalking* occupazionale al contrario, nel senso che sono le stesse vittime di *mobbing*, oppure ex lavoratori licenziati, a mettere in atto le persecuzioni ai danni dei loro aggressori; in questo caso il molestatore è spinto certamente dalla volontà di vendicarsi.

A queste macrocategorie possono poi aggiungersi ulteriori tipologie di *stalking*, individuate più di recente:

- lo *stalking* familiare, il quale si sviluppa nell'ambito delle relazioni familiari e può riguardare il rapporto orizzontale tra coniugi, ovvero il rapporto verticale fra genitori e figli.
- Lo *stalking* condominiale, caratterizzato dal fatto che gli atti persecutori sono attuati dai vicini di casa, con una serie di condotte che non integrano gli estremi di semplici molestie, ma al contrario si inseriscono in un più ampio "disegno" persecutorio in danno di uno o più vicini di casa. Sulla fattispecie in discussione si ricorda la presa di posizione della Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi espressamente sullo *stalking* in condominio, ha affermato che vi è *stalking* anche se gli atti persecutori si rivolgono a più persone<sup>20</sup>.
- Lo *stalking* giudiziario, il quale si può considerare un'aggravante dello *stalking* vero e proprio, andandosi ad integrare con altre forme del reato di atti persecutori; questo si concretizza nella proposizione di reiterate denunce ed esposti allo scopo di perseguire la vittima senza lasciarle tregua e recandole così un danno anche di natura economica. Lo *stalker* si avvale, quindi, di strumenti legislativi invasivi, al fine di strumentalizzare l'attività inquirente, soddisfacendo così un interesse personale di persecuzione, mosso da sentimenti di odio, vendetta, rivalità.
- Il *cyberstalking*, una delle modalità di commissione delle condotte persecutorie più diffuse negli ultimi decenni e particolarmente insidiosa per la natura degli strumenti utilizzati a tal fine. Il tema verrà ampiamente affrontato al capitolo 3.

## **2. Analisi psicopatologica dello *stalker*: la sindrome delle molestie assillanti**

---

<sup>20</sup> Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n.20895, in Diritto&Giustizia, 27 maggio 2011.

Le definizioni del fenomeno che concentrano l'attenzione sulla gravità del disturbo del molestatore tendono a privilegiare situazioni limite, come quelle rappresentate dall'erotomania, in cui il tipo di relazione con la vittima e la risposta emozionale e comportamentale di quest'ultima vengono effettivamente messe in ombra dalla gravità della psicopatologia dell'aggressore. Un' interpretazione dei casi dove la dinamica in gioco è di comprensione meno facile, rispetto a quelli (rari) costituiti dagli *stalkers* erotomani, ossia di quelli (comuni) che si riscontrano nei casi di violenza domestica, può utilmente avvalersi di una concezione sindromica dello *stalking*, interpretato come patologia della comunicazione e della relazione<sup>21</sup>. Nel 2001 infatti, due psichiatri italiani, Paolo Curci e Gian Maria Galeazzi, introdussero il concetto di “sindrome delle molestie assillanti” definendola “un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca, di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti”<sup>22</sup>. Secondo questa definizione la sindrome risulta costituita da tre elementi:

- un attore, lo *stalker* appunto, il quale sviluppa un'intensa polarizzazione ideo-affettiva nei confronti di un altro soggetto, verso la quale realizza le molestie assillanti.
- Una serie ripetuta di comportamenti attuati dal molestatore che tendono alla sorveglianza, alla comunicazione e alla ricerca del contatto con il soggetto passivo. Quest'ultimo può sviluppare reazioni diverse alle molestie dello *stalker*, le quali, combinandosi con le prime danno vita alla dinamica relazionale della coppia che caratterizza il fenomeno dello *stalking*.
- La persona molestata dallo *stalker*, (la vittima), che percepisce le molestie come delle intrusioni alla propria sfera più intima, non le gradisce, e spesso si sente minacciata e sopraffatta, oltre che impaurita.

È poi possibile riscontrare anche delle componenti accessorie della sindrome, in quanto non sempre presenti e quindi non necessarie: è il caso delle minacce esplicite, degli atti di violenza a cose e persone, della violenza fisica o sessuale specificamente diretta nei confronti della vittima, oppure nei confronti di terzi percepiti dallo *stalker* come “ostacoli” al suo rapporto con questa.

La definizione sindromica del fenomeno risulta particolarmente interessante per due ragioni: la prima è che consente di ricostruire la fattispecie tenendo conto di aspetti che la letteratura ha considerato importanti nello studio degli episodi di *stalking*. Essa consente infatti di meglio analizzare la precedente relazione tra vittima e molestatore, il movente psicologico e il grado di psicopatologia

---

<sup>21</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, N. 7, 434-452.

<sup>22</sup> P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

di quest'ultimo, la dinamica relazionale e comunicativa che si instaura tra i due, (in particolare per ciò che riguarda i meccanismi di risposta della vittima, ossia dei meccanismi di *coping*<sup>23</sup>), nonché le conseguenze di natura psicologica che si ripercuotono sulla vittima con le relative indicazioni di supporto. La seconda attiene alla circostanza che, la descrizione del fenomeno in termini di sindrome, consente al clinico e al terapeuta di meglio circoscrivere la vasta gamma di possibili diagnosi psicopatologico-psichiatriche entro le quali ricondurre lo *stalker*<sup>24</sup>.

Per comprendere a fondo l'essenza del fenomeno è quindi opportuno procedere ad analizzare le sue tre componenti separatamente.

Partendo dall'autore del reato, ossia dallo *stalker*, è importante sottolineare come non esista un profilo univoco ad esso riconducibile, e ciò proprio per la natura non omogenea del fenomeno dello *stalking*. Si tratta di individui che pongono in essere comportamenti variegati, spinti da motivazioni tra loro differenti, caratterizzati da tratti psicologici non sempre uniformi, e proprio per questo non è possibile affermare l'esistenza di un unico profilo psico-comportamentale dello *stalker*. Non essendo i molestatori assillanti sempre affetti da una patologia mentale di riferimento, non è agevole incasellarli in una categoria diagnostica precisa.

Parte della dottrina<sup>25</sup>, traendo spunto dai disturbi di personalità, aveva attuato la seguente classificazione:

- narcisisti, ossia “soggetti insofferenti alle critiche, indifferenti alle esigenze altrui ed inclini a sfruttare gli altri [...]. Nella coppia sono dominatori e attraenti, e cercano di sottomettere e isolare il *partner*” [...] “il narcisista cerca la fusione, ha bisogno di fagocitare l'altro, di farne uno specchio che rifletta soltanto un'immagine di sé”<sup>26</sup>.
- Antisociali o psicopatici: individui incapaci di conformarsi alle norme sociali e di sostenere un'attività lavorativa o di far fronte a obblighi finanziari<sup>27</sup>.
- *Borderline*: persone affette da “un incessante senso di vuoto interiore, sono irritabili, suscettibili e soggetti a ondate di rabbia risvegliate soprattutto dalle frustrazioni e dai rifiuti,

---

<sup>23</sup> I meccanismi psicologici di coping sono comunemente chiamati strategie di adattamento; indicano l'insieme dei meccanismi psicologici adattivi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi emotivi ed interpersonali, allo scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress ed il conflitto.

<sup>24</sup> M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, N.7, pp.434-452.

<sup>25</sup> M.F. HIRIGOYEN, *Sottomesse, La violenza sulle donne nella coppia*, 2006, in MERZAGORA BETSOS I., *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 85.

<sup>26</sup> I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 85.

<sup>27</sup> I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 85.

dai veri o presunti affronti. Sono ambivalenti rispetto alla dipendenza: ne soffrono ma la temono, sicché reagiscono con violenza sia alle mosse di avvicinamento, che a quelle di abbandono. Fanno ricorso ad alcol e droghe o a comportamenti autolesivi per ridurre la tensione emotiva”<sup>28</sup>.

- Perversi narcisisti: controllano la vittima non attraverso la violenza brutale, “bensì per mezzo della manipolazione, del plagio e della menzogna”. In tali soggetti è l’invidia a guidare la scelta del *partner*. “Si nutrono dell’energia di quelli che subiscono il loro fascino”. Di regola “scelgono le loro vittime tra le persone piene di vita, come se cercassero di accaparrarsi un po’ della loro forza. Oppure possono scegliere la propria preda in funzione dei vantaggi materiali che può procurare. Il *partner* non esiste come persona, ma come spalla”<sup>29</sup>.
- Personalità paranoiche: “hanno una visione rigida del mondo in generale, dei ruoli dell’uomo e della donna in particolare, fino a essere veri e propri tiranni domestici. [...] Costantemente sospettosi e diffidenti, temono complotti ai loro danni anche da parte del coniuge, e la loro gelosia talora sfocia nella patologia vera e propria”. Il loro atteggiamento finisce per allontanare la *partner* “cosicché essi si sentono autorizzati a ritenersi nel giusto lamentando il disamore di questa”. Se minacciati di abbandono o abbandonati, nei casi più gravi, possono giungere all’uxoricidio”<sup>30</sup>.

Alla base delle condotte persecutorie attuate dall’aggressore però, come già ricordato, non sempre è rinvenibile un quadro psicopatologico, così come non necessariamente queste sono sempre determinate da dipendenze da alcool, piuttosto che da uso di stupefacenti da parte dello *stalker*. Al contrario, invece, dagli studi di Curci e Galeazzi del 2001<sup>31</sup>, emerge che solo una minima percentuale, (in particolare il 10%), dei casi di *stalking* sono riconducibili ad una patologia psichiatrica dello *stalker*; ciò conferma, quindi, quanto sia sbagliato partire dal presupposto che sia possibile definire il molestatore assillante come un soggetto necessariamente malato. Nondimeno, si può in generale ritenere che l’autore delle condotte di *stalking* presenti un disagio relazione ed esistenziale, nonché evidentemente un problema di empatia. Quest’ultima è stata definita come la capacità di discriminare

---

<sup>28</sup> I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 86.

<sup>29</sup> M.F. HIRIGOYEN, *Sottomessa, La violenza sulle donne nella coppia*, in MERZAGORA BETSOS I., *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 86.

<sup>30</sup> I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 86-87.

<sup>31</sup> M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, N.7, pp.434-452.

e riconoscere le emozioni espresse dall'altro, nonché di assumere la prospettiva dell'altro, di mettersi nei suoi panni<sup>32</sup>.

Secondo la teoria sostenuta da Sykes e Matza, il molestatore assillante, attraverso particolari tecniche (c.d. tecniche di neutralizzazione), è in grado di neutralizzare “il conflitto con la morale sociale, da lui almeno parzialmente accettata. Esse precedono l'atto deviante e servono a escludere la responsabilità individuale e a negare la sua illiceità attraverso la ridefinizione del proprio operato”<sup>33</sup>.

Tale opera di “neutralizzazione” può assumere le seguenti forme: attraverso la negazione della propria responsabilità, ossia lo *stalker* afferma di aver agito sotto l'influenza di sostanze alcoliche o in uno stato di infermità mentale; attraverso la minimizzazione del danno cagionato, ossia l'aggressione viene ritenuta “un semplice scambio di opinioni”; attraverso la negazione della vittima, ossia il danno arrecato a questa non simboleggia per lo *stalker* un'ingiustizia, in quanto si tratta di una persona che “merita” il trattamento subito; ancora, attraverso la condanna di coloro che condannano, in quanto la polizia “è corrotta”, “i giudici sono di parte”; nonché infine richiamando ideali più alti, quali norme considerate eticamente superiori a quelle vigenti nel nostro ordinamento<sup>34</sup>.

Nella grande maggioranza dei casi, quindi, il molestatore è una persona “normale”, ossia mentalmente sana, la cui anomalia rimane circoscritta a determinate fasi della sua vita, e spesso emerge quando le condotte persecutorie sono già state consumate e hanno già causato nella vittima delle conseguenze molto pesanti. È perciò molto spesso difficile capire se ci si trova di fronte a condotte attuate in modo cosciente, per questo molto gravi, che abbisognano di una sanzione severa, ovvero se dipendano da una patologia di tipo psichiatrico, la quale va ad incidere concretamente sulla punibilità dello *stalker*.

Qualora si volesse delineare un *identikit* dello *stalker*, in generale si tratta di un uomo (70% dei casi) di età media intorno ai 36 anni, con un livello di occupazione inferiore a quello della vittima prescelta e con una relazione affettiva alle spalle complicata e caratterizzata da continue delusioni. Spesso si tratta di un individuo disoccupato (oltre il 20%) o sottoccupato (il pedinamento richiede tempo), mentre per quanto riguarda la scolarità, ha un livello di istruzione elevato, anche se il livello delle vittime è solitamente più elevato di quello dello *stalker*<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> V. SELLAROLI, *Gli atti persecutori informatici e telematici, I reati familiari e relazionali*, in *Diritto penale dell'informatica*, 2020.

<sup>33</sup> Teoria sostenuta da SYKES E MATZA e consultabile in I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, 70.

<sup>34</sup> F.M. ZANASI, *Stalking, nozioni, informazioni, statistiche*, 2011, 9.

<sup>35</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.



A partire dagli inizi degli anni 90, un gruppo di studiosi cominciò a concentrarsi sulla relazione esistente tra i comportamenti persecutori e la psicopatologia dello *stalker*.

In particolare, nel 1993 Zona, Sharma e Lane<sup>36</sup>, studiando un campione di 74 casi, (ai quali se ne aggiunsero altri 126 dell'Unità di gestione delle minacce del Dipartimento di polizia di *Los Angeles*), delinearono una prima classificazione degli *stalkers*.

Sulla base di questo studio individuarono tre categorie di *stalkers*, in parte coincidenti o sovrapponibili fra loro:

- *in primis* i soggetti affetti da erotomania, la quale nel DSM-5 viene classificata come un sottotipo di disturbo delirante, riconosciuta tra i deliri di tipo passionale, insieme a quelli di rivendicazione e gelosia. Si tratta in questo caso di individui che, a causa di un disturbo mentale delirante, sono convinti che la persona a cui sono rivolte le persecuzioni provi amore nei loro confronti. Le vittime, al contrario, normalmente non hanno alcuna relazione con lo *stalker* e sono nella maggior parte dei casi dei personaggi famosi. Il legame affettivo tra vittima e *stalker* è soltanto nella testa di quest'ultimo ed è quindi dallo stesso idealizzato; è più frequente che il delirio riguardi un amore romantico piuttosto che un'attrazione strettamente a sfondo sessuale. Il caso più semplice è quello del *fan*, innamorato della celebrità, certo che anche quest'ultima ricambi i suoi sentimenti, ma l'oggetto del desiderio dello *stalker* può anche essere una persona comune. In entrambi i casi l'erotomane non accetta di non essere ricambiato e per questo ha bisogno di credere che l'altro provi a sua volta, o proverà in futuro gli stessi sentimenti.
- Gli amanti ossessivi: a differenza degli erotomani non ritengono di essere ricambiati nei loro sentimenti dalla vittima delle persecuzioni, pur affermando comunque di esserne innamorati perdutamente; ciò che li caratterizza è il fatto di essere individui che mostrano segni di schizofrenia o di disturbo bipolare. Anche in questo caso, come in quello precedente, le vittime sono di frequente personaggi famosi con i quali lo *stalker* non ha avuto nessuna precedente relazione.
- Semplici ossessivi: in questo caso l'autore delle persecuzioni ha avuto dei precedenti contatti con la vittima delle stesse; si tratta in genere di *ex partners*, ma anche di semplici conoscenti, condomini, vicini di casa o datori di lavoro. Generalmente la

---

<sup>36</sup> M. ZONA, K. SHARMA, J. LANE, *A comparative study of erotomania and obsessional subjects in a forensic sample*, J. For. Sci., 1993, n.38, 894.

campagna di persecuzione inizia nel momento in cui la relazione intercorrente tra autore e vittima si logora per poi interrompersi del tutto. Si tratta inoltre di una categoria nella quale uomini e donne sono rappresentati in percentuali equivalenti.

Circa le caratteristiche tipologiche dello *stalker* non si rinviene una classificazione, la quale sia univocamente accettata a livello scientifico. Ciò nonostante, si riscontra come studiosi provenienti da diversi ambiti si siano cimentati nel tentativo di categorizzare la figura dello *stalker* sulla base di differenti criteri.

Nel 1995, Harmon, Rosner e Owens<sup>37</sup> individuarono due stili di attaccamento dello *stalker* alla vittima: l'attaccamento affettivo-amoroso e l'attaccamento persecutorio-irato; sulla base dei due stili di attaccamento individuati, e quindi della natura della relazione che legava autore e vittima, suddivisero in categorie gli *stalkers*. Il campione preso in esame riguardava 48 casi che erano stati seguiti presso la *Criminal and Supreme Court of New York*.

Nel 1997, ancora, fondandola sulla presenza o meno di un disturbo psicotico, Kienlein, Birmingham e altri, elaborarono una suddivisione degli *stalkers*. I soggetti psicotici presentano deliri e sintomi di psicosi, mentre quelli non psicotici possono manifestare diversi disturbi sull'asse I, (quali per esempio disturbi dell'adattamento, dipendenza da sostanze, psicosi), oppure disturbi sull'asse II<sup>38</sup>. Normalmente gli *stalkers* sono affetti da disturbi della personalità del *cluster b*, e sono quindi caratterizzati da una personalità antisociale, *borderline*, istrionica e narcisistica; più raramente si riscontrano i tratti dipendenti, schizoidi e paranoidei. Nello specifico lo *stalking* viene associato al Disturbo *Borderline* di personalità nel quale il *focus* è rappresentato da un problema legato alla separazione e all'abbandono. Si tratta di individui a cui manca un equilibrio emotivo e che faticano ad intrattenere delle relazioni interpersonali stabili, per questo alternano atteggiamenti caratterizzati da rabbia a comportamenti del tutto remissivi e accomodanti. Passano dalla totale idealizzazione delle persone a loro più vicine, alla loro svalutazione assoluta. Trattandosi di soggetti affetti anche da importanti disturbi dell'identità, necessitano costantemente di una persona alla quale fare affidamento per colmare la loro sensazione di vuoto interiore; ed è proprio nel momento in cui percepiscono il pericolo dell'abbandono, della perdita della persona che per loro è diventata vitale, che si sentono persi ed emotivamente annientati. È in questo scenario che si innesca il meccanismo delle condotte

---

<sup>37</sup> R.B. HARMON, R. ROSNER, H. OWENS, *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*, J. For. Sci., 1995, n.40, p.188.

<sup>38</sup> D. ACQUADRO MARAN, V. PRISTERA', A. VARETTO, M. ZEDDA, *Stalking: aspetti psicologici*, *Psicologia a confronto*, 2010, Anno IV, n.2.

persecutorie; lo *stalker* per evitare di essere abbandonato pone in essere una serie di comportamenti quali minacce, intimidazioni, vendette, per costringere la vittima a non separarsi da lui.

Tra le varie classificazioni elaborate, risulta di notevole interesse, soprattutto da un punto di vista pratico, quella elaborata da un gruppo di studiosi australiani: a livello internazionale si tratta certamente della teoria più celebre e accreditata circa la suddivisione in categorie della figura dello *stalker*. Nel 2000 Mullen, Pathè e Purcell, infatti, considerano un campione di 145 valutazioni cliniche di casi di *stalking*, con un approccio multi-assiale<sup>39</sup>. La classificazione è operata sulla base di una serie di fattori; in particolare il gruppo australiano considerò: la motivazione predominante del molestatore (complessiva dei fattori di rinforzo e della gratificazione che porta a proseguire nell'attuare il comportamento molesto), la relazione preesistente tra autore e vittima (quindi il contesto entro il quale si manifesta lo *stalking*, poiché quest'ultimo è rilevante ai fini della valutazione degli obiettivi dello *stalker* e degli strumenti di cui si serve per raggiungerli), e, da ultimo, la diagnosi psichiatrica dello *stalker*.

Le categorie elaborate sono le seguenti<sup>40</sup>:

- il rifiutato/respinto: in questo caso autore e vittima sono stati precedentemente legati da una relazione di tipo affettivo/sentimentale e le condotte di *stalking* iniziano nel momento in cui uno dei due decide di interrompere il rapporto. La persecuzione è la risposta al rifiuto, in quanto questo tipo di *stalker* non è in grado di accettare l'abbandono dell'ormai *ex partner*, e fa di tutto per recuperare la relazione dando vita ad una *escalation* di comportamenti molesti, i quali possono tramutarsi in pericolosi atti di violenza. Si tratta di una tipologia di *stalker* particolarmente pericolosa, soprattutto se la preesistente relazione era a sua volta caratterizzata da maltrattamenti e gelosia, poiché il persecutore può arrivare ad uccidere la sua vittima pur di trattenerla sotto il suo controllo, (O sei mio/a o di nessun altro). Anna Oliverio Ferraris (1999), psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, afferma che “La persecuzione diventa così una continuazione della relazione, la cui perdita è percepita come troppo minacciosa”<sup>41</sup>.
- Il ricercatore di intimità: in questo caso non vi è una precedente relazione tra la vittima e lo *stalker*, ma, al contrario, quest'ultimo, impiega tutte le sue energie al fine di instaurare un rapporto di natura affettiva/sentimentale (ma anche di amicizia e quindi non necessariamente

---

<sup>39</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>40</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', R. PURCELL, *Stalking: New Construction of Human Behaviour, Australian and New Zealand Psychiatry*, 2001, 9-16.

<sup>41</sup> A. OLIVIERO FERRARIS, *Stalker il persecutore*, in *Psicologia Contemporanea*, 1999, n.164, 18-25.

romantico e sessuale) con un *partner* idealizzato del quale si è innamorato, non captando le reazioni negative da parte di questo. Si tratta di individui che vivono un profondo senso di solitudine, che molto spesso sono stati più volte rifiutati e per questo cercano rifugio in relazioni che sono totalmente frutto della loro immaginazione, al punto tale che sviluppano una vera e propria ossessione per la vittima designata. Spesso inoltre sono spinti dalla convinzione che anche l'altro provi dei sentimenti nei loro confronti, ma non possa o non voglia dimostrarli a causa di un problema o di una incapacità di dar voce alle proprie emozioni.

- Il corteggiatore incompetente: si tratta di individui che hanno scarse abilità sociali e relazionali, maldestri nelle relazioni amorose, i quali desiderano corteggiare la vittima, (con la quale possono anche avere avuto un incontro casuale), ma, a causa della loro incapacità di relazionarsi con questa, attuano comportamenti ed atteggiamenti che risultano inappropriati, opprimenti e talvolta aggressivi. Il corteggiatore incompetente considera la sua vittima alla stregua di un oggetto<sup>42</sup>, è insensibile ai suoi sentimenti, e non accetta il rifiuto di quest'ultima in quanto è appunto convinto di corteggiarla in modo opportuno. Gli appartenenti a questa categoria non danno vita a persecuzioni di lunga durata, e realizzano condotte di *stalking* nei confronti di più vittime, ciò poiché tendono a cambiare velocemente l'oggetto del loro interesse, ogniquale volta il corteggiamento del precedente non va a buon fine.
- Il risentito: lo *stalker* rientrante nella categoria è convinto di aver subito un torto da parte del destinatario della persecuzione, il quale molto spesso viene scelto in modo casuale (perché, per esempio, ha delle caratteristiche in comune con persone che realmente hanno arrecato danno allo *stalker* o lo hanno umiliato, e quindi la vittima viene presa di mira in quanto rappresenta un simbolo), ed è intenzionato a vendicarsi. Lo *stalker*, in questo caso, si ritiene egli stesso una vittima, in quanto nella sua testa si sta semplicemente difendendo da un comportamento scorretto altrui; egli trova in questo una giustificazione ai suoi comportamenti, al punto tale che si viene a creare un circolo vizioso: inizialmente prova soddisfazione e sollievo nel procurare paura e apprensione alla vittima, ma si tratta di una situazione temporanea. Infatti, quando il molestatore si rende conto che le sue azioni non sono in grado di raggiungere l'obiettivo torna a provare una forte rabbia, (la stessa che lo aveva inizialmente spinto ad agire), che innesca nuovamente la persecuzione.

---

<sup>42</sup> I. MASCIA, G. ODDI, *Storie di ordinaria persecuzione*, Magi, Roma, 2006.

- Il predatore: si tratta di uno degli *stalker* più aggressivi in quanto è mosso unicamente dal desiderio di avere un rapporto di natura sessuale con la vittima; la sua intenzione è appunto quella di suscitare nella vittima terrore, ansia e di farla sentire in trappola, sentendosi gratificato ed appagato da tutto ciò. È proprio la paura che eccita questo tipo di *stalker*; egli è molto meticoloso e trae piacere dal pianificare l'agguato con precisione, dal sorvegliare la "preda" senza che questa se ne accorga per poi coglierla di sorpresa e farla quindi sentire del tutto priva della possibilità di difendersi (è questa sensazione di superiorità psicologica ciò che anima lo *stalker* predatore). Spesso la vittima è una persona sconosciuta, la quale diventa per lo *stalker*, l'oggetto tramite il quale compensare delle carenze personali, affettive, sociali<sup>43</sup>.

È possibile, inoltre, aggiungere un'ulteriore categoria di *stalker*, a seguito dell'emersione negli anni più recenti del fenomeno del cosiddetto *cyberstalking*; si tratta appunto del *cyber stalker*. Il *cyber stalker*, sebbene spesso dotato di ottima intelligenza e particolarmente esperto in informatica, può presentare una personalità emozionalmente immatura e, nella solitudine, cercare attenzioni e intimità nel *cyberspazio*<sup>44</sup>. Nella maggior parte dei casi si tratta di un soggetto di genere maschile che incontra la propria vittima *online*, attraverso *chat*, *blog* o *social network*, e ne diviene ossessionato al punto da cominciare ad attuare delle vere e proprie molestie telematiche. Qualora lo *stalker* venga a conoscenza di informazioni che gli permettono di contattare fisicamente la vittima le molestie possono estendersi anche oltre la rete.

## 2.1 Lo stile di attaccamento dello *stalker*

Ai fini della piena comprensione dello *stalking* è necessario scorgere il nesso tra questo e l'attaccamento, il quale viene generalmente definito come "la tendenza della persona a strutturare dei legami affettivi con persone significative, la cui perdita può produrre disagi emotivi e disturbi di personalità, sia nel bambino che nell'adulto"<sup>45</sup>. Il legame sussistente tra il fenomeno dello *stalking* e lo stile di attaccamento dello *stalker* è riconosciuto dalla letteratura scientifica da tempi risalenti. Meloy, infatti, già nel 1992 definiva lo *stalking* come "*an extreme disorder of attachment*"<sup>46</sup>, ossia come un disturbo estremo dell'attaccamento. Nel 1998, proponendo un'interpretazione psicodinamica

<sup>43</sup> A. OLIVIERO FERRARIS, *Stalker il persecutore*, in *Psicologia Contemporanea*, 1999, n.164, 18-25.

<sup>44</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, Rassegna italiana di Criminologia, 2009, anno III - n.1.

<sup>45</sup> A.A.V.V., *Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici*, Collana di Scienze Psicologiche e Forensi, (diretta da M. Lattanzi, Aipc editore, Roma, 2009).

<sup>46</sup> E. TONIN, *The attachment style of stalkers*, *The journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 2004, vol. 15, n.4.

dei comportamenti di *stalking* incentratata sulla patologia del narcisismo e dell'attaccamento, identifica lo *stalker* come una persona avente un modello di attaccamento definito "preoccupato", caratterizzato dalla ricerca dell'approvazione dell'altro al fine di rafforzare la propria bassa autostima<sup>47</sup>. Vi sono stati poi altri numerosi studi, (per esempio, Florian, Mikulincer, & Bucholtz, 1995; Simpson, 1990), i quali hanno mostrato un'associazione tra lo stile di attaccamento e la qualità delle relazioni da adulti.

Bowlby, alla fine degli anni 70, definisce l'attaccamento come un forte legame affettivo con una persona specifica, la quale non può essere sostituita: nei bambini, questo legame si manifesta in comportamenti come seguire, aggrapparsi, piangere. Se il *caregiver* primario del bambino spesso non risulta essere in grado di soddisfare le sue esigenze di sostegno e protezione, ciò comporterà nel giovane lo sviluppo di un modello di lavoro interno in base al quale "gli altri" vengono percepiti come inaffidabili e "sé stesso" come indegno di ricevere risposta.

Nel 1990, Bartholomew, sviluppò un modello di attaccamento riferito all'individuo adulto, basato sui modelli di lavoro interno elaborati da Bowlby; la sua ricerca lo portò a descrivere quattro categorie di stili di attaccamento dell'adulto: sicuro, preoccupato, distanziante e impaurito<sup>48</sup>. La teoria dell'attaccamento trae fondamento dal principio secondo il quale "gli esseri umani hanno una predisposizione biologica innata, frutto dell'evoluzione, a rivolgere comportamenti d'attaccamento alle persone che fungono da *caregiver* primari<sup>49</sup> [...] sono le prime esperienze all'interno della famiglia – soprattutto quelle di separazione o minacce di perdita – che hanno un'influenza particolare nel modellare il sistema di attaccamento dell'individuo [...] maggiore è la stabilità dell'ambiente, minore è la probabilità che l'individuo sperimenti interazioni che mettono in discussione le sue rappresentazioni del mondo. È durante i periodi di transizione (per esempio, divorzio dei genitori, trasferimento in una nuova città, tragedie familiari o eventi sfortunati) che un individuo ha maggiore probabilità di essere costretto a deviare da un percorso di sviluppo ad un altro"<sup>50</sup>.

A partire dai dati di uno studio condotto da Kienlen<sup>51</sup> emerge che nel 63% dei casi i molestatore assillanti hanno perso il *caregiver* primario durante l'infanzia a seguito di separazione,

---

<sup>47</sup> D. CQUADRO MARAN, V. PRISTERA', A. VARETTO, M. ZEDDA, *Stalking: aspetti psicologici*, *Psicologia a confronto*, 2010, Anno IV, n.2.

<sup>48</sup> E. TONIN, *The attachment style of stalkers*, *The journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 2004, vol. 15, n.4.

<sup>49</sup> J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita: l'attaccamento alla madre*, 1972, in W.S. RHOLES, J.A. SIMPSON, *Teoria e ricerca nell'attaccamento adulto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, 9.

<sup>50</sup> J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita: l'attaccamento alla madre*, 1972, in W.S. RHOLES, J.A. SIMPSON, *Teoria e ricerca nell'attaccamento adulto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, 100.

<sup>51</sup> K.K. KIENLEN, *Developmental and social antecedents of stalking*, 1998, in M. ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, (a cura di) G. GULOTTA, S. PEZZATI, *Sessualità, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2002, 520.

divorzio, morte, incarcerazione o abbandono, e nel 42% questa perdita si è verificata tra i 0-6 anni; nel 55% dei casi l'infanzia del persecutore è stata caratterizzata da abusi emotivi, fisici, sessuali. È possibile affermare quindi che sussista una correlazione tra ciò che il molestatore compie nel presente (per esempio gli atti persecutori ai danni di un *ex partner*) e quanto accaduto nel suo passato (l'abbandono da parte del genitore). Dall' abbandono del *caregiver* primario deriva un attaccamento patologico che nell'età adulta può portare l'individuo a porre in essere dei comportamenti i quali possono essere qualificati come *stalking*. Ancora, Kienlen rileva come l'80% dei soggetti ha subito stress significativi nei setti mesi precedenti l'inizio dei comportamenti di *stalking*, il 48% ha vissuto la fine del matrimonio o di una relazione, il 48% ha perso il lavoro, il 28% la probabile perdita di un bambino (paternità messa in dubbio, diritto di visita ristretto, battaglie per ottenere la custodia...), l'8% la probabile morte di un parente gravemente malato (il 44% ha subito più di una perdita significativa")<sup>52</sup>.

### 3. Le diverse condotte dello *stalking*

Passando ad analizzare il secondo elemento che caratterizza il fenomeno dello *stalking*, è necessario precisare che una delle sue peculiarità è proprio il fatto di essere rappresentato da una vasta gamma di condotte attraverso le quali può essere realizzato. Alcuni studiosi hanno notato come siano numerosi i comportamenti riconducibili allo *stalking*: in particolare, Emily Finch<sup>53</sup> evidenzia come già nella letteratura e nella filmografia antecedente all'introduzione del termine sia possibile riscontrare esempi di comportamenti che oggi vengono definiti appunto persecutori, ossia di *stalking*. Il fatto che si tratti di un fenomeno connotato da una pluralità di modalità di manifestazione ha fatto sì che la letteratura scientifica nel corso degli anni abbia elaborato diverse classificazioni relative alle condotte moleste. Le classificazioni sono sviluppate a partire dalla raccolta di dati relativi a studi epidemiologici, i quali a loro volta derivano da interviste e sondaggi effettuati sulle vittime, nonché da studi retrospettivi di *stalker* valutati in ambito forense.

Westrup<sup>54</sup>, nel 1998, indica con "*stalking behavior*" una o più costellazioni di comportamenti:

- diretti ripetutamente verso uno specifico individuo (vittima);

---

<sup>52</sup> F.M. ZANASI, *Stalking, nozioni, informazioni, statistiche*, 2011.

<sup>53</sup> E. FINCH, *The criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution*, Routledge-Cavendish, Londra, 2001.

<sup>54</sup> D. WESTRUP, *Applying Functional Analysis to Stalking Behaviour*, in MELOY, *The Psychology of Stalking*, 1998, 275-294.

- vissuti dalla vittima come intrusivi e sgraditi;
- instillanti nella vittima paura e ansia.

La definizione<sup>55</sup> riportata non specifica però puntualmente quali possono essere i comportamenti di *stalking*.

Mullen e colleghi<sup>56</sup>, nel 1999, distinguono chiaramente tre categorie di condotte:

- comunicazioni indesiderate: si tratta di una modalità attraverso la quale lo *stalker* vuole comunicare alla vittima le proprie emozioni e sensazioni, indipendentemente dalla loro natura; egli vuole che l'altra persona sappia quali sono i suoi desideri e le sue intenzioni. Le molestie possono consistere in questo caso in telefonate (attraverso le quali lo *stalker* riesce a tenere sotto controllo la vittima), ma anche in comunicazioni scritte quali lettere, *sms*, *e-mail*. I più creativi possono realizzare anche murales, graffiti, volantini diffamatori. Non necessariamente le comunicazioni sono rivolte esclusivamente alla vittima, poiché sovente accade che lo *stalker* si metta in contatto anche con soggetti terzi a questa legati, quali familiari, conoscenti e amici.
- Contatti indesiderati: si tratta di comportamenti finalizzati ad avere un contatto ravvicinato con la vittima e possono consistere in tattiche di controllo quali il pedinamento, la sorveglianza e l'appostamento sotto casa o presso il luogo di lavoro; le molestie in questo caso spesso danno vita ad un'*escalation* che culmina con minacce, aggressioni, violazioni di domicilio e furti di oggetti personali.
- Comportamenti associati: con queste condotte lo *stalker* vuole far percepire alla vittima che ha ottenuto il pieno controllo della sua vita; quindi, egli non è spinto unicamente dalla volontà di danneggiarla e disturbarla, ma la sua principale intenzione è quella di intimorirla e spaventarla. Si tratta di comportamenti tra loro eterogenei i quali possono consistere nell'inviare regali indesiderati, offensivi o minacciosi; nella cancellazione di servizi intestati alla vittima, piuttosto che nell'ordinare beni a suo nome; ancora, nel compiere atti di vandalismo sui beni appartenenti alla vittima, o nell'uccisione dei suoi animali domestici; non infrequenti sono anche le campagne di diffamazione e le iniziative legali pretestuose.

Occorre precisare che alcuni di questi comportamenti, singolarmente considerati, possono sembrare innocui e benevoli, o persino naturali, come potrebbe essere un corteggiamento, il tentativo di riallacciare i rapporti con un *ex partner*. Altri, al contrario, sono francamente molesti ed aggressivi.

---

<sup>55</sup> D. ACQUADRO MARAN, V. PRISTERA', A. VARETTO, M. ZEDDA, *Stalking: aspetti psicologici, Psicologia a confronto*, 2010, Anno IV, n.2.

<sup>56</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', R. PURCELL, G. STUART, *Study of stalkers, American Journal of Psychiatry*, 1999, n.156, 1244.



Uno *stalker*, dunque, può anche inviare ad una donna dei mezzi di fiori bellissimi, ma, per quanto un gesto di questo tipo possa in un primo momento apparire come gentile e galante, se ripetuto insistentemente in modo da determinare in colei che lo riceve paura, angoscia e fastidio, integra comunque una condotta di *stalking*<sup>57</sup>. Nel momento in cui la condotta diventa insistente al punto tale da innescare nella vittima un costante stato di allerta e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, allora il corteggiamento assumerà i tratti caratteristici dello *stalking*.

Nel 50% dei casi alle varie condotte precedentemente descritte segue una progressione di condotte moleste sempre più violente, le quali suscitano crescente e giustificata preoccupazione ed allarme nella vittima. Il limite estremo oltre il quale può inoltrarsi lo *stalker* è l'omicidio volontario. La letteratura scientifica riporta, solitamente, una ridotta percentuale di omicidio nei casi di *stalking*. Tuttavia, circa il 27% degli uxoricidi in Italia sono stati preceduti da comportamenti di *stalking*<sup>58</sup>(Eures, 2013).

Ancora, nel 2000, Purcell, Pathé e Mullen approfondiscono ulteriormente l'argomento individuando così le manifestazioni comportamentali più comuni agli *stalkers*<sup>59</sup>:

- fare telefonate sgradite
- coinvolgere terze persone
- diffondere pettegolezzi e bugie
- appostarsi nei pressi del lavoro e/o di casa
- pedinare
- importunare con visite sgradite
- inviare posta indesiderata
- raccogliere informazioni con l'inganno
- danneggiare la proprietà
- muovere false accuse
- usare violenza
- ordinare beni per conto della vittima
- imbrattare l'abitazione

---

<sup>57</sup> P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

<sup>58</sup> P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

<sup>59</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', R. PURCELL, *The prevalence and nature of stalking in the Australian community*, *Australian and New Zeland Journal of Psychiatry*, 2002, n.36, 114-120.

- usare mezzi telematici.

Un'ulteriore ripartizione è quella elaborata da Spitzberg<sup>60</sup> nel 2002, che individua sei categorie:

- iper-intimità: comportamenti con i quali lo *stalker* intende manifestare i suoi sentimenti di affetto nei confronti della vittima e rafforzare così la relazione con quest'ultima.
- Pedinamento, vigilanza, sorveglianza: comportamenti con i quali lo *stalker* tende a tenere sotto controllo la vittima; questo gli fa percepire di poter mantenere il potere su di lei.
- Invasione: con questa tipologia di comportamenti lo *stalker* invade la sfera più privata della vittima, arrivando a ledere la sua *privacy*, un esempio è quello della violazione di domicilio della stessa.
- Pedinamento o intrusione da parte di terzi: anche in questo caso lo *stalker* vuole mantenere il controllo sulla vittima, ma per il raggiungimento del suo scopo si serve di altre persone, le quali molto spesso agiscono inconsapevoli delle reali intenzioni del persecutore.
- Coercizione e costrizione: lo *stalker* attraverso queste condotte utilizza la propria forza fisica, e dei ricatti di natura psicologica al fine di sottomettere la vittima e di renderla dipendente e bisognosa.
- Aggressione: comportamenti di questo genere possono essere rivolti direttamente alla vittima, ma anche a persone che le sono vicine, nonché ad oggetti che le appartengono come automobili o abitazioni.

Certamente le classificazioni proposte sono importanti per gli operatori, provenienti dai vari ambiti, impegnati nella repressione del fenomeno; allo stesso tempo però esse non possono essere considerate esaustive della varietà degli atti posti in essere dagli *stalkers*. L'utilità delle stesse emerge in relazione alla frequenza con la quale i vari comportamenti si manifestano, di modo che possano essere analizzate e classificate le condotte che si verificano più di frequente.

Gli studiosi si sono inoltre occupati della ricerca delle motivazioni che spingono lo *stalker* a mettere in atto i comportamenti persecutori; le ricerche nella maggior parte dei casi hanno preso le mosse dalle informazioni raccolte dalle vittime, anche se spesso queste non sono a conoscenza delle reali ragioni che muovono lo *stalker* e semplicemente si limitano ad intuirle. Lo stesso *stalker* in alcuni casi non è consapevole dei motivi che lo spingono a molestare la vittima; alla luce di ciò è doveroso

---

<sup>60</sup> B.H. SPITZBERG B.H., "The tactical topography of stalking, victimization and management", *Trauma, Violence, Abuse*, 2002, Vol.3, n.4, 261- 288.

sottolineare come qualsiasi attribuzione di motivazione possa risultare discutibile ed errata, essendo necessariamente soggetta ad interpretazione.

Gli studiosi sostengono che la maggior parte degli *stalkers* sono spinti da due motivazioni principali, le quali attengono rispettivamente alla sfera dell'amore e del potere; queste ultime vengono individuate dalle scienze sociali quali colonne portanti della vita sociale. La molestia risulta quasi sempre essere caratterizzata da intimidazione e minaccia, e ciò è indice del desiderio dello *stalker* di manipolare e tenere sotto il proprio controllo la sua vittima. "Nella mente degli *stalkers* ricorrono continuamente pensieri ossessivi, che per loro stessa natura incorporano desideri di possesso; il controllo è una forma di possesso e la sensazione d'aver il controllo sulla relazione, la soddisfazione derivante da ciò, rappresentano una base molto forte dalla quale possono avere origine le molestie; quel che fondamentale guida lo *stalker* è la sensazione di avere il controllo su un'altra persona"<sup>61</sup>. Certamente quindi è possibile ravvisare una relazione tra potere, controllo e *stalking*, ma allo stesso tempo lo *stalker* può essere spinto anche da una semplice infatuazione, ovvero da un amore non corrisposto che gli provoca rabbia, dolore, collera. È necessario poi tenere presente che vi sono degli *stalkers* che mettono in atto molestie semplicemente perché di indole aggressiva e violenta; si tratta molto spesso di individui con un passato caratterizzato da maltrattamenti subiti in ambito familiare, detenzioni e crimini, i quali riversano la loro frustrazione nelle relazioni interpersonali.

Particolarmente interessante l'analisi svolta da Tjaden e Thoennes, i quali riportano le motivazioni addotte da 624 vittime: desiderio di controllo da parte del molestatore (21%), desiderio dello *stalker* di riprendere una relazione interrotta (20%), desiderio di terrorizzare la vittima (16%), disturbo mentale o abuso di sostanze nel molestatore (7%), molestie come un mezzo dell'aggressore per ottenere attenzione (5%), desiderio di sorprendere la vittima in qualche attività (1%). Il 12% delle vittime era incerto riguardo alla motivazione del molestatore. Le 145 vittime dello studio di Hall, invece, percepivano i seguenti moventi: incapacità di accettare la fine della relazione (58%), "ossessione" del molestatore (56%), vendetta per un torto che il molestatore credeva di aver subito dalla vittima (27%), gelosia (27%), infatuazione e desiderio di iniziare una nuova relazione con la vittima<sup>62</sup> (33%).

---

<sup>61</sup> L. GAROFANO, R. DIAZ, *I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come difendersi*, Infinito edizioni, Grandangolo, 2014, 77.

<sup>62</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7, 434-452.

In definitiva, sulle base delle molteplici risultanze scientifiche, le motivazioni alla base dello *stalking* possono essere raggruppate in quattro categorie<sup>63</sup>:

- espressiva: basata su emozioni, desideri e preferenze relazionali.
- Strumentale: incentrata sul desiderio di controllare gli altri, e quindi orientata verso “il potere per il potere”.
- Personologica: derivante da difetti caratteriali di manifesta incapacità, ovvero di dipendenza.
- Contestuale: caratterizzata da eventi di vita stressanti incidentali che generano, per bisogno di intimità o di supporto, lo *stalking*.

In conclusione, è possibile affermare che i comportamenti posti in essere dallo *stalker* sono a tal punto variegati, e generati dai più diversi stimoli, che l'unico loro limite è rappresentato dalla fantasia dell'autore stesso delle condotte. Proprio per questo è necessario valutare i diversi accadimenti non singolarmente, ma nel loro complesso, al fine di ottenere una visione globale del fenomeno. È inoltre opportuno precisare che non tutti gli *stalkers* agiscono allo stesso modo, ma per ogni categoria di *stalkers*, al contrario, è possibile fare una previsione circa i comportamenti che saranno messi in atto, e il loro grado di pericolosità.

#### **4. La centralità della vittima nel fenomeno**

L'importanza dell'analisi vittimologica in questo contesto discende innanzitutto da una constatazione di fondo: *lo stalking* è un fenomeno definito dalla vittima<sup>64</sup>. Quest'ultima riveste un ruolo fondamentale nel reato in questione, in quanto è l'unica in grado di attribuire un significato alle condotte del molestatore: determinati gesti non vengono socialmente percepiti come molesti o delittuosi, basti pensare all'invio di fiori o di ripetuti *sms*, ma quando diventano insistenti e sono percepiti come non graditi dalla vittima stessa, al punto da ingenerare paura e turbamento, questi possono rientrare nella fattispecie di reato. L'elemento soggettivo nella percezione delle condotte è a tal punto rilevante che la linea di discriminazione tra condotte disdicevoli, ma tollerabili, e condotte che al

---

<sup>63</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>64</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III - n.1.

contrario configurano un vero e proprio reato, viene ad essere influenzata da una serie di fattori: in particolare, i tratti del carattere, la tolleranza e la reattività della vittima<sup>6566</sup>.

Sulla base dei dati statistici a nostra disposizione risulta che le vittime di *stalking* siano nell'80% dei casi di sesso femminile, con un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. I dati Istat<sup>67</sup> rivelano che lo *stalking* risulta più frequente tra le donne di età compresa tra i 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro, e tra coloro che hanno una vita sociale attiva. Lo *stalking* perpetrato fuori dalle dinamiche della coppia è più frequente anche tra le donne più giovani, tra quelle che hanno uno status socioeconomico più elevato e tra le più dinamiche. È difatti più alta, per queste tipologie femminili, la percentuale di vittime tra dirigenti, imprenditrici e libere professioniste, tra le donne che hanno un reddito autonomo, tra le laureate o con un titolo di studio post-laurea, tra le donne che escono più frequentemente la sera, o vanno al cinema, a teatro, a visitare musei o a ballare o, ad esempio, fanno sport o attività fisica o sono impegnate in attività di volontariato e associazionismo sociopolitico. Tratto distintivo delle persecuzioni da *partner* precedente è la povertà del contesto relazionale in cui vive la vittima, come dimostrato dalla percentuale più elevata di chi ha subito atti persecutori tra le donne che non hanno persone con cui confidarsi o amici e parenti su cui contare. Le vittime da ex più frequentemente si definiscono in cattiva salute, riportano limitazioni, anche gravi, o malattie croniche. La maggiore presenza di vittime di *stalking* tra le donne con problemi di salute non è di immediata interpretazione: questa evidenza può infatti essere legata da un lato, ad una maggiore vulnerabilità di queste donne, più esposte a comportamenti violenti o persecutori, dall'altro anche la mancanza di salute può essere interpretata come una conseguenza della esperienza di vittimizzazione subita.

Il *Modena Group on Stalking* ha pubblicato un'indagine su 127 vittime italiane di *stalking*; lo studio, che si inserisce nell'ambito di una ricerca europea, si basa sulle risposte fornite dalle vittime di molestie assillanti ad un questionario *online*. Partendo dall'analisi delle caratteristiche sociodemografiche delle vittime, nel 77% dei casi si trattava di donne. Il 60% delle vittime erano impiegate in una attività retribuita, il 24% erano studenti, la restante percentuale svolgeva altre attività lavorative o era pensionata; il 13% erano disoccupate. Il 38% erano *single*, il 25% era fidanzati, il 10% conviventi con un *partner*, il 24% sposati, il 4% separati o divorziati. Il 54% delle vittime erano perseguitate da *ex-partners* o ex fidanzati, il 30% da conoscenti (colleghi di lavoro o persone

---

<sup>65</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7, 434-452.

<sup>66</sup> P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

<sup>67</sup> ISTAT, *Stalking sulle donne*, anno 2014, 24 novembre 2016.

conosciute occasionalmente), il 13% da sconosciuti. Quando lo *stalker* era un *ex partner*, il 30% delle vittime riferivano di aver iniziato a subire violenze fisiche mentre la relazione era ancora in corso<sup>68</sup>.

Sulla base dei dati fin qui esposti è possibile formulare un'osservazione di massima: nei vari contesti che caratterizzano le diverse dinamiche di *stalking* appare evidente il rilievo dell'appartenenza di genere come fattore generale di predisposizione vittimogena<sup>69</sup>. Infatti, se le donne non sono certamente le uniche vittime, risultano senza dubbio percentualmente predominanti, in rapporto a dinamiche inerenti agli *status* ed i ruoli sociali. Nel suo *Trattato di Psicologia Forense*<sup>70</sup>, Fornari evidenzia come le vittime femminili presentino dei problemi psicologici e di conflittualità irrisolte. Il rapporto che queste instaurano con il loro persecutore, consapevolmente o inconsapevolmente, è caratterizzato da incomprensioni, cose non dette e rifiuti verbali, ma non emotivi; si viene quindi a creare una relazione dalla natura ambivalente. Le vittime non sono in grado di far rispettare allo *stalker* i limiti di tempo, spazio e modo delle normali relazioni interpersonali; inizialmente sembrano apprezzare le attenzioni del persecutore, ma quando queste si intensificano, lo *stalker* percepisce di essere in una posizione di controllo rispetto alla propria vittima, sviluppando così fantasie rivendicative, iper-compensatorie o restaurative. A questo punto le donne si rendono conto di essere intrappolate in una relazione che loro stesse hanno contribuito a costruire e cercano di prenderne le distanze, ma più si allontanano più la condotta dello *stalker* si acuisce.

Proseguendo in una disamina più dettagliata delle vittime di *stalking* è opportuna ricordare come il fenomeno cominciò a destare interesse successivamente al verificarsi di alcuni eventi drammatici negli Usa negli anni 80, a danno di personaggi pubblici appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e della politica; si cominciò a parlare in proposito di *star stalking*. Nonostante all'inizio fossero proprio gli appartenenti a queste categorie ad essere più esposti al fenomeno, una serie di studi epidemiologici cominciarono a dimostrare che la maggior parte degli episodi di *stalking* in realtà si verificano nel mondo della "gente comune", piuttosto che nel ristretto ambiente dello *star system*.

In particolare, nel 2000, Mullen, Pathé e Purcell<sup>71</sup> elaborarono una classificazione delle vittime tenendo conto non solo della precedente relazione tra *stalker* e vittima, ma anche del contesto nel quale nascono e si sviluppano le molestie, e del tipo di molestatore che le attua.

---

<sup>68</sup> Modena Group of Stalking, *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, Franco Angeli, Milano, 2007.

<sup>69</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III - n.1.

<sup>70</sup> U. Fornari, *Trattato di psicologia forense*, Utet giuridica, 2021.

<sup>71</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', R. PURCELL, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York, 2000.

La prima e più importante distinzione messa a punto dagli studiosi è quella tra vittime primarie (o dirette) e vittime secondarie (o indirette). La prima categoria a sua volta può essere suddivisa in:

- *ex partner/ex intimi*: è sicuramente il gruppo più rappresentativo. Si tratta molto spesso di soggetti di sesso femminile che hanno avuto una precedente relazione di tipo affettivo-sentimentale con chi diventerà poi il loro persecutore. La persecuzione ha inizio quando la donna, soprattutto qualora vi sia la presenza di figli in comune, manifesti la sua intenzione di interrompere il rapporto. Le donne in questo caso sono esposte al rischio di minacce e aggressioni violente, le quali in alcuni casi possono sfociare anche nell'omicidio. Il fatto che tra *stalker* e vittima vi fosse un rapporto affettivo rende la dinamica particolarmente delicata, in quanto la donna non riesce ad esprimere il proprio rifiuto nei confronti dell'*ex-partner* in modo inequivoco, potenziando così nello *stalker* la speranza di un possibile riavvicinamento. La persecuzione in questo caso è attuata prevalentemente da *stalkers* inquadrabili nella categoria del rifiutato e del rancoroso. Risulta inoltre che quanto più il legame tra gli *ex-partners* è stato profondo e duraturo, tanto più le molestie saranno intrusive e penetranti.
- *Amici e conoscenze occasionali*: all'interno di questa categoria le vittime sono principalmente di genere maschile. Si tratta di molestie che iniziano in seguito alla fine di un rapporto di amicizia, a delle liti tra vicini, oppure semplicemente in seguito ad un incontro puramente casuale. In questo caso le molestie, mosse da sentimenti di rabbia ed ira, sono meno pericolose e generalmente si protraggono per un breve periodo. Anche questa categoria di vittime è perseguitata generalmente da *stalkers* rancorosi.
- *Contatti professionali*: è la categoria di vittime che viene generalmente denominata "*helping professions*", costituita da medici, psicologi, insegnanti, avvocati, ossia da quei soggetti che svolgono una professione, la quale implica un aiuto ad altre persone. Queste ultime sono spinte alla persecuzione in quanto fraintendono le attenzioni loro rivolte dal professionista, sviluppando così una ossessione morbosa nei suoi confronti; oppure perché ritengono di non essere state adeguatamente assistite e quindi di aver subito dei torti dal professionista. O ancora, perché si sentono rifiutate, e quindi offese, da questi.

Moschettoni M. in *La vittima di stalking e il legame con il suo persecutore*, spiega che "... da un lato questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto delle persone e possono facilmente divenire vittime di proiezioni di affetti e relazioni interiorizzate; dall'altro le eccessive speranze di alcuni "pazienti" possono essere tradite dalla quotidianità professionale e lo *stalking* diventa una domanda di attenzione o una ricerca di vendetta per

l'attribuzione di responsabilità sulla salute o sulla vita propria o dei propri cari, aspetti che non sono in realtà mai completamente nella mani di nessuno"<sup>72</sup>. Normalmente a porre in essere la campagna di molestie ai danni di questa categoria di vittime sono *stalkers* che rientrano nelle categorie dei rifiutati, rancorosi, cercatori di intimità o dei corteggiatori inadeguati.

- Altri contatti lavorativi: in questo caso le vittime subiscono lo *stalking* nell'ambito dell'ambiente di lavoro, da parte di datori di lavoro, dipendenti, colleghi e clienti. In queste circostanze lo *stalker* rientra di frequente nella categoria dell'inadeguato, del cercatore di intimità o del rancoroso; egli inizia la persecuzione solo sul luogo di lavoro per poi arrivare con il passare del tempo a interferire anche con la vita privata della vittima.
- Sconosciuti: in questo caso non esiste nessun tipo di precedente relazione tra lo *stalker* e la vittima, ed è proprio in occasione delle persecuzioni che i due hanno il loro primo contatto. Proprio per questo la categoria di vittime in questione ricomprende soggetti tra loro molto diversi: si può trattare sia di bambini che di adulti, di uomini o di donne. Lo *stalker*, normalmente un cercatore di intimità o un predatore, sceglie la sua vittima semplicemente poiché è attratto da alcune caratteristiche personali della stessa, ovvero dal suo *status* sociale.
- Personalità pubbliche: questa categoria comprende personaggi noti, quali per esempio attori, politici, atleti ecc. Lo *stalker* idealizza un rapporto con il personaggio pubblico che nella realtà esiste soltanto nella sua testa. Il tutto viene inoltre enfatizzato dal preponderante ruolo svolto dai *mass media*, i quali, poiché espongono la vittima rendendo visibile al pubblico parte della sua vita privata, fanno nascere un senso di prossimità e vicinanza nello *stalker*; quest'ultimo si convince sempre di più di conoscere la propria vittima, e normalmente rientra nella categoria del cercatore di intimità o del corteggiatore inadeguato. Non è infrequente che vittime appartenenti a questa categoria subiscano persecuzioni da *stalkers* rancorosi, i quali provano invidia e risentimento nei confronti del personaggio noto.

Per ciò che riguarda la seconda categoria di vittime individuata dagli studiosi sopra citati, ossia quella delle vittime secondarie, si tratta di amici, familiari, nuovi *partners* della vittima primaria, ossia di tutti quei soggetti, i quali le sono vicini e possono per questo divenire a loro volta vittime di *stalking*. Lo *stalker* li percepisce come dei potenziali ostacoli al raggiungimento del suo obiettivo, ossia quello di avvicinare il più possibile la vittima e tenerla sotto controllo. Le vittime secondarie sono generalmente perseguitate da *stalkers* cercatori di intimità, rifiutati o rancorosi.

---

<sup>72</sup> M. MOSCHETTONI, *la vittima di stalking e il legame con il suo persecutore*, in: [www.stalking.it](http://www.stalking.it).



È interessante a questo punto soffermarsi su un'ulteriore categoria di vittime, in particolare su una figura riconosciuta dall'analisi scientifica del fenomeno delle molestie assillanti; si tratta di individui che non sono realmente perseguitati, ma sostengono ugualmente di esserlo. La casistica risulta essere particolarmente ampia: vi possono essere soggetti che in passato sono stati realmente vittime di *stalking*, e che a partire da quel momento, hanno sviluppato un'abnorme sospettosità a causa della quale individuano degli *stalkers* in realtà inesistenti; vi sono poi casi di pazienti psichiatrici affetti da idee persecutorie che accusano medici o psicologi che li hanno in cura<sup>73</sup>; ovvero si può trattare di persone che accusano di *stalking*, del tutto infondatamente, il *partner* dal quale si stanno separando; ancora, nell'ambito di contenziosi legali, può essere lo stesso molestatore ad accusare la vittima di subire lui stesso molestie; infine, si riscontrano casi di mitomani e bugiardi patologici, che affermano di essere vittime di *stalking* semplicemente per attirare l'attenzione su di sé. Nello specifico la figura della "falsa vittima" è declinabile e descrivibile secondo due tipologie, la prima di natura meramente patologica (legata alla natura stessa del fenomeno), la seconda connotata da una natura più socio-culturale<sup>74</sup> (legata alle dinamiche odierne dei rapporti affettivi e dei disequilibri nelle relazioni di genere). Nella prima categoria rientrano individui che rivendicano di subire la persecuzione, la quale a sua volta può dipendere da una menzogna consapevole ovvero da un disturbo psicopatologico; la convinzione di essere perseguitati, infatti, può essere manifestazione di un più ampio quadro clinico di disturbo delirante di tipo persecutorio ed erotomaniaco. Nella seconda categoria, invece, rientrano quegli individui che, non solo sono affetti da *False Victimization Syndrome*, ma arrivano al punto di procedere per via giudiziaria contro la persona che individuano come il loro *stalker*; la falsa vittima in questa circostanza è consapevole di strumentalizzare la legge, (quella che prevede lo *stalking* come fattispecie di reato), e le conseguenze che dall'applicazione della medesima derivano. Nel complesso quello della "falsa vittima" è un fenomeno molto più frequente di quanto ci si potrebbe immaginare, si calcola infatti, che almeno il 50% delle denunce di *stalking* presentate in Italia sia il frutto di false accuse, e soltanto in una percentuale marginale gli organi giudiziari sono in grado di smascherare la manipolazione. Certamente, quindi, si tratta di un'anomalia che rende molto più complessa la ricostruzione delle dinamiche dello *stalking* a livello giudiziario, ma anche a livello sociale.

La categoria delle vittime, quindi, così come quella degli *stalkers*, si presenta estremamente eterogenea. Come affermano Pathé e Mullen "chiunque, indipendentemente da età, sesso, stato sociale

---

<sup>73</sup> P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

<sup>74</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

o civile, background culturale, aspetto fisico o orientamento sessuale, può virtualmente divenire vittima di uno *stalker*<sup>75</sup> (Pathé & Mullen, 2002).

Concludendo nell'analisi della vittima di *stalking*, si osserva come spesso accada che quest'ultima non abbia la percezione di essere tale. Questo particolare aspetto vittimologico è stato ben esposto dallo psicologo, criminologo e scrittore Ruben De Luca<sup>76</sup>, nel suo libro *Donne assassinate*. In molte situazioni il *partner* di sesso maschile è violento ed aggressivo fin dagli inizi della relazione, e con il passare del tempo, il matrimonio e la nascita dei figli, la sua condotta non fa che peggiorare. In altre circostanze, invece, il *partner* è inizialmente premuroso ed amorevole, e i comportamenti persecutori compaiono in modo quasi improvviso. È all'interno di questa dinamica che la donna pensa di aver sbagliato qualcosa, e tende così ad auto colpevolizzarsi per la frattura nel rapporto di coppia; ciò in parte è enfatizzato dal contesto socio-culturale di riferimento, il quale vede da sempre nella donna la cosiddetta "custode" dell'armonia familiare. Quando la donna si colpevolizza, sviluppa un senso di inquietudine che la rende sempre meno capace di comprendere razionalmente quello che sta subendo e la situazione nella quale si trova. Giuliana Ponzio<sup>77</sup>, nel 2004, parla di "perdita del punto di vista", la quale fa sì che le vittime non riescano a capire la reale entità delle molestie da loro subite, e tendano quindi a minimizzare perfino gesti quali percosse e violenze di tipo fisico; questa sottostima del pericolo concreto di determinate condotte attuate dal partner porta con sé il rischio di un'escalation di atti che può condurre in definitiva all'uxoricidio, come molte notizie della recente cronaca insegnano.

#### 4.1 L'impatto delle molestie sulla vittima

Nell'ambito di un'analisi vittimologica del fenomeno, risulta imprescindibile focalizzarsi sull'impatto che lo stesso produce nei confronti del soggetto che si trova a subire le condotte persecutorie, in quanto si tratta di un elemento intrinsecamente legato alla natura dello *stalking*<sup>78</sup>. Colei/colui che subisce le molestie assillanti per un certo periodo di tempo vive un'esperienza fortemente lesiva della sua sfera più intima, caratterizzata da un'esposizione prolungata a fattori di

---

<sup>75</sup> P.E. MULLEN, M. PATHE', *Stalking*, "Crime and Justice", 2002, n.29, 273-318.

<sup>76</sup> R. DE LUCA, *Donne assassinate*, Newton Compton Editori, 2009.

<sup>77</sup> G. PONZIO, *Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia*, Dalai Editore, Milano, 2004.

<sup>78</sup> C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, Anno VIII, n.1.

stress, i quali possono causarle danni non soltanto di natura fisica ma anche psichici, socio-relazionali, lavorativi, con possibile danno esistenziale.

Per quanto attiene ai dati statistici<sup>79</sup>, circa il 40% delle vittime dichiara di non avere avuto conseguenze di salute o di altro genere dallo *stalking*, quota che scende al 23,7% per le persecuzioni molto gravi. Nella maggior parte dei casi le donne riferiscono di essere diventate più diffidenti o di avere difficoltà relazionali. Il 16,7% ha sofferto di depressione, ansia o insonnia (25,4% per i casi molto gravi), il 10,2% è diventata più aggressiva e il 7,5% è rimasta sotto *shock* o non è più la stessa.

Le conseguenze dello *stalking* sulla vittima possono consistere in cambiamenti concreti e pratici, ma anche in mutamenti del carattere; le attività moleste possono indurre la vittima a modificare il proprio stile di vita, le proprie abitudini<sup>80</sup>: si riscontrano una riduzione se non addirittura una perdita totale del lavoro, l'aumento del numero di giornate lavorative perse per effettuare le denunce, seguire cure mediche o per partecipare a gruppi di aiuto e di sostegno psicologico. Sempre in ambito lavorativo si denota un calo della concentrazione a causa del forte stress, che può condurre al trasferimento in altra sede, anche all'estero, per sfuggire alla persecuzione del molestatore. La paura e l'angoscia che si sviluppano nella persona molestata la inducono a ridurre le proprie attività sociali e, di conseguenza, le relazioni interpersonali subiscono una battuta d'arresto. In molti casi la vittima decide di cambiare utenza telefonica o di utilizzare il cognome da nubile e i mutamenti possono riguardare addirittura le proprie sembianze fisiche, il cambiamento di città o di stato, portando ad un vero e proprio stravolgimento dello stile di vita. La vittima molto spesso sviluppa anche un senso di colpa e un sentimento di vergogna per ciò che le sta succedendo che la porta a non rivolgersi alle istituzioni per chiedere aiuto e soccorso, al punto tale da arrivare a soffrire di intensi stati d'ansia, disturbi del sonno e veri e propri quadri psicopatologici. Oltre a questo danno "primario", quale conseguenza diretta dell'azione criminosa, nelle vittime di *stalking* è spesso riconoscibile anche uno "secondario", indotto dagli effetti negativi dalla risposta sociale sulla vittima. Infatti, l'atteggiamento a volte indifferente degli organi di polizia, la mancanza di supporto sociale, nonché l'esperienza processuale, spesso avvilente, possono essere responsabili di una c.d. vittimizzazione secondaria, riguardante l'impatto sulla parte lesa della reazione delle agenzie deputate al controllo sociale, soprattutto di tipo formale<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> ISTAT, *Stalking sulle donne*, anno 2014, 24 novembre 2016.

<sup>80</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III - n.1.

<sup>81</sup> HUANG (1987) e SETTE (2008), in C. BARBIERI, L. BARBERO, V. PALIERO, *Il disturbo psichico nella dichiarata vittima di stalking tra espressione di trauma psicologico e limite alla testimonianza*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3.

Molteplici sono state le ricerche che hanno cercato di valutare quali siano le varie conseguenze dei comportamenti di *stalking* sulle vittime. Uno degli studi più risalenti nel tempo, fu quello condotto da Pathè e Mullen nel 1997, i quali condussero la ricerca su un campione di 100 vittime di *stalking* australiane; i dati raccolti fecero emergere che quest'ultime riportavano gravi ripercussioni a livello psicologico, lavorativo e relazionale. In particolare, il 94% aveva avuto notevoli cambiamenti nello stile di vita e nelle attività quotidiane; il 70% aveva diminuito le attività sociali; il 50% aveva diminuito le ore di lavoro o, addirittura, aveva smesso di lavorare; il 34% aveva cambiato lavoro e il 40% residenza. Ancora, il livello di ansia aumentava nell'80% dei casi, e molte vittime riportavano disturbi cronici del sonno (75%), e pensieri ricorrenti riguardanti l'evento traumatico (55%). Il 50%, inoltre, riportava sintomi dei disturbi alimentari, stanchezza, debolezza e cefalee. Infine, venivano rilevati dei problemi di depersonalizzazione nel 38% dei casi, l'incremento nell'uso di alcool e nicotina nel 25% dei casi, e pensieri concernenti il suicidio nel 25% dei casi<sup>82</sup>.

Lo studio di Kampuhis e Emmelkamp (2001,2003), riportante i dati di un questionario postale compilato da 201 donne olandesi aderenti ad un gruppo di supporto per vittime di *stalking*, conferma alti livelli di disagio psicologico, misurati attraverso il *General Health Questionnaire* e le sottoscale "immagini e pensieri intrusivi" ed "evitamento" dell'*Impact of Event Scale*<sup>83</sup>. La ricerca in questione evidenziò l'insorgenza di numerosi casi di disturbo post-traumatico da stress; in particolare emerse come la gravità dei sintomi fosse paragonabile a quella che si riscontra nei soggetti che hanno vissuto disastri aerei, rapine a mano armata e gravi incidenti automobilistici.

Nel 2004 Loretto e i suoi colleghi<sup>84</sup> individuarono una tripartizione dei sintomi accusati dalle vittime di *stalking*; la sintomatologia è caratterizzata da: *hopelessness* (mancanza di speranza), *worthlessness* (sentimento di autosvalutazione), *helplessness* (sensazione di non poter essere aiutati). Relativamente a questo ultimo aspetto è da tenere presente che più la vittima non si confida con le persone che le sono più vicine, e più non denuncia i fatti agli organi competente, più aumenta la sua sensazione di isolamento. Le motivazioni che possono spingere la vittima a non rivolgersi a parenti ed amici sono diverse: potrebbe aver paura di essere colpevolizzata, così come potrebbe temere ripercussioni da parte dello *stalker* nei loro confronti.

---

<sup>82</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>83</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7.

<sup>84</sup> L. LORETTU, P. MILIA, G. NIEDDU, A. NIVOLI, F.L. NIVOLI, G. NIVOLI, *Aspetti clinici del danno psichico alle vittime dei molestatore*, *Quaderni italiani di Psichiatria*, 2004, n.2.

Anche Cupach e Spitzberg<sup>85</sup> (2011), in *Attrazione, ossessione e stalking* hanno descritto i sintomi che caratterizzano coloro che subiscono *stalking*: effetti generali (effetti deleteri vaghi o mutevoli sulla qualità della vita), effetti comportamentali (interferenze negli schemi di comportamento), effetti sulla salute affettiva (cambiamenti nella qualità emotiva della vita), effetti sulla salute cognitiva (cambiamenti nella qualità della vita relativi alla volontà/razionalità), effetti sulla salute fisica/fisiologica (cambiamenti nella qualità della vita relativi alla sfera fisica), effetti sulla salute sociale (cambiamenti nella qualità degli aspetti sociali della vita), effetti sulla salute delle risorse (cambiamenti nelle proprietà e nella sfera economica della vita), effetti spirituali (cambiamenti riguardanti le credenze e la fede), effetti a livello sociale (effetti culturali, cambiamenti collettivi nel sistema di credenze culturali), effetti ambivalenti (effetti misti coesistenti, in particolare sia positivi sia negativi), ed effetti minimi (sperimentare pochi effetti, effetti minori o non apprezzabili).

Soffermandoci sull'analisi dei disturbi di natura psichiatrica che possono riscontrarsi nelle vittime di *stalking*, occorre dire che molto spesso il disagio psichico può trasformarsi in una vera e propria malattia mentale e, in questo caso, sorgerà il diritto al risarcimento per danno psichico. È necessario distinguere le reazioni psicogene di durata limitata nel tempo da quadri clinici stabilizzati e cronici che producono un danno permanente<sup>86</sup>. Si riporta un'elencazione dei disturbi mentali che più di frequente sono diagnosticati nella vittima di *stalking*<sup>87</sup>:

- disturbo reattivo di tipo ansioso con depressione del tono dell'umore;
- disturbo acuto da stress;
- disturbo depressivo maggiore;
- disturbo distimico;
- disturbo post-traumatico da stress a decorso cronico (superiore a tre mesi);
- disturbo da somatizzazione;
- disturbo somatoforme indifferenziato.

Nessuno dubita che lo *stalking*, pur ricomprendendo una gamma di situazioni diverse tra loro, sia in grado di perturbare l'equilibrio psichico di chi ne è investito<sup>88</sup>. In particolare, alcuni Autori<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> W.R. CUPACH, B.H. SPITZBERG, *Attrazione, ossessione e stalking*, Astrolabio Ubaldini Editore, 2011.

<sup>86</sup> P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

<sup>87</sup> V.M. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in VOLTERRA V. (ed.), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, Masson, 2010.

<sup>88</sup> G. ROCCA, A. ZACHEO, T. BANDINI, *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico*, *PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE*, 2010.

<sup>89</sup> M. COLLINS, M. WILKAS, *Stalking trauma syndrome and the traumatized victim*, in DAVIS J. (a cura di): *Stalking crimes and victim protection*, Sage Publications, Beverly Hill, 2001.

(Collins e Wilkas, 2001) descrivono una vera e propria sindrome specifica nella vittima di *stalking*, definita S.T.S. (*Stalking Trauma Syndrome*) e caratterizzata da spetti analoghi ad altre fattispecie quali il disturbo post traumatico da stress, la sindrome da maltrattamento e la sindrome da trauma da rapimento. Nello specifico, alla base dell'insorgenza della STS, vi è lo sviluppo di caratteristici sintomi a seguito di esposizione ad un forte fattore stressante che prevede attuali minacce di morte, importanti lesioni o minacce all'integrità fisica. A differenza del disturbo post traumatico da stress, nella STS l'esposizione deve essere reiterata giornalmente; infatti, aspetto peculiare dello *stalking* è che esso può avere luogo in qualsiasi tipo di ambiente risultando quindi imprevedibile e più stressante per le vittime che vivono la situazione con la consapevolezza di non essere tutelate. La STS è poi caratterizzata da ulteriori elementi: può non esistere la fase del maltrattamento fisico, ma la sola fase di traumi psicologici ripetuti; nella vittima, (di STS), non esiste una relazione attiva con lo *stalker* e dunque ella non ha elementi per poter prevenire le azioni del persecutore ed anche nella fuga si trova ostacolata, dal momento che non conosce l'ambiente in cui l'evento si potrà verificare. Infine, gli effetti psicologici sono solitamente vissuti dalla vittima sia durante che dopo l'episodio molestante, ma l'evento è percepito come condizione che non risulta avere un inizio e una fine definita o definibile<sup>90</sup>.

Giargiullo e Damiani, nel 2008, individuano tra le vittime di *stalking* prevalentemente le seguenti patologie:

- il disturbo post-traumatico da stress (PTSD, *Post-Traumatic Stress Disorder*), il quale sarebbe “conseguente ad uno o più eventi di forte impatto emotivo (minacce di morte, gravi lesioni, minacce all'integrità fisica propria o di altri) che vanno ben al di là delle normali capacità di adattamento (*coping skills*) della persona esposta all'evento traumatico. Le manifestazioni psicopatologiche conseguenti a eventi drammatici, come possono essere gli atti persecutori persistenti ed angoscianti, sono riassumibili in: sogni e ricordi invasivi, egodistonici (spiacevoli) e ricorrenti dell'evento; sensazioni che l'evento traumatico si stia ripresentando (episodi dissociativi di *flashback*); disagio psicologico intenso conseguente a stimoli esterni o interni che presentino caratteristiche simili all'evento traumatico (per esempio angoscia e sensazione di impotenza)”<sup>91</sup>. Conseguentemente a questi sintomi, la vittima è portata poi ad evitare situazioni o stimoli ricollegati in qualsiasi modo al trauma; può inoltre mettere in atto un distacco fisico ed emotivo dall'ambiente che la circonda, ridurre la propria affettività e

---

<sup>90</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, *Rivista Italiana di medicina legale*, 2008, Anno XXX, Fasc. 1, 152-153.

<sup>91</sup> B.C. GIARGIULLO, R. DAMIANI, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione, assessment e profili psicocomportamentali*, Franco Angeli, Milano, 2008.

l'interesse per attività sociali di vario genere, nonché sviluppare una visione negativa e pessimistica del futuro. Nell'ambito di questo disturbo sussiste anche una condizione di cosiddetta iperattivazione (*iperarousal*), ossia una serie di manifestazioni somatiche assenti prima che il trauma si verificasse; può trattarsi di tachicardia, sudorazioni, tremori, mancanza di concentrazione, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme.

- Il *Complexpost- traumatic stress disorder* (C-PTSD), il quale si caratterizza per una persistente ed evidente difficoltà in molte aree della funzionalità emozionale e interpersonale, con perdita di sicurezza, fiducia, valore ed autostima. Il C-PTSD conseguirebbe ad un'esposizione prolungata ad un trauma, (abusi fisici, emozionali, sessuali, e maltrattamenti ripetuti nel tempo), e produrrebbe a sua volta perdita di sicurezza, di fiducia, di valore e di autostima (Van derkolk, Courtois, 2005)<sup>92</sup>. Oltre a difficoltà evidenti a livello emotivo ed interpersonale, gli ulteriori sintomi che si manifestano sono: difficoltà nella regolazione delle emozioni, la costante rievocazione degli episodi traumatici, cambiamenti nella percezione di sé stessi e del proprio molestatore, alterazione nelle relazioni con gli altri e perdita di fiducia.

Nelle vittime di *stalking* sono poi riscontrabili una serie di ulteriori problematiche, le quali possono variare in relazione alle peculiari caratteristiche della campagna di persecuzioni. L'ansia e il disagio emotivo possono provocare somatizzazioni, ossia disturbi fisici, i quali non hanno base organica dimostrabile; gli episodi di *stalking* di matrice violenta e sessuale possono suscitare nella vittima un'avversione sessuale, caratterizzata da repulsione e disgusto, angoscia e diminuzione del desiderio sessuale. In particolare, nelle donne che hanno subito violenze sessuali, si può verificare una contrazione involontaria dei muscoli perineali della vagina nel momento dell'atto sessuale, e da ciò può derivare anche la sterilità.

È in ogni caso necessario sottolineare un aspetto, ossia che non tutte le vittime di *stalking* sviluppano un disturbo di tipo psichiatrico, in quanto alcuni sintomi possono essere subclinici o transitori e possono perciò essere compensati dalla resilienza di un determinato soggetto. Quindi, al di là di eventuali classificazioni, è importante riconoscere come le diverse conseguenze che questi fenomeni sono in grado di determinare varino a seconda del grado di vulnerabilità di chi le subisce, ossia le reazioni sono profondamente influenzate dalla soggettività e dalla sensibilità della vittima, dal suo vissuto e da eventuali precedenti esperienze di vittimizzazione<sup>93</sup>. Infine, spesso si verifica che

---

<sup>92</sup> B.A. VAN DER KOLK, C.A. COURTOIS, *Editorial comments: Complex developmental trauma. Journal of Traumatic Stress*, 2005, 18(5).

<sup>93</sup> C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime, Rassegna italiana di criminologia*, 2014, Anno VIII, n.1.

anche terze persone legate in qualche modo alla vittima principale subiscano in via mediata le conseguenze dello *stalking*; al momento non esistono studi che abbiano indagato in maniera sistematica gli effetti delle molestie sulle cosiddette vittime secondarie, ma è altamente probabile che anche i familiari, i figli, gli amici e i colleghi della vittima manifestino sintomi di stress e disagio psicologico.

## 4.2 Aiuto e tutela delle vittime: le strategie di difesa

Conclusa l'analisi delle possibili conseguenze sulla vittima, di natura fisica e psichica, un ulteriore ambito di interesse della ricerca, in un'ottica di prevenzione e di gestione del rischio, concerne le diverse strategie di intervento dirette a porre fine o ad attenuare gli effetti negativi dello *stalking*. Come più volte ricordato, si tratta di un fenomeno che solo recentemente ha scaturito l'interesse degli interpreti in qualità di vero e proprio comportamento criminale, anche se le sue prime forme di manifestazione risalgono a tempi risalenti nella storia. In particolare, la percezione dello stesso come in diffusione esponenziale dipende da una serie di fattori, tra i quali emerge la nuova sensibilità al diritto del più debole, che deve essere riconosciuto tale e per questo tutelato, (storicamente si considerano soggetti deboli i bambini e la donna). Alla luce della sintomatologia sopra evidenziata quale esito delle condotte persecutorie, è di primaria importanza che le vittime di *stalking* si sentano sicure ed accolte in un ambiente terapeutico, il quale sia il più possibile empatico e non giudicante, capace di favorire comprensione e fiducia. Prima di tutto è necessario precisare che non vi è un approccio univoco per contrastare lo *stalking*, in quanto ogni situazione si presenta con le proprie peculiarità, quindi una strategia efficace in un determinato contesto, non necessariamente lo è in circostanze diverse. L'analisi fin qui condotta ci consente di affermare che lo *stalking*, non sempre, ma molto di frequente nasce nell'ambito di una relazione di coppia: i dati EURES<sup>94</sup>, relativi al Rapporto del 2013, rivelano che il 16,3% delle donne uccise nell'ambito di una relazione di coppia avevano subito minacce; ancora, emerge che nel 54,3% dei casi le minacce erano ricorrenti, e che il comportamento dell'omicida fosse intenzionale e premeditato. Ciò significa che sono molti i casi in cui la donna avrebbe potuto, e di conseguenza avrebbe dovuto essere adeguatamente tutelata. A partire da queste evidenze, tre sono le conclusioni alle quali si può giungere:

- la presenza di reti a tutela delle donne maltrattate ad oggi risulta ancora scarsa.

---

<sup>94</sup> EURES, *L'omicidio volontario in Italia, Rapporto Eures 2013*, Roma, 2013.



- Sussiste un retaggio culturale, il quale porta a ritenere che si debba preservare l'unità della coppia ad ogni costo, indipendentemente dalla qualità della relazione e dal benessere di chi vi fa parte; atteggiamenti siffatti si rivelano complici del comportamento violento dell'aggressore, contribuendo a creare le condizioni per un protrarsi ed intensificarsi della condotta persecutoria.
- Gli strumenti di prevenzione, anche nei contesti in cui i rischi che le donne corrono sono noti, risultano inadeguati a garantire la sicurezza delle vittime di violenza.

La domanda che è doveroso porsi è quindi, come la piaga dello *stalking* debba essere fronteggiata da parte degli operatori coinvolti nei vari ambiti che si occupano del fenomeno. È di fondamentale importanza che il trattamento terapeutico avvenga in parallelo alla messa in atto di strategie pratiche anti-molestie e che si sia compiuto ogni sforzo possibile per mantenere o ristabilire il sostegno sociale delle vittime, al fine di ridurre, il più possibile, gli stress secondari che possono ostacolare la guarigione<sup>95</sup>. Ogni approccio deve tener conto delle specificità del caso concreto e quindi delle caratteristiche rispettivamente di *stalker* e vittima, della precedente relazione sussistente tra i due, del contesto ambientale all'interno del quale si sviluppano le molestie, nonché del rischio individuale e del sostegno offerto dalle agenzie di aiuto<sup>96</sup>. A fronte delle differenti possibilità di tutela, le vittime possono decidere di risolvere il problema, affrontando direttamente lo *stalker*, ovvero possono semplicemente cercare di gestire il loro stato emotivo, rivolgendosi così ad amici e parenti, attuando contestualmente più modalità di *coping*.

Nguyen, Spitzberg e Lee<sup>97</sup>, nel 2012, evidenziano come più è grave la campagna persecutoria subita, maggiori sono le strategie di difesa poste in essere dalle vittime, aumentando di conseguenza gli effetti negativi e la frustrazione qualora non si rivelino efficaci; ciò perché la percezione nella vittima del successo della campagna di sopravvivenza attuata, incide direttamente sul suo livello di traumatizzazione.

Nel 2001, Spitzberg e Cupach<sup>98</sup>, occupandosi di analizzare le strategie di *coping* emerse in più di 50 studi, individuano cinque *clusters* all'interno dei quali ricondurre le diverse modalità di

---

<sup>95</sup> G. D'AIUTO, *Stalking. Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>96</sup> C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, Anno VIII, n.1.

<sup>97</sup> L.K. NGUYEN, B.H. SPITZBERG, C.M. LEE, *Coping with obsessive relational intrusion and stalking: the role of social support and coping strategies*, *Violence and Victims*, 2012, 27(3), 414-433.

<sup>98</sup> B.H. SPITZBERG, W.R. CUPACH, *Paradoxes of pursuit: toward a relational model of stalking-related phenomena*, in J.A. DAVIS (Ed.), *Stalking crimes and victim protection, prevention, intervention, threat assessment and case management*, CRC press, Boca Raton FL, 2001, 97-136.

azione e gestione delle campagne persecutorie da parte della vittima, la quale decida rispettivamente di:

- interagire (*moving toward/with*);
- evitare (*moving away*);
- affrontare/minacciare lo stalker (*moving against*);
- gestire le proprie emozioni (*moving inward*);
- richiedere l'aiuto di terze persone (*moving outward*).

In un loro studio, il quale considerava esclusivamente ipotesi di donne molestate da *ex-partner*, Logan e i suoi colleghi<sup>99</sup>, elaborano una classificazione delle quattro principali modalità di reazione della vittima di *stalking*: lavorare sulla propria situazione psico-emotiva, incrementare la propria sicurezza individuale e sociale, rivolgersi alle agenzie di aiuto formale e informale.

Le ricerche dimostrano che, soprattutto nei casi in cui lo *stalker* non è recidivo, il ricorso a strumenti legali, quali azioni civili o penali, e un intervento tempestivo e deciso da parte delle forze dell'ordine sono in grado di porre fine alle condotte di *stalking* nel 50% dei casi. Ma per rendere davvero efficace il percorso di tutela posto in essere, sono fondamentali i cosiddetti processi di *coping* che le vittime concretamente attuano, molto spesso sulla base dei consigli pratici loro forniti dalle agenzie di aiuto, i quali hanno prevalentemente i seguenti obiettivi:

- interrompere ogni rapporto con lo *stalker*;
- documentare la campagna di *stalking*;
- informare la rete di aiuto non istituzionale;
- chiedere aiuto.

Il punto di partenza fondamentale è quello di chiudere ogni tipo di legame o relazione con il persecutore, evitando così di rafforzare, anche inconsapevolmente, l'intento persecutorio e le condotte dello *stalker*. La vittima deve necessariamente spiegare allo *stalker* con un'unica e chiara comunicazione che non intende più avere contatti con lo stesso, evitando ulteriori successive discussioni di qualsiasi genere e non reagendo più in alcun modo. È in questa prospettiva che la vittima potrebbe essere portata a modificare le proprie abitudini di vita, evitando per esempio luoghi abitualmente frequentati dallo *stalker*, modificando il normale percorso casa-lavoro, arrivando alla decisione estrema di cambiare indirizzo e persino città. Qualora poi la vittima intenda procedere per via legali, è importante procedere ad una puntuale documentazione e ad una precisa descrizione delle

---

<sup>99</sup> T.K. LOGAN, J. COLE, L. SHANNON, R. WALZER, *Partner stalking. How women respond, cope and survive*, Springer, New York, 2006.

condotte che hanno costituito la campagna persecutoria. Ciò poiché così per la vittima sarà più semplice avere elementi a sostegno della propria querela e per il sistema giudiziario giungere ad un vero e proprio procedimento legale<sup>100</sup>. È utile, infine, che le persone più vicine alla vittima, quali familiari, amici, ma anche colleghi di lavoro, creino una rete difensiva, non soltanto a sostegno della stessa, ma volta ad evitare e prevenire ulteriori occasioni di contatto con lo *stalker*. La comunicazione a terze persone della situazione persecutoria è funzionale a far sì che quest'ultime non rivelino informazioni riservate (relative alla vittima) allo *stalker*, nonché ad evitare che esse stesse subiscano molestie diventando così vittime secondarie dello stesso persecutore.

Nel 2005, Kamphuis ed Emmelkamp<sup>101</sup>, propongono un modello di intervento terapeutico sulle vittime, il quale è articolato in due fasi; nei casi di *stalking* passato si applica soltanto la seconda fase. Nella prima fase è opportuno iniziare il processo di cura con la psico-educazione sullo *stalking*, sulle probabili reazioni dello *stalker* e sulle prevedibili conseguenze psicologiche delle vittime; la vittima, inoltre, viene invitata a cercare un sostegno sociale e legale. In seguito, sulla base delle risposte riscontrate, si predispone la strategia più adeguata al caso per affrontare il problema. La vittima, durante il periodo in cui è sottoposta alle molestie, subisce una modifica delle proprie convinzioni di base, il suo equilibrio fisico e psichico viene fortemente messo alla prova; perciò, viene prestata una particolare attenzione ai suoi comprensibili sentimenti di vendetta. Ella ha provato ansia, è estremamente vulnerabile e non percepisce più come sicuro l'ambiente in cui vive, in quanto è stata esposta per lungo tempo alla paura di subire un'aggressione da un momento all'altro; nei casi di *stalking* tra *ex-partners* è possibile pensare ad un incontro tra i due, anche se la vittima deve essere istruita a non incontrare mai da sola lo *stalker*.

Nella seconda fase del trattamento la terapia è orientata soprattutto all'elaborazione emotiva degli episodi di *stalking*, affrontando i sintomi post-traumatici, i disturbi ansiosi e la depressione, che possono permanere anche una volta che lo *stalking* è terminato. Alla terapia cognitiva, quindi, la quale è finalizzata a ricostituire le convinzioni patologiche che minacciano il funzionamento delle vittime di *stalking*, può essere utile accostare degli interventi comportamentali, compiti di esposizione graduale e di desensibilizzazione, (quali potrebbero essere per esempio riprendere un'attività precedentemente interrotta a causa delle molestie). Nei casi in cui la vittima sviluppa delle vere e proprie patologie di tipo psichiatrico può essere necessario integrare una farmacoterapia, basata sull'utilizzo di antidepressivi di nuova generazione, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), i

---

<sup>100</sup> C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, Anno VIII, n.1.

<sup>101</sup> J.H. KAMPHUIS, P.M. EMMELKAMP, *20 Years of Research into Violence and Trauma: Past and Future Developments*, *Journal of Interpersonal Violence*, 2005, n.20, 167-174.

quali sembrano efficaci anche nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress. Infine, la vittima può trarre beneficio dalla condivisione della propria esperienza all'interno dei gruppi di auto-aiuto, in quanto ciò può contribuire a ridurre il sentimento di isolamento, portandola così a sentirsi compresa<sup>102</sup>. Così come per le vittime dirette, anche per le vittime secondarie il tema della sicurezza è di primaria importanza, per questo, può essere raccomandabile un intervento di *counselling* individuale.

Baldry e Ferraro<sup>103</sup> scrivono che: “gestiti in tempo e con efficacia i casi di *stalking* possono risolversi, riducendo così i danni psicofisici sulla vittima e scongiurando la recidiva del reo”. A questo fine nel nostro paese esistono dei presidi *antistalking*: i servizi sul territorio in collaborazione con la Polizia Giudiziaria rappresentano una risposta efficace per l'aiuto alle vittime. In particolare, l'Associazione Differenza Donna gestisce lo Sportello *Antistalking* Astra, situato presso il Centro per le donne in difficoltà della provincia di Roma.

Lo Sportello *Antistalking* Astra si occupa di fornire una serie di servizi, i quali principalmente sono dirette alle vittime, ma non solo, in quanto possono rivolgersi anche agli autori degli atti persecutori. Si tratta di prestazioni tra le quali rientrano:

- il *counselling* psicologico;
- la consulenza e l'assistenza legale per le vittime;
- il sostegno psicologico, soprattutto per la fase nelle quali si richiede la collaborazione della vittima alla raccolta delle prove;
- la valutazione del rischio di recidiva e di *escalation*. Per i casi di *stalking* tra *ex partners* viene utilizzato il metodo “THAIS” (*Threat Assessment of Intimate Stalking*) e il “SARA” (*Spousal Assault Risk Assessment*);
- il monitoraggio dei casi attraverso studi di *follow-up* per la verifica dell'efficacia dei vari percorsi giudiziari ed extra-giudiziari intrapresi;
- il contatto diretto con lo *stalker* al fine di informarlo circa i rischi relativi alla condotta posta in essere, proponendogli dei percorsi di sostegno e di elaborazione dei suoi problemi;
- la promozione di percorsi di formazione ed aggiornamento.

Inoltre, su iniziativa di Baldry e del consigliere Fabio Roja è stata predisposta una Agenda *Antistalking* Alba, ossia un'agenda svincolata dall'anno solare dove la vittima annota giorno dopo giorno, con l'indicazione dell'orario e del luogo, gli episodi di *stalking* accaduti, specificando

---

<sup>102</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>103</sup> A. BALDRY, E. FERRARO, *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Edi-ermes, Cse, Torino, 2008(nuova edizione riveduta e aggiornata 2010).

l'eventuale presenza di terze persone, le loro paure, e i loro stati d'animo. Si tratta di uno strumento straordinariamente utile in quanto consente alle vittime di monitorare le persecuzioni subite, di rilevare le proprie ricadute psichiche, nonché di raccogliere informazioni preziose per le forze dell'ordine, i servizi del territorio, e per l'autorità giudiziaria; tutto ciò allo scopo di mettere in atto iniziative e risposte concrete per la gestione dei casi di *stalking*<sup>104</sup>.

A livello nazionale, vi sono stati anche altri tentativi da parte delle istituzioni di predisporre degli strumenti efficaci a tutela delle vittime di *stalking*. L'Adoc Marche<sup>105</sup>, in collaborazione con la Regione Marche, ha realizzato una guida che offre dei consigli da seguire quando ci si rende conto di essere vittima di *stalking*. La guida si concentra prevalentemente sulla spiegazione delle modalità di gestione dei tentativi di contatto dello *stalker*, nonché di informare circa gli accorgimenti da adottare per aumentare la propria sicurezza.

Ancora, l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (Aipc), fondata a Roma nel 2001, e dal 2004, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio, caratterizzata da multidisciplinarietà e da specifiche esperienze in ambito psicologico, giuridico, e forense, (esperienze acquisite anche grazie alle molteplici collaborazioni con organizzazioni sindacali delle Forze dell'Ordine, Atenei italiani ed internazionali), con i suoi dipartimenti denominati "Osservatorio Nazionale *Stalking*" (fondato nel 2002) e "Centro Presunti Autori di violenza e *stalking*" (fondato nel 2007), è stata la prima ad applicare strumenti di misurazione scientifici validati e standardizzati in Italia e tecniche psico-corporee che hanno l'obiettivo di rendere più efficace il trattamento applicato alle persone violente. L'Aipc accoglie centinaia di persone (prevalentemente uomini) a seguito di una denuncia/querela o ammonimento, le quali vengono ristrette in alcune case circondariali e seguite in un percorso psicoterapeutico. L'obiettivo è rispondere in modo efficace alle urgenze associate alla prevenzione di violenze e persecuzioni, soprattutto nella difficile fase della separazione. L'Osservatorio, inoltre, mette a disposizione lo Sportello di ascolto telefonico. Il centro specialistico fornisce il suo supporto a singoli individui, coppie e famiglie con problemi nelle relazioni interpersonali con percorsi brevi e risolutivi per affrontare ogni tipo di complicazione relazionale: dalla fase iniziale a quella della separazione, in caso di violenza e *stalking*<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

<sup>105</sup> ADOC Marche, *Stalking: conoscerlo per difendersi!* Breve manuale realizzato da ADOC Marche nell'ambito del progetto *Stalking: Insieme Contro*, 9.

<sup>106</sup> OSSERVATORIO NAZIONALE *STALKING*, <https://www.stopstalkingitalia.it/stalking/osservatorio-nazionale-stalking/>.

Infine, nel 2003, su iniziativa di un gruppo di studiosi europei, tra cui psichiatri, criminologi, medici legali e giuristi, è stato costituito Il *Modena Group on Stalking*: si tratta di un gruppo multidisciplinare europeo, il quale per primo si è occupato di questo fenomeno, attraverso un'intensa attività di ricerca condotta in una prospettiva internazionale. Il centro di coordinamento ha sede presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, ma gli studiosi provengono da diversi paesi, tra cui Italia, Belgio, Inghilterra, Olanda, Slovenia e Spagna.

## 5. La relazione tra *stalker* e vittima: il malinteso

Un campo di riflessione e indagine, che non si è ancora avuto modo di esaminare, e che merita un approfondimento, è l'analisi del tipo o dei tipi di relazione che il comportamento di molestie assillanti è in grado di creare e a partire dai quali la campagna di persecuzioni prende le mosse. È evidente come alla base dello *stalking* si ponga una difficile dinamica relazionale: un esempio è quello della rottura di un rapporto di natura sentimentale, alla luce della frequenza di situazioni di questo genere nella nostra epoca, indice di una crescente instabilità e provvisorietà dei rapporti interpersonali<sup>107</sup>. “La scelta unilaterale di terminare un legame pone colui che decide di allontanarsi in una potenziale situazione di rischio: chi subisce la fine del rapporto prova un senso di smarrimento, che potrebbe tramutarsi in ira e frustrazione e d'altro canto, l'*ex partner* è colpito dal sentimento di colpa. In questo particolare contesto, lo *stalking* si configura come una sorta di lacuna tra condotte tradizionali in declino (come l'istituzione matrimoniale e il tradizionale ruolo della donna) e valori storicamente più recenti (come la consolidata indipendenza femminile nella società moderna); di conseguenza sono le donne a confrontarsi con i maggiori pericoli di vittimizzazione”<sup>108</sup>. Considerando, ancora, la dinamica relazionale che dà vita al fenomeno dello *stalking*, ciò che contribuisce certamente ad una sua massiccia diffusione è la nuova tendenza a pubblicare la sfera più intima e privata dell'individuo, nonché la promiscuità diffusa tra soggetti pressoché sconosciuti; quest'ultima intesa quale mescolanza e varietà dei rapporti che sorgono ogni giorno tra soggetti che si conoscono solo superficialmente<sup>109</sup>. Nonostante lo *stalking* nasca a partire da un rapporto conflittuale tra lo *stalker* e la sua vittima, tra i due si viene in ogni caso a creare una relazione di natura intima: “la relazione

---

<sup>107</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, 14.

<sup>108</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III.

<sup>109</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, 14.

vittima-persecutore è contraddistinta da una complementarità rigida, che genera un incastro all'interno del quale la vittima non può modificare la sua posizione rispetto al persecutore; la vittima acquisisce una funzione passiva, di sottomissione; al contrario lo *stalker* riveste un ruolo attivo, dominante”<sup>110</sup>.

Cupach e Spitzberg, analizzando dal punto di vista psicologico la natura relazionale del fenomeno, arrivano ad affermare che il persecutore e il perseguitato siano legati da un “incastro relazionale”, dove le motivazioni e gli obiettivi dello *stalker* risultano essere distorte e la vittima non è in grado di affrontare le molestie e le minacce che diventano assillanti; tale incapacità potrebbe essere dovuta a una personalità insicura, dipendente e ansiosa di quest'ultima<sup>111</sup>. I due membri della coppia diventerebbero così co-dipendenti, al punto tale che il *partner* sano si impegna con tutte le sue forze nel tentativo di curare l'altro dalla sua malattia, accettando quindi anche eventuali abusi e maltrattamenti. All'interno di questa dinamica i ruoli rivestiti da *stalker* e vittima tendono ad immobilizzarsi e la relazione assume una connotazione simbiotica. In definitiva, come accade per molti altri fenomeni socialmente complessi, ciò che determinerebbe la dinamica delle condotte di *stalking*, non sarebbero le caratteristiche personali e peculiari, singolarmente considerate, rispettivamente di autore e vittima, quanto piuttosto, ciò che potrebbe essere definito come un “sistema emergente”, (certamente disfunzionale), il quale a sua volta nasce dall'interazione tra le caratteristiche dei due soggetti coinvolti.

In una prospettiva fenomenologica-esistenziale possiamo guardare allo *stalking* come ad una relazione Io–Esso, dove entrambi i membri della diade contribuiscono, in funzione del soddisfacimento di bisogni personali, al mantenimento della stessa. L'uno si relaziona all'altro non in quanto Tu ma in quanto Esso, l'altro, dal canto suo, si vive in quanto Esso, ovvero oggetto e non soggetto, il cui senso nel mondo si struttura nel soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative altrui. Nell'utilizzare i termini Io–Tu e Io–Esso si fa riferimento al principio dialogico espresso da Martin Buber (1993) nella sua opera più famosa. Di primo acchito, si potrebbe essere indotti a pensare che la relazione Io-Tu alluda ai rapporti con gli altri uomini e la relazione Io-Esso si riferisca invece a quelli con le cose inanimate. In realtà la questione è più complessa, in quanto l'Esso può comprendere anche un Lui o una Lei reificati, ovvero trasformati in oggetto dall'Io. La relazione Io-Tu esige

---

<sup>110</sup> P. SIRACUSANO, *Stalking: un'oscura e complessa circolarità*, RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE, 2009, n.29, 87-110.

<sup>111</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

un'apertura totale dell'Io, esponendosi quindi anche al rischio del rifiuto, quello che lo *stalker* non tollera<sup>112</sup>.

È inoltre utile considerare il fatto che nei casi di molestie assillanti esiste un elemento permissivo, generatore e dinamico: si tratta nello specifico della disparità di percezione tra molestatore e molestato nel corso della campagna delle molestie circa il significato e l'intensità della relazione in atto, da cui discende il più delle volte anche la difficoltà del molestatore di riconoscere l'inappropriatezza e la non-liceità dei suoi comportamenti<sup>113</sup>. Per questo lo *stalking* può essere definito come una patologia della relazione e della comunicazione sotto due aspetti; sotto un primo profilo si potrebbe parlare di un "malinteso" originario sul significato della relazione, a partire dal quale prende avvio la condotta persecutoria. Nella maggior parte dei casi il malinteso originario è evidente, come quando ad attuare le molestie sia un *ex partner* che non accetta la fine di una relazione, ovvero nel caso del soggetto erotomane, il quale è incapace di avere una corretta percezione delle regole del comportamento e dei significati di reciprocità. Diversi studiosi, analizzando molteplici casi di *stalking*, hanno evidenziato come lo stesso possa essere definito quale patologia del sofisticato complesso di comportamenti comunicativi del corteggiamento, facilitato dalle scarse competenze sociali del corteggiatore-futuro *stalker*. Risultano pertinenti le osservazioni di Davis e Chipman, i quali fanno notare come molti casi di *stalking* amoroso, sviluppatosi in ambito lavorativo, siano nati a partire da condizioni di ambiguità, caratterizzate da rapporti tra colleghi di lavoro che spesso tendono a sconfinare nella frequentazione sociale: da qui la possibilità del malinteso. Quest'ultimo, ancora, può essere alimentato dall'utilizzo di strumenti quali telefoni, *e-mail*, *chat-line*, che possono far percepire allo *stalker*, (in modo del tutto falsato), una maggiore vicinanza e un senso di intimità con la vittima; ma il malinteso originario può configurarsi anche nelle ipotesi in cui lo *stalker* inizia a perseguitare la vittima, molto spesso un professionista (*helping professions*), in quanto ritiene di aver subito un torto e intende così vendicarsi. In questi casi non necessariamente il persecutore è affetto da una patologia psicotica, ma non è comunque in grado di cogliere la distinzione tra rapporto personale e ruolo professionale dell'interlocutore.

Affinché si possa parlare di *stalking* è poi necessario che accanto al malinteso originario si aggiunga il cosiddetto malinteso circa i limiti della relazione stessa, poiché il molestatore invade in

---

<sup>112</sup> L. SERAGUSA, *Stalking: chiavi di lettura e incastrati relazionali*, SIM CARABINIERI, sindacato militare carabinieri, dipartimento di salute e benessere, 24 NOVEMBRE 2020, in: <https://www.simcarabinieri.it/stalking-chiavi-di-lettura-e-incastrati-relazionali/>.

<sup>113</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7, 434-452.



modo intrusivo e assillante la vita privata della vittima<sup>114</sup>. L'aggressore deve quindi compiere attività che si pongono al di là di un limite individuabile a livello personale e sociale, ossia quello della "privacy": il superamento di questo limite rappresenta una soglia cruciale nei rapporti di *stalking*, e le prime reazioni della vittima portano molto spesso ad un rinforzamento del comportamento molesto. La vittima inizialmente è portata a spiegare "civilmente" allo *stalker* il motivo per cui ritiene inappropriato il suo comportamento, non rendendosi conto che ciò rappresenta comunque una forma di riconoscimento e risposta alla comunicazione del molestatore. La situazione è ancora più delicata nei casi di vittime *ex-partners* dei molestatore, in quanto la storia passata, l'affetto e il precedente legame, spesso la presenza di figli in comune, fa sì che la persona molestata accetti di avere un confronto con il molestatore, premiando inconsapevolmente la modalità di interazione intrusiva e non desiderata. Anche nell'ambito dello *stalking* ai danni di professionisti o terapeuti, i tentativi di quest'ultimi di gestire con la negoziazione le condotte persecutorie al fine di salvare il rapporto terapeutico, il più delle volte finiscono per aggravare la situazione a causa degli ulteriori fraintendimenti che possono nascere a partire da un accogliente atteggiamento iniziale<sup>115</sup>. Può accadere che l'attenzione dello specialista nei confronti del paziente venga da quest'ultimo percepito come una sorta di interesse amoroso, scatenando in lui una forma di dipendenza dal rapporto e un bisogno di controllo; ovvero si può verificare un rovesciamento dei ruoli, in base al quale lo *stalker* si sente egli stesso perseguitato dal terapeuta, impegnato semplicemente nel tentativo di curarlo. Nelle situazioni sopra riportate, il professionista che subisce le molestie, non teme soltanto per la sua sicurezza, ma prova un senso di inadeguatezza e di frustrazione per non essere stato in grado di gestire con successo la relazione terapeutica, nonché un senso di colpa scaturito dal dubbio di non avere agito in modo adeguato.

L'insistenza e l'invasione dello *stalker* nascono dalla sua difficoltà nel riconoscere il pensiero e i bisogni dell'altro, a causa di importanti deficit di funzionamento dell'Io. La maggior parte delle volte egli è una persona con un senso del Sé fragile ed instabile, non in grado di tollerare la frustrazione secondaria alla perdita, un soggetto insicuro che adotta modalità narcisistiche e sadiche di grandiosità e prepotenza per tentare l'autoaffermazione, intimamente assai problematica ed incerta<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III - n.1.

<sup>115</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7, 434-452.

<sup>116</sup> P. MARTUCCI, R. CORSA, *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, anno III - n.1.

## 5.1 Le fasi dello *stalking*

Una delle peculiarità strutturali dello *stalking* è quella di essere un fenomeno che si protrae per un certo lasso di tempo, ed è proprio la durata nel tempo dell'attività persecutoria che la rende idonea ad incidere in modo profondo nell'intimità della vittima, al punto da annientarne completamente la libertà e l'autostima.

Ogni caso di *stalking* è diverso rispetto ad un altro. Ciò nonostante, è possibile affermare che le varie tappe e dinamiche del fenomeno sono le medesime qualunque sia la tipologia di *stalker* e di vittima<sup>117</sup>. Questo poiché si tratta di un fenomeno che dà vita ad una situazione conflittuale estrema, la quale non si presenta come fissa e stabile, ma come tutti i conflitti, si caratterizza per il fatto di subire una costante evoluzione dinamica. Anche lo *stalking*, quindi, similmente ad altri fenomeni, quali per esempio il *mobbing* ovvero lo *straining*, progredisce secondo fasi successive e relativamente prevedibili.

Ege<sup>118</sup>, in particolare relativamente allo *stalking*, ha elaborato un modello teorico di sviluppo organizzato in quattro fasi: in queste quattro fasi l'individuo, (lo *stalker*), prende il ruolo di un camaleonte con caratteristiche psico-affettive immature, ed è molto difficile poter inquadrare la sua personalità<sup>119</sup>.

Passando all'analisi del modello Ege a quattro fasi, esso si presenta articolato secondo questa progressione:

- la relazione conflittuale: la prima fase sarebbe all'origine dell'attività criminale ed è quella in cui si sviluppa una relazione emotiva conflittuale derivante da un legame precedentemente interrotto o terminato, oppure a causa di un rapporto intensamente desiderato dallo *stalker* ma non accettato dalla vittima. Lo *stalking*, quindi, non nasce per caso, e nella maggior parte dei casi, lo *stalker* conosce bene la sua vittima a ragione della precedente relazione con la stessa; in altri casi, nei quali non vi sia stato un precedente contatto tra *stalker* e vittima, il persecutore raggiunge il suo obiettivo di conoscere il più possibile la sua vittima attraverso un'intensa attività di raccolta di informazioni sul suo conto. L'evento iniziale nel ciclo delle molestie è individuato da Meloy nella creazione di una fantasia narcisistica di legame speciale con un oggetto idealizzato e/o superiore, basata su pensieri consci (di essere amato, di amare, di

---

<sup>117</sup> A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking aspetti giuridici e psicologici*, Giuffrè editore, 2012.

<sup>118</sup> H. E GE, *Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005.

<sup>119</sup> A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking aspetti giuridici e psicologici*, Giuffrè editore, 2012, 74.

condividere il destino con una particolare persona). Si tratta di pensieri presenti anche in individui normali, che sono alla base dell'amore e possono culminare in una relazione stabile. Tuttavia, mentre la persona normale di fronte ad un rifiuto da parte dell'altro si ritira, il futuro *stalker*, a causa del suo narcisismo patologico, è particolarmente sensibile al rifiuto e ai sentimenti di vergogna e umiliazione che vi si accompagnano. Per evitare queste emozioni intollerabili si difende con rabbia e svalutando l'oggetto<sup>120</sup>.

- Le azioni continuative e persecutorie: questa seconda fase è una diretta conseguenza della precedente, in quanto ha origine dalla frustrazione dell'agente per il fatto di essere rifiutato dalla vittima, la quale si presenta come inaccessibile o impossibile da colpire efficacemente. Lo *stalker* si rende conto di non essere in grado di realizzare le sue intenzioni, e percepisce questa incapacità come una sorta di sconfitta personale dalla quale intende riscattarsi: nel momento in cui comincia a maturare un sentimento di vendetta e risentimento egli passa dalle semplici intenzioni alle vere e proprie azioni, dando vita allo *stalking*, al fine di scaricare sulla vittima l'ansia e la tensione interiore che prova a causa del fatto di non essere ricambiato. È in questo momento che lo *stalker* perde l'aderenza alla realtà e si manifesta tutto il suo narcisismo, ossia l'amore spasmodico che egli prova nei confronti della propria persona, e la sua totale assenza di empatia nei confronti dell'altro.
- Le conseguenze psico-fisiche della vittima: il presentarsi di disagi di natura psicosomatici nella vittima in conseguenza della pressione subita, (quali per esempio insonnia, ansia, perdita dell'appetito, bulimia nervosa, irritabilità, ritiro sociale, crollo dell'autostima, etc.), rappresenta un'altra caratteristica tipica di tutti i conflitti. All'inizio della campagna di condotte persecutorie si tratta generalmente di segni di allarme che il corpo manda nel momento in cui la pressione supera il limite della tollerabilità, ma nel momento in cui lo *stalking* si intensifica, anche i sintomi tendono a cronicizzarsi fino al punto di arrivare ad integrare vere e proprie patologie. La velocità con la quale la vittima riesce a rimettersi è inversamente proporzionale alla durata delle molestie, nel senso che più la persecuzione messa in atto dallo *stalker* è breve, più il recupero della vittima sarà rapido.
- Lo scontro finale: nella maggior parte dei casi di *stalking* questa fase è caratterizzata da uno scontro in ambito legale, nel momento e nel caso in cui la vittima decida di rivolgersi alle istituzioni per tutelarsi, poiché l'epilogo fisico e distruttivo rimane a livello puramente ideativo

---

<sup>120</sup> ACQUADRO MARAN D., PRISTERA' V., VARETTO A., ZEDDA M., *Stalking: aspetti psicologici, Psicologia a confronto*, Anno IV, n.2, ottobre 2010.

tanto per la vittima, quanto per il carnefice. Tuttavia, non sono rari i casi nei quali si verifica un finale tragico in cui lo *stalker* persevera nel suo intento, intensificando ulteriormente le condotte intrusive, arrivando allo stupro, alle aggressioni e alle violenze fisiche, fino al gesto estremo dell'omicidio. Questo è dovuto alla continua non accettazione delle sue attenzioni e della sua presenza nella vita della vittima, la quale innesca nello *stalker* un senso di insoddisfazione che lo porta ad acuire le modalità esecutive della condotta. Questa fase, inoltre, molto spesso risulta essere costituita da reazioni esasperate della vittima, che rendono necessario l'intervento di psicologi, psichiatri e medici legali, ossia di professionisti, i quali si occupano di svolgere le operazioni peritali su vittima e *stalker* per conto di magistrati e avvocati.

## CAPITOLO II

### PROFILI GIURIDICI DELLO *STALKING*: ANALISI DELL'ART. 612 *BIS* C.P.

#### 1. *Ratio* della normativa: un confronto comparatistico

L'art. 612 *bis* del Codice penale nel disciplinare il reato in questione si esprime nei seguenti termini “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

“Trattasi di fattispecie, attesa, introdotta dal D. lg. n.11/2009 (conv. in L. n. 38/2009) che allinea la normativa italiana a quella di molti altri paesi nella lotta contro il diffuso fenomeno dello *stalking*, consistente in comportamenti seriali, omogenei o eterogenei, intrusivi ed ossessivi, che si traducono in un autentico tormento per le vittime [...]; fattispecie, che colma una lacuna, perché prima della sua entrata in vigore la giurisprudenza era costretta a ripiegare, di volta in volta, sulla contravvenzione sulle molestie (art. 660) o sui delitti di ingiuria, di atti osceni, di violenza privata, che lasciavano scoperta, però, tutta la ricca serie di atti persecutori in sé penalmente irrilevanti o, comunque, insufficientemente sanzionati e inadeguati sotto il profilo preventivo”<sup>1</sup>.

È però doveroso precisare che la fattispecie sopra citata non esaurisce la disciplina “anti-*stalking*”: il legislatore, infatti, ha anche potenziato la tutela “preventiva” della vittima degli atti persecutori introducendo l'istituto dell'“ammonimento” (art. 8 d.l. n. 11 del 2009), ha provveduto ad arricchire il catalogo delle misure cautelari personali prevedendo la nuova misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 9 d.l. n. 11 del 2009, che ha introdotto il nuovo art. 282 *ter* c.p.p.), e ha prolungato fino ad un anno (contro i precedenti sei mesi) la durata massima dell' “ordine di protezione” del giudice civile<sup>2</sup> (art. 10 d.l. n.11 del 2009).

---

<sup>1</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 358.

<sup>2</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', G. Giappichelli Editore, 2009, 230.

Nonostante sia contenuta in un decreto legge la disciplina in questione è il risultato di una lunga attività parlamentare, avviata nella legislatura precedente, e che già in quella sede aveva raccolto un ampio consenso tra le opposte forze politiche. Il Governo, infatti, attraverso l’emanazione del d.l. n. 11 del 2009, non ha fatto altro che riprodurre il testo del disegno di legge C1440 (“*misure contro gli atti persecutori*”), approvato, pressoché all’unanimità, dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2009 e successivamente trasmesso al Senato.

Si è, quindi, preferito il metodo della decretazione d’urgenza; scelta discutibile in un ambito come quello del diritto penale, in quanto manchevole della necessaria ponderazione degli interessi in gioco nell’assemblea parlamentare e di una riflessione idonea circa l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice. Non è inoltre possibile affermare che nella materia in esame si configurassero le esigenze di urgenza, proprie della decretazione d’urgenza, alla luce del fatto che una serie di comportamenti riconducibili alla nuova fattispecie potevano già essere sanzionati ricorrendo a fattispecie penali esistenti, pur se lacunose ed insufficienti<sup>3</sup>.

Sul piano dell’opportunità, pertanto, sarebbe risultato preferibile il ricorso alla legislazione ordinaria; onde evitare che un possibile sindacato di tipo politico sull’attività legislativa del Governo potesse investire il carattere di urgenza del decreto-legge introduttivo, rischiando di vanificare gli interventi eseguiti in caso di accoglimento di una ipotetica censura di incostituzionalità. Carattere che, nonostante il richiamo contenuto nello stesso titolo dell’atto normativo, sembra davvero fortemente discutibile proprio in riferimento al delitto che ci occupa, privo di qualsiasi ragione straordinaria che possa giustificare il ricorso all’art. 77 cost.<sup>4</sup>.

L’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una specifica norma incriminatrice degli atti persecutori, anche al fine di prevenire l’ulteriore progressione criminosa, spesso destinata a sfociare nell’uccisione della vittima, è ben espressa dalle considerazioni sottese all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione riesame, del 6 aprile 2009, n.347; trattasi di una delle prime pronunce ad applicare la norma di cui all’art. 612 *bis* c.p. Il tribunale osserva sul punto che “al fine di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all’art 612 *bis* c.p.”<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 3-4.

<sup>4</sup> G. MONTANARA, *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

<sup>5</sup> F. RESTA, *Il delitto di stalking verso un nuovo habeas corpus per la donna?*, *Giurisprudenza di Merito*, 2009, 7-8, 1929.

Tuttavia, sono emerse incertezze in merito alla necessità di elevare lo *stalking* a figura autonoma e specifica di reato, soprattutto alla luce del fondamentale principio del diritto penale quale *ultima ratio* di tutela. Gran parte della dottrina, infatti, in particolare quella più legata a detto principio da un punto di vista culturale, obietta l'effettiva necessità di introdurre un'incriminazione *ad hoc*; in primo luogo poiché la condotta dello *stalker* avrebbe potuto essere coperta dalle tradizionali fattispecie codicistiche (molestie, ingiuria, violenza privata, lesioni, etc....), e, in secondo luogo, poiché si tratterebbe di un reato difficile da definire in modo sufficientemente preciso, in quanto caratterizzato da una notevole varietà di possibilità di manifestazione fenomenica<sup>6</sup>.

La normativa italiana in materia è poi stata aggiornata ad opera del d.l. 1.7.2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n.94 ma, soprattutto attraverso l'emanazione del d.l. 14.8.2013, n.93, intitolato "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito, con modificazioni dalla l. 15.10.2015, n.119. Attraverso la decretazione d'urgenza, è stato attuato un intervento normativo volto "ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica", con l'obiettivo di limitare "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato"<sup>7</sup>.

Tale modifica apportata al testo originario della norma in questione, è intervenuta in seguito alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la l. n.77 del 27.06.2013. Trattasi di un accordo comunitario, il quale ad oggi rappresenta lo strumento più avanzato di contrasto al fenomeno della violenza, di protezione delle vittime e di repressione delle condotte criminose degli autori, oltre ad essere un importante riferimento normativo internazionale in tema di *stalking*.

Il reato in questione, inoltre, è stato coinvolto dalla riforma operata attraverso la legge del 19.07.2019 n.69, il c.d. Codice rosso, il quale ha previsto numerose modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, e le cui disposizioni sono finalizzate ad assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La nuova legge si caratterizza per un inasprimento sanzionatorio; nel reato di atti persecutori, infatti, i limiti edittali vengono modificati da 6 mesi-5anni a 1 anno-6anni e 6 mesi.

---

<sup>6</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 216.

<sup>7</sup> Decreto-legge 14.08.2013, n.93.

È interessante sottolineare il fatto che la novella legislativa che ha introdotto il reato di *stalking* in Italia è stata fin da subito sottoposta ad una serie di critiche; infatti, fattori quali l'imprecisa descrizione dell'azione, l'utilizzo improprio della terminologia della causalità naturalistica e l'individuazione di pseudo-eventi/situazioni finali sfumati, molto eterogenei tra loro, hanno contribuito a far emergere dubbi circa la compatibilità costituzionale della norma in esame.

In particolare, la questione sollevata riguardava la compatibilità dell'art. 612 *bis* c.p. con il principio di determinatezza della fattispecie espresso dall'art. 25 Cost. In proposito, il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza depositata in data 24 giugno 2013 (r. o n. 284 del 2013), sollevava la questione di fronte alla Corte costituzionale, sostenendo che il legislatore non avesse indicato in maniera sufficientemente precisa il *minimum* della condotta persecutoria temporalmente necessaria e sufficiente per integrare gli estremi della fattispecie penalmente rilevante. Veniva lamentata, inoltre, la vaghezza circa la nozione di "perdurante e grave stato di ansia o di paura" (con cui viene definito uno dei tre eventi alternativi), la difficoltà nello stabilire quando potesse considerarsi "fondato" il timore previsto dal secondo evento alternativo, e, ancora, l'elasticità del concetto di "abitudini di vita", la cui alterazione è richiesta per l'integrazione del reato.

La giurisprudenza costituzionale aveva già precisato che, al fine di valutare il rispetto del principio di determinatezza "occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce"<sup>8</sup>.

Chiamata, quindi, a pronunciarsi circa la compatibilità della fattispecie ex art. 612 *bis* c.p. con l'art. 25 della Costituzione, la Consulta si esprime nei seguenti termini:

"L'art. 612 *bis* c.p., nella parte in cui impone che le condotte poste in essere dal reo siano reiterate e tali da provocare nella vittima uno stato perdurante e grave di ansia e paura, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita non contrasta con il principio costituzionale di tassatività e determinatezza di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Ed infatti, adottando un metodo di interpretazione integrato e sistemico, il giudice potrà accertare sia la intelligibilità del precetto, sia la verificabilità del fatto nella realtà dei comportamenti sociali. In particolare, il concetto di reiterazione, utilizzato nella norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia, le quali devono anche essere idonee

---

<sup>8</sup> Da ultimo, Corte Cost. sentenza n.282 del 2010.



a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla disposizione. Quanto al perdurante e grave stato di ansia e di paura e al fondato timore per l'incolumità, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Infine, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo"<sup>9</sup>.

Il Giudice delle leggi, escluse così da subito che si fosse in presenza di una violazione del principio di determinatezza, in quanto la valutazione deve essere condotta con un metodo di interpretazione integrato e sistemico volto ad accertare, da una parte, la intellegibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall'altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali<sup>10</sup>.

Passando ad analizzare la disciplina riservata allo *stalking* negli ordinamenti stranieri, si ricorda come, a livello internazionale, fu la California il primo stato ad occuparsi del fenomeno in questione, attraverso l'emanazione del *Driver's Privacy Protection Act* (DPPA), in seguito ai molteplici episodi di molestie e persecuzioni, principalmente ai danni di personaggi pubblici nei primi anni 90. Successivamente il reato di *stalking* venne introdotto in numerosi altri stati americani. La legge californiana descrive in questi termini la fattispecie "chiunque volontariamente, intenzionalmente e ripetutamente segue o volontariamente molesta un'altra persona e pone in essere una minaccia credibile al fine di fare ragionevolmente temere l'altra persona per la sua sicurezza o per la sicurezza della sua famiglia è colpevole del reato di *stalking*"<sup>11</sup>.

È quindi prima di tutto necessario che il molestatore agisca volontariamente (*harasses*); affinché si integri la fattispecie è poi indispensabile il compimento di due o più atti in un breve lasso di tempo, posti in essere in modo continuativo e con finalità persecutorie (*course of conduct*). Infine, deve configurarsi una minaccia, la quale, a prescindere dalle modalità attuative, deve risultare credibile (*credible threat*).

Nel 1994, il Control *Violent Crime and Law Enforcement Act*, approvato dal Congresso, introduce alcune disposizioni relative allo *stalking*, il quale viene previsto come reato di natura

---

<sup>9</sup> Corte Cost., sentenza n.172 del 11.06.2014, in *De Jure*.

<sup>10</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 36.

<sup>11</sup> California Penal Code, Sect 649,9 *Stalking*.

interstatale, consentendo così di perseguire la fattispecie a prescindere dal luogo della condotta e di verificaione dell'evento di molestia/minaccia.

In seguito all'esperienza statunitense, anche il Canada inserì il reato di "molestia criminale" (*Criminal Harrassement*) nel suo *Criminal Code*; ancora, nel 1994, l'Australia emanò una legge contro lo *stalking* e le violenze domestiche, la quale non prevede l'onere per la vittima di dimostrare il danno arrecatole dallo *stalker*.

È opportuno evidenziare come la disciplina dello *stalking* abbia nei paesi di *common law* delle caratteristiche comuni: viene prevista una norma penale generale con la definizione del reato e le pene non sono particolarmente severe; la vittima può richiedere all'autorità competente un *injuntion*, ossia una forma di diffida rivolta allo *stalker* in caso di realizzazione della condotta, ovvero di fondato *fumus* di realizzazione della stessa; infine, viene prevista un'aggravante nel caso in cui non venga rispettata l'*injuntion*<sup>12</sup>.

A livello europeo, invece, emerge come molteplici Paesi si siano dotati di una normativa in materia, anteriormente all'introduzione del reato di *stalking* in Italia.

La Gran Bretagna, per esempio, già nel 1997, approvava il *Protection from Harassment Act*, attraverso il quale vengono incriminate due diverse modalità di manifestazione del fenomeno: l'*harassment*, ossia le molestie, e il *putting people in fear of violence*, ossia il provocare in qualcuno la paura di violenze<sup>13</sup>. Dai lavori parlamentari, tuttavia, emerge come la norma in questione non intendesse fornire una definizione generale di *stalking*, ma, al contrario, avesse l'obiettivo di punire la più generale condotta di *harassment*, la quale a sua volta include anche forme di *stalking*.

Nell'ordinamento inglese manca, quindi, una definizione del fenomeno in esame, alla quale il legislatore britannico ha rinunciato, a fronte della varietà delle forme attraverso le quali si può manifestare.

In Austria, per fronteggiare lo *stalking*, il primo luglio 2006 è entrata in vigore la legge di riforma del Codice penale BGBl I 2006/56, la quale ha introdotto la fattispecie di "*Beharrliche Verfolgung*", ossia la persecuzione assillante. Quest'ultima si realizza attraverso il compimento di diverse condotte ripetute per un lungo periodo di tempo e idonee a danneggiare in maniera intollerabile le condizioni di vita della vittima. La legge del 2006, inoltre, ha provveduto ad introdurre una serie di misure che consentono l'imposizione di divieti allo *stalker*, allo scopo di proteggere la vittima dalle

---

<sup>12</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

<sup>13</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2 010, 64.

intromissioni nella sua sfera privata<sup>14</sup> (divieto di avvicinamento, di contattarla in qualsiasi modo, di usare i suoi dati).

In Germania, il 31 marzo 2007, è entrata in vigore una specifica fattispecie per incriminare il reato di *stalking*, l'art. 238 StGB, *Nachstellung*, ossia la molestia assillante-persecuzione; si tratta di una fattispecie collocata tra i delitti contro la libertà personale, attraverso la quale si tutela la libertà morale e di movimento, la tranquillità personale, cioè il diritto di vivere liberi da ansie e paure, nonché l'integrità fisica e, secondo la dottrina, la vita. La disciplina è così delineata "Chiunque illegittimamente perseguita una persona, in quanto persistentemente 1) cerca di avvicinarla (si trova nelle immediate vicinanze), 2) tenta di prendere contatto con lei con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione o altri mezzi di comunicazione o tramite terzi, 3) effettua ordinazioni di merci o prestazioni di servizi per lei con l'utilizzo abusivo di dati personali o inducendo terzi mediante questo contatto ad accettarle, 4) minaccia lesioni alla vita, alla incolumità fisica, alla salute, alla libertà di lei o di persona a lei vicina, 5) commette altre azioni di questo tipo, e in tal modo pregiudica in modo rilevante la sua conduzione (organizzazione, le sue abitudini) di vita, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa".

La norma descrive le forme più frequenti di manifestazione del fenomeno dal n.1 al n.4, per poi aprire la fattispecie a nuove condotte non tipizzate attraverso la generica formulazione del n.5.

La dottrina specifica come l'obiettivo della norma sia quello di arginare condotte le quali non sono finalizzate ad ottenere un dominio sul corpo della vittima, ma, al contrario, mirano a realizzare una persecuzione di carattere psicologico, incutendo paura alla vittima, per ottenerne la resa psicologica<sup>15</sup>.

## 2. Il bene giuridico tutelato

In primo luogo, è necessario dare conto della scelta relativa alla collocazione codicistica del reato di atti persecutori; è stato infatti creato un nuovo articolo del Codice penale, il quale è stato inserito nel titolo XII (dei delitti contro la persona) del libro II (dei delitti in particolare). Nello specifico, il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. è ricompreso tra i delitti contro la libertà morale (sezione III del capo relativo ai delitti contro la libertà individuale), il cui oggetto di tutela viene

---

<sup>14</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 79-81.

<sup>15</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 86-89.

tradizionalmente ricondotto al diritto di ogni individuo di determinarsi autonomamente e spontaneamente, attraverso processi decisionali indipendenti<sup>16</sup>.

In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n.11945 del 12 gennaio 2010, con la quale i giudici della legittimità hanno affermato che: “la norma sul reato di atti persecutori è stata inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona”<sup>17</sup>. Ancora, con la sentenza n.8832 del 7 marzo 2011, la Cassazione si è pronunciata nei termini che seguono “il reato di atti persecutori [...] è un reato contro la persona e, in particolare, contro la libertà morale”<sup>18</sup>.

Tanto premesso, non sarà possibile individuarsi un unico bene giuridico tutelato poiché “trattandosi di una nuova fattispecie di *Gefuehlschutz*”, cioè di tutela dei sentimenti, un certo tasso di indeterminatezza in sede di tipizzazione legislativa appare come un costo da pagare a fronte di una inevitabile indeterminatezza dello stesso bene protetto<sup>19</sup>.

Così come in tutti i casi in cui l’impatto offensivo delle condotte incriminate porta con sé il prodursi di danni di natura psichica, anche nello *stalking*, la ricerca del bene giuridico protetto dalla norma è orientata in una direzione pressoché obbligata, benché dai confini fluidi e poco definiti<sup>20</sup>. Se, quindi, risulta pacifico che ad oggetto di tutela assurga in via principale la libertà morale del soggetto passivo, quando la condotta dell’agente arriva al punto da intaccare, non soltanto la citata libertà, ma anche, di provocare disagi e turbamenti idonei a pregiudicare l’equilibrio psichico della vittima, ecco che la prospettiva di tutela si amplia.

La norma in questione, secondo la dottrina più condivisibile, conterrebbe la disciplina di un reato plurioffensivo, in quanto il bene giuridico tutelato andrebbe oltre la libertà morale estendendosi anche alla tranquillità o serenità psichica o, quantomeno ad una pace giuridica individuale concepita come libertà da ansie o timori eccessivi. Nell’orbita di tutela della norma, inoltre, confluirebbero anche interessi quali la *privacy*, l’incolumità individuale e la vita.

---

<sup>16</sup> Così FLICK, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 225.

<sup>17</sup> Cassazione Penale, sentenza n. 11945 del 12.01.2010, in *De Jure*. Nello stesso senso Cassazione Penale, sentenza n.37013 del 19.08.2010.

<sup>18</sup> Cassazione Penale, sentenza n. 8832 del 07.03.2011, in *De Jure*.

<sup>19</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 220.

<sup>20</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 219.

È inoltre necessario precisare che, ai fini della configurazione del delitto, il legislatore non richiede la lesione cumulativa dei diversi beni tutelati dalla norma, essendo sufficiente a determinare l'offensività la lesione anche soltanto di uno di essi<sup>21</sup>.

Altra parte della dottrina afferma invece che, una più attenta considerazione della *ratio* di tutela della norma, e soprattutto le indicazioni contenute nei lavori preparatori, portano a ritenere come le condotte in esame siano state incriminate soprattutto avendo immediatamente di mira la tutela della serenità psichica della vittima e in quest'ottica ben si giustificerebbe la collocazione sistematica della stessa. Quest'ultima, infatti, è inserita nella generica sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, ma subito a ridosso della norma che disciplina la minaccia, il cui bene giuridico è ravvisato proprio nella tranquillità psichica della vittima, più che nella sua libertà "morale" o di "autodeterminazione" (bene giuridico tutelato dalla norma sulla violenza privata). Si profila così un rapporto di gravità scalare, relativamente al medesimo bene giuridico della tranquillità/serenità psichica, tra la contravvenzione delle molestie (art. 660 c.p.), il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) e il delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.); un'*escalation* che emerge chiaramente avendo riguardo ai diversi quadri sanzionatori previsti per la fattispecie in discorso<sup>22</sup>.

Pare, quindi, che la nuova fattispecie di reato sanzioni la lesione di beni "intermedi", con l'obiettivo di garantire una tutela più efficace di determinati "beni finali", quali la vita, l'integrità fisica, la libertà sessuale, che restano sullo sfondo.

Infine, il delitto in questione, tutela anche la salute psicofisica della vittima; ciò emerge nella parte in cui la norma richiede che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e paura, o un fondato timore. La dottrina evidenzia, addirittura, come lo scopo fondamentale della fattispecie sarebbe quello di prevenire condotte molto più gravi, quali le lesioni personali, la violenza sessuale e l'omicidio, in quanto le modalità di realizzazione della condotta, e degli eventi tipizzati dalla norma, costituiscono un campanello d'allarme "codificato" sui rischi di una progressione di aggressività che può giungere sino ad esiti drammatici<sup>23</sup>.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20696 del 18.05.2016 con la quale i giudici di legittimità affermarono che "il legislatore ha preso atto che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della

---

<sup>21</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 2009, n.19, 52.

<sup>22</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', G. Giappichelli Editore, 2009, 253-254.

<sup>23</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 105.

violenza sessuale) spesso è l'esito di una pregressa condotta persecutoria, pertanto, mediante l'incriminazione degli atti persecutori, si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisiopsichica, attraverso l'incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone<sup>24</sup>.

Con la previsione di cui all'art. 612 *bis* c.p., il legislatore italiano ha dunque colmato una lacuna dell'ordinamento, elaborando una figura di reato autonomo, definito *victim oriented* che unifica e punisce le varie condotte di persecuzione nel momento in cui queste si sommano e raggiungono aspetti di particolare gravità e finiscono per causare nelle vittime significative sofferenze in termini di timore, ansia, paura per la propria incolumità o per quella delle persone più care<sup>25</sup>.

### 3. Il soggetto attivo e il soggetto passivo

Entrando nel merito dell'analisi logica del reato in commento, cioè alla disamina dettagliata degli elementi che compongono la fattispecie di cui all'art 612 *bis* c.p. risulta opportuno svolgere alcune osservazioni in merito al soggetto attivo ed al soggetto passivo.

Per ciò che riguarda il soggetto attivo, si può affermare che si è in presenza di un reato comune, così come appare evidente dalla formulazione del primo comma dell'art. 612 *bis* c.p., il quale precisa che le condotte tipiche descritte possono essere poste in esse da "chiunque".

Quindi, sebbene il termine *stalking*, evocando il linguaggio della caccia, sembri alludere a modalità aggressive di comportamento più tipiche del sesso maschile, gli atti persecutori penalmente rilevanti possono essere indifferentemente realizzati sia da uomini che da donne<sup>26</sup>.

Anche il soggetto passivo, cioè quello che subisce le condotte persecutorie, viene indicato con un'espressione priva di carattere selettivo, ossia "taluno", termine con il quale ci si riferisce ad un generico destinatario delle condotte tipizzate dal legislatore.

---

<sup>24</sup> Cassazione Penale, sentenza n. 20696 del 18.05.2016, in *De Jure*.

<sup>25</sup> G.CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 7.

<sup>26</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 220.

Come si è già avuto modo di approfondire, è frequente che lo *stalker* perseguiti la propria vittima attraverso condotte “indirette”, ossia molestando o minacciando amici o parenti: in questo caso la fattispecie sarà comunque integrata nel momento in cui l’aggressione alla persona vicina alla vittima si traduce in molestie ripetute ai danni di quest’ultima. Il reo, però, potrà essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso formale, anche della commissione del reato ai danni del terzo, il quale diviene allo stesso tempo vittima della sua persecuzione e mezzo attraverso il quale raggiungere la vittima “designata”. Ancora, nel caso in cui lo *stalker* coinvolga involontariamente anche una terza persona, potrebbe configurarsi un’ipotesi di *aberratio ictus* plurilesiva<sup>27</sup>.

Alla luce del fatto che il fenomeno dello *stalking* si riferisce ad una particolare tipologia di rapporti umani, e che quindi lo *stalker* assume un profilo molto spesso definito dal punto di vista psicologico, la scelta del legislatore di non specificare le qualità dei soggetti coinvolti nel reato potrebbe sorprendere.

Tuttavia, secondo parte della dottrina, si tratterebbe di una scelta condivisibile, in quanto è noto come non esista una sola tipologia di autore di atti persecutori, e altrettanto diverse sono le tipologie di vittima<sup>28</sup>.

Va però ricordato come rispetto al soggetto attivo, il comma 2 preveda come aggravante la qualità di coniuge, anche separato o divorziato, ovvero di persona che è o sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva. Quanto al soggetto passivo, invece, il comma 3 prevede come aggravante la qualità di minore o di donna in stato di gravidanza o di disabile<sup>29</sup>.

Si tratta, nello specifico, di una delle modifiche apportate al testo originario della norma ad opera dell’art. 1 del decreto legge n. 93 del 14.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge 15.10.2015, il quale, appunto, è intervenuto sul piano dei rapporti intercorrenti tra autore e vittima.

La novella estende l’aggravante di cui al secondo comma rispetto al testo previgente attraverso la sostituzione della locuzione “commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato” con le parole “commesso dal coniuge anche separato o divorziato”, rendendola applicabile anche nel caso in cui autore e vittima siano ancora legate dal rapporto matrimoniale, ovvero, separate soltanto di

---

<sup>27</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO’, G. Giappichelli Editore, 2009, 243.

<sup>28</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 227.

<sup>29</sup> R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale - Lineamenti di parte speciale*, G. Giappichelli editore, Torino, 2021, 149.

fatto, coprendo così anche la delicata prima fase della separazione che prelude la celebrazione dell'udienza presidenziale e l'emanazione dei provvedimenti successivi.

#### 4. Le modalità della condotta: minacce e molestie

Per quanto attiene alla struttura oggettiva del reato, l'art. 612 *bis* c.p. si riferisce a reiterate condotte di minaccia o di molestia, nei confronti di "taluno", "in modo da" cagionare uno dei tre eventi specificamente tipizzati dal legislatore.

Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, si tratta di un reato a forma libera ("minaccia o molestia" sarebbero nozioni elastiche), di natura abituale ("con condotte reiterate"), a struttura causale ("in modo da cagionare"), con eventi alternativi di danno (uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma e, cioè, il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero "il fondato timore per l'incolumità personale" ovvero "il mutamento delle abitudini di vita")<sup>30</sup>.

Soffermandoci, *in primis*, sull'analisi delle condotte, è da notare come la scelta legislativa di ricorrere alla particella disgiuntiva "o" tra l'azione di minacciare e quella di molestare, faccia intendere chiaramente che si tratti di condotte tra loro alternative: è quindi sufficiente che sussistano delle minacce, oppure delle molestie, non richiedendosi ai fini dell'integrazione della fattispecie la sussistenza di entrambe<sup>31</sup>.

Ciò nonostante, i primi dubbi interpretativi relativi alla norma in discorso nascono proprio con riferimento all'individuazione delle condotte la cui reiterazione integra il primo elemento del fatto tipico della nuova fattispecie. Consapevole del fatto che l'attività di *stalking* può essere attuata attraverso modalità tra loro molto eterogenee, il legislatore, accanto ad una condotta ben precisa, consistente nella minaccia, ha previsto anche una condotta a forma libera, consistente appunto nel "molestare taluno"<sup>32</sup>.

Ad una prima lettura della norma, tuttavia, potrebbe sembrare che la fattispecie sia stata costruita a forma vincolata, realizzandosi soltanto con condotte di minaccia o di molestia, quando in

---

<sup>30</sup> CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 7-8.

<sup>31</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 228.

<sup>32</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', G. Giappichelli Editore, 2009, 237.



realtà la condotta di minaccia ha molteplici forme di manifestazione, mentre la molestia descrive il risultato della condotta e, a parte la caratteristica dell'intrusione nella sfera individuale altrui, rimane sostanzialmente a forma libera.

La questione si presenta però complessa, e in dottrina non sono mancate voci di segno contrario.

Secondo alcuni autori, infatti, è possibile rilevare come il delitto di atti persecutori, in realtà, sia solo parzialmente a forma vincolata: è vero, infatti, che l'evento deve essere cagionato necessariamente o minacciando o molestando la vittima, ma è anche vero che la molestia è a sua volta un evento che può essere cagionato in qualsiasi modo. Pertanto, fuori dai casi in cui è attuata con minaccia, la persecuzione potrà essere attuata con qualsiasi mezzo che provochi una molestia<sup>33</sup> (da cui poi derivi la verifica di uno degli eventi ulteriori previsti dalla norma).

Sul tema, è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha chiaramente precisato che, sebbene “la norma faccia riferimento solo a molestie e minacce, quali fonti di responsabilità, deve ritenersi reato a condotta libera, in quanto le minacce e le molestie costituiscono solo esemplificazione dei comportamenti che possono determinare gli stati patologici sopra considerati, costituenti evento del reato”<sup>34</sup>.

Ancora, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le molestie non devono necessariamente essere poste in essere con le modalità di cui all'art. 660 c.p. e, cioè, non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono<sup>35</sup>.

Il legislatore, quindi, ha inteso ricorrere a comportamenti già presi in considerazione dal codice penale, al punto che molto spesso la dottrina rinvia *in toto* alla disciplina del reato di minaccia (art. 612 c.p.) e di quello di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) per la loro descrizione<sup>36</sup>.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 172 del 11.06.2014, ha colto l'occasione per precisare che la fattispecie disciplinata dall'art. 612 *bis* c.p. “si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia” già contemplate dal Codice penale, aggiungendo semplicemente che “la condotta di minaccia, nella tradizionale e consolidata interpretazione che ne è data, in piena adesione

---

<sup>33</sup> VALSECCHI A., *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 272.

<sup>34</sup> Cassazione penale, sentenza n. 2283 del 11.11.2014, in *De Jure*.

<sup>35</sup> Cassazione penale, sentenza n. 12528 del 14.01.2016, in *De Jure*.

<sup>36</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 228.

al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella prospettazione di un male futuro. Molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 c.p., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta<sup>37</sup>.

Sul punto, autorevolmente viene evidenziato come "l'effettiva portata della minaccia o della molestia come elementi costitutivi della nuova fattispecie potrà essere colta soltanto nell'ambito di una ricostruzione complessiva del significato criminoso dello *stalking*, in base ad un procedimento ermeneutico a spirale che trascorre dai singoli requisiti alla fattispecie intera e da questa a quelli: sicché, sarà la futura giurisprudenza a precisare il rispettivo significato della minaccia o della molestie nell'economia complessiva del fenomeno dello *stalking*"<sup>38</sup>.

Relativamente alla variante "minacciosa", si configurano due differenti problematiche; in prima battuta, quella del possibile concorso con il delitto di minaccia di cui all'attiguo art. 612 c.p., e successivamente quella relativa alla necessità o meno di ricostruire il concetto di minaccia in conformità a quanto disposto dal sopra citato art. 612 c.p., con particolare riferimento all'oggetto della minaccia che è in tale sede costituito da un danno ingiusto.

Premesso che, anche un danno che non costituisca illecito penale (quale per esempio la minaccia di adoperarsi, seppur non illecitamente, in modo da danneggiare il tessuto di relazioni sociali della vittima), risulta essere idoneo a cagionare quel perturbamento della vita privata della persona offesa, sul quale si incentra il disvalore dello *stalking*, agli occhi di parte della dottrina appare ragionevole escludere la necessità dell'ingiustizia del danno, qualora quest'ultima venga intesa quale contrarietà al diritto dello stesso<sup>39</sup>.

Secondo altra parte della dottrina, invece, la questione circa la necessità o meno del carattere ingiusto del danno, avrebbe scarso rilievo pratico, in quanto la prospettazione reiterata di un danno in sé non illecito (come, ad esempio, la rottura di un'amicizia o di un rapporto sentimentale) potrebbe comunque essere ricondotta nella nozione di molestia e, dunque, integrare il reato di cui all'art 612 *bis*

---

<sup>37</sup> Corte Cost. sentenza n.172 del 11.06.2014, in *De Jure*.

<sup>38</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Misure urgenti*, cit., 7, in F. MACRI', *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011, 363.

<sup>39</sup> F. MACRI', *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011, 363.

c.p., qualora si dimostrasse l'effettiva produzione di uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie incriminatrice<sup>40</sup>.

Numerosi inoltre sono stati gli interventi della Corte di Cassazione volti a delineare i contorni della minaccia; in particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che, con il termine minaccia, si indica “la prospettazione di un male futuro” o, comunque, una condotta “idonea non solo a prospettare un male futuro, ma [...] anche a incutere timore alla persona offesa, tenendo conto proprio del contesto [...] esistente”<sup>41</sup>.

Ancora, la minaccia deve essere “oggettivamente capace di tradursi nella prospettiva di un male futuro e di spiegare, quindi, capacità intimidatoria per le possibili conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla minacciata e paventata” condotta<sup>42</sup>, ma “non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando – poiché si tratta di reato di pericolo – la sola attitudine ad intimorire, quando il male ingiusto può essere dedotto dalla situazione contingente”<sup>43</sup>; quindi, l'elemento essenziale della minaccia è rappresentato dalla sua idoneità a produrre un effetto intimidatorio sulla volontà del soggetto passivo e a coartarne la psiche<sup>44</sup>.

Per quanto attiene alla molestia, tradizionalmente si intende ogni atto che altera dolorosamente, fastidiosamente o inopportunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona; o, più sinteticamente, l'interferenza nella sfera di tranquillità del soggetto passivo (pedinamenti, appostamenti, inseguimenti, telefonate di disturbo specie notturne, invio di sms, di e-mail, di lettere, offerte oscene, sconvenienti, ecc.). La molestia, come concetto, ha una portata, per la sua genericità, onnicomprensiva, che trova il proprio limite soltanto nella fantasia umana (comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati, doni o invio di cose non desiderate, aggressioni, violenze e minacce, sorveglianza). Ma, come fattispecie criminosa, trova il triplice limite normativo: a) nell'essere il fatto punibile da altre norme più gravemente del reato in esame, come risulta dalla clausola di riserva dell'art 612 *bis* c.p.; mentre se tale fatto è punibile meno gravemente, si applica il suddetto articolo; b) negli eventi tipici, che le reiterate minacce e molestie debbono cagionare; c) nell'avere la nozione di molestia una solida tradizione interpretativa, contenendo già l'art. 660 c.p.

---

<sup>40</sup> CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 8.

<sup>41</sup> Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 2972, del 15 novembre 2007, in *Guida dir.*, 2008, 7, 52.

<sup>42</sup> Cassazione, Sez. V, sentenza n. 38711, del 18 giugno 2008, in *Diritto & Giustizia*, 2008.

<sup>43</sup> Cassazione, Sez. V, sentenza n. 31693, del 7 giugno 2001, in *Cass. pen.*, 2002, 2373.

<sup>44</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 110.

precise indicazioni ed essendo oggetto di ampie elaborazioni giurisprudenziali, pur se ricostruibile ai presenti fini con qualche margine di autonomia<sup>45</sup>.

Si deve inoltre evidenziare come dalla giurisprudenza della Suprema Corte emerga che la molestia possa derivare dalla mera reiterazione di una condotta in sé lecita o di condotte in sé inoffensive, che determinano un'indebita intromissione nella libertà e nella serenità di una persona per la loro insistenza e modalità; a partire da ciò è possibile affermare che anche in relazione alla fattispecie di atti persecutori, allora, il carattere molesto della condotta potrebbe derivare anche da condotte che in sé non molestano, inoffensive, ma che ripetute nel tempo possono offendere i beni tutelati dalla fattispecie in esame, risultando moleste<sup>46</sup>.

Il legislatore, quindi, in realtà, tipizzando il fatto di chi “molesta”, non ha voluto descrivere una particolare condotta, bensì ha indicato un particolare risultato che deve realizzarsi nella psiche della vittima, il quale può essere prodotto in qualsiasi modo. Il processo esegetico, dunque, si sviluppa a ritroso, ossia muovendo dall'effetto per risalire all'azione: “molesta”, infatti, chiunque provoca una molestia nella vittima. La dottrina che si è impegnata a descrivere i confini della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., da sempre pone l'accento sull' “effetto psicologico” che si viene a produrre nella vittima; è identificato come molesto, quindi, quel comportamento che si traduce in un'intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della stessa. Quando poi il turbamento arriva al punto da alterare le normali condizioni di svolgimento delle occupazioni e del riposo del soggetto passivo, la molestia raggiunge l'intensità del “disturbo”, il quale viene identificato come evento diverso ed autonomo rispetto alla semplice molestia ai sensi dell'art. 660 c.p., ma il quale è senz'altro da ritenere ricompreso nella nozione di molestia da applicare al nuovo art. 612 *bis* c.p.<sup>47</sup>.

In conclusione, dunque, è corretto osservare che la difficoltà di tipizzazione della fattispecie penale in questione, connessa all'intrinseca eterogeneità delle forme di manifestazione del fenomeno dello *stalking*, è stata superata dalla scelta del legislatore italiano (analoga a quella di quasi tutti gli ordinamenti stranieri) di costruire la fattispecie come reato a forma libera, il cui elemento caratterizzante è rappresentato dalla reiterazione delle condotte e dalla produzione di uno dei tre eventi tipici. Al contrario, prevedere una formulazione della norma più rigida e dettagliata, avrebbe

---

<sup>45</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 359-360.

<sup>46</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 113.

<sup>47</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', G. Giappichelli Editore, 2009, 243.

comportato il rischio di rendere la fattispecie criminosa inefficace e non in grado di colpire le più varie forme di manifestazione degli atti persecutori. Tale circostanza ha indotto parte della dottrina a qualificare l'art. 612 *bis* c.p. come una “norma di chiusura” del sistema penale contro le aggressioni alla libertà individuale<sup>48</sup>.

## 5. La reiterazione: problematiche

Per quanto attiene alla natura abituale del reato in questione non si può affermare che vi siano dubbi; è infatti proprio l'art. 612 *bis* a richiedere “condotte reiterate” ai fini dell'integrazione della fattispecie. E', quindi, indispensabile la presenza di una pluralità di condotte; se però, da un lato, il carattere di ripetitività delle azioni in un contesto temporale non eccessivamente ristretto rende agevolmente qualificabile la fattispecie dell'art. 612 *bis* c.p. come reato abituale, dall'altro la non perfetta sovrapposibilità tra le condotte tipiche dello *stalking* e la struttura oggettiva dei reati di minacce (art. 612 c.p.) e di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) induce ad essere cauti nella scelta circa la qualificazione dello stesso come reato abituale proprio (in cui i singoli atti non integrano alcuna reato), ovvero come reato abituale improprio<sup>49</sup> (in cui i singoli atti assumono già rilevanza penale alla luce di altre fattispecie).

I primi commentatori fin da subito hanno fatto leva sul dato della reiterazione per argomentare la natura di reato abituale del delitto di atti persecutori e, in linea di principio, l'affermazione è condivisibile. Ciò nonostante, vi è una questione che rimane irrisolta, ossia quella relativa ai parametri di definizione del concetto di reiterazione, rimettendo alla dottrina e alla giurisprudenza lo sforzo interpretativo-semanticamente necessario a concretizzare la soglia oltre la quale questa viene ad esistere.

È opportuno ricordare infatti che, da un lato l'abitualità implica una ripetizione cronica/sistematica di un dato comportamento mentre la reiterazione, dall'altro, si riferisce alla mera realizzazione della condotta più di una volta<sup>50</sup>.

La dottrina, dal canto suo, non ha mancato di evidenziare la differenza tra la struttura del reato abituale e la reiterazione, in particolare, arrivando a sostenere che “essendosi il legislatore astenuto dal

---

<sup>48</sup> Così GAROFALI, in G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 10.

<sup>49</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 230.

<sup>50</sup> A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori, spunti di riflessione dal diritto comparato e dalla più recente elaborazione giurisprudenziale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18.05.2011.

dare indicazioni circa la soglia minima della reiterazione, la determinazione di questo fondamentale requisito rimane affidata all'apprezzamento del giudice e - prima ancora - della polizia e degli organi inquirenti. Peraltro, senza neppure poter fare affidamento sicuro su indicazioni univoche provenienti dagli esperti, non sussistendo neppure tra gli studiosi accordo sul numero minimo delle condotte né sull'arco di tempo necessari per qualificare come stalking una determinata condotta ripetitiva"<sup>51</sup>.

Tutto ciò premesso, la domanda che l'interprete deve porsi è duplice: *in primis*, quale sia il numero minimo di condotte necessarie; successivamente, quale lasso di tempo debba o possa intercorrere tra una condotta e l'altra.

L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale fino ad oggi consolidato, era quello secondo il quale, nei reati abituali, la reiterazione non coincide con la mera ripetizione della condotta, in quanto, l'abitudine non sarebbe un dato puramente "quantitativo", ma un nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello già espresso dalle condotte singolarmente considerate<sup>52</sup>.

In merito al delitto di maltrattamenti in famiglia, (reato abituale anch'esso), la Cassazione, per esempio, ha stabilito che è necessario che l'interprete accerti se nel caso in esame i singoli atti abbiano tratto origine da situazioni contingenti e particolari, ovvero se rientrino in una cornice unitaria, ossia siano collegati, sul piano oggettivo, da un nesso di abitudine e, sul piano soggettivo, da un'unica intenzione criminosa<sup>53</sup>.

Al contrario, in materia di atti persecutori, la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione prettamente "quantitativa" del concetto di reiterazione, la quale, in un primo momento, venne applicata in modo "estremo". Ciò appare evidente esaminando una delle prime pronunce in cui si è posto il problema di definire il requisito della reiterazione, nella quale, a causa del numero esiguo degli atti posti in essere dall'agente e della limitata reiterazione nel tempo degli stessi, il giudice ha escluso la sussistenza del nesso di abitudine, nonostante nell'arco di pochi giorni l'agente avesse: diffuso un volantino nel quale annunciava che la vittima effettuava massaggi a domicilio, inviato una lettera minatoria, inviato un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze, inviato tre pacchi contenenti ossa, una vagina finta infilzata da uno spillo e un oggetto dall'odore nauseabondo, inviato un sollecito di pagamento del tutto inventato e inviato tre *sms*.

---

<sup>51</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 221.

<sup>52</sup> A. VALSECCHI, *Il requisito della reiterazione delle minacce o delle molestie nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 15.12.2010.

<sup>53</sup> Cassazione Penale, sez. VI, sentenza del 27.05.2003, in *Cass. pen.*, 2005 862; nello stesso senso Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 12.04.2006, in *Guida al Diritto*, 2006, 38, 77 ss.

Il comportamento in questione, inoltre, aveva ingenerato nella vittima un timore (del tutto comprensibile), per la propria incolumità<sup>54</sup>.

La Suprema Corte, però, con le pronunce più recenti in materia, sembra aver fatto proprio un criterio interpretativo meno rigido del requisito in esame, sebbene pur sempre di natura essenzialmente “quantitativa”. I giudici della legittimità si sono più volte espressi affermando che “il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza”; se ne deve evincere, dunque, che “integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 *bis* c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice”<sup>55</sup>. Mentre “un solo episodio, per quanto grave e da solo capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato di ansia e paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi, e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale”<sup>56</sup>.

La Cassazione ha inoltre precisato che “il carattere ravvicinato delle condotte non è elemento in grado di influenzare la valutazione sulla configurabilità del reato ogni qual volta si accerti che la reiterazione sia stata effettivamente causa di uno degli eventi considerati dalla norma”<sup>57</sup>.

I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto configurabile il delitto di atti persecutori anche nel caso in cui le condotte reiterate siano state consumate nell’arco temporale della stessa giornata, considerando irrilevante il fatto che le condotte siano state poste in essere in un lasso di tempo molto contenuto, come quello di uno stesso giorno, allorquando si tratti di comportamenti consumati comunque in momenti successivi e non già in un contesto temporale che possa ritenersi unitario.

È dunque configurabile il delitto anche quando le singole condotte sono reiterate in un ristretto arco temporale, a condizione che si tratti di fatti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi alternativi considerati dalla norma incriminatrice. A escludere il requisito della reiterazione non può valere il fatto che le condotte persecutorie si alternino a periodi di normalità e di momentanea riappacificazione. Si è poi ritenuta configurabile l’abitualità pure nel caso in cui gli atti persecutori siano momentaneamente interrotti dall’arresto dello *stalker*, per poi riprendere dopo la

---

<sup>54</sup> Trib. Reggio Emilia, 12.3.2009 (ord.).

<sup>55</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.6417 del 2010, in *De Jure*.

<sup>56</sup> Cassazione Penale, sentenza n. 48391 del 23.05.2014, in *De Jure*.

<sup>57</sup> Cassazione Penale, sentenza n. 33563 del 16.06.2015, in *De Jure*.

cessazione della misura cautelare; non si richiede, infine, ai fini della reiterazione della condotta, che gli atti molesti siano diretti necessariamente a una sola persona<sup>58</sup>.

Ancora, secondo ciò che ritiene la Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di un reato abituale “è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza e, in tal senso, l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale finale diverso da quello che concorrono a definirlo sul piano oggettivo”<sup>59</sup>.

In sostanza, è necessaria una valutazione in concreto che tenga conto delle modalità della condotta, ma anche dell’effetto che quest’ultime producono nella persona offesa dal reato. La valutazione in merito al requisito della reiterazione, quindi, deve essere orientata in funzione della realizzazione dell’evento, in quanto la condotta potrà essere punita soltanto se si sia protratta per il tempo necessario a cagionar uno degli eventi tipizzati dalla norma. In ogni caso si ribadisce la necessità che si verifichino almeno due episodi persecutori, non necessariamente omogenei tra loro o integranti in sé stessi illecito penale.

Secondo parte della dottrina, diversamente da quanto esposto in precedenza, non avendo il legislatore definito a priori i requisiti della reiterazione, la norma in questione sembrerebbe manifestare una tensione con i principi di necessaria tipicità e determinatezza. A salvare la norma da applicazioni di dubbia costituzionalità, però, sarebbe proprio la tipizzazione dei tre eventi alternativi, nel senso che potrà dirsi raggiunto il livello di reiterazione richiesto dalla norma, solo quando le condotte dell’agente - quale che sia il loro numero e il lasso di tempo fra di esse intercorrente - avranno dato causa a uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice<sup>60</sup>.

Secondo questo orientamento dottrinale i singoli comportamenti intrusivi, limitati a pochi giorni e, quindi, realizzati in un unico contesto senza apprezzabile soluzione di continuità, non sarebbero sufficienti ad integrare il reato di *stalking*, “ravvisandosi proprio nella serialità e non già nell’entità delle condotte che la compongono, l’effettiva misura della lesione del bene giuridico tutelato”<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 11-12.

<sup>59</sup> Cassazione Penale, sentenza n.20696 del 18.05.2016, in *De Jure*.

<sup>60</sup> A. VALSECCHI, *Il requisito della reiterazione delle minacce o delle molestie nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 15.12.2010.

<sup>61</sup> Così BRICCHETTI-PISTORELLI, in PISTORELLI, *Nuovo delitto di “atti persecutori” (cd. Stalking)*, in (a cura di) CORBETTA, DELLA BELLA, GATTA, *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*, Milano, 2009, 171.



Vi è ancora chi ritiene, quindi, che debba essere decisamente respinta la tesi giurisprudenziale secondo la quale due sole condotte moleste sono sufficienti per dar luogo alla reiterazione, poiché al contrario, il legislatore dichiarerebbe penalmente rilevante solo la condotta proveniente dalla serialità e capace quindi di incidere negativamente sul bene giuridico, che viene aggredito proprio in funzione della reiterazione, e che si presenta diverso da quello eventualmente offeso dai singoli atti autonomamente considerati<sup>62</sup>.

Interessante, infine, è l'analisi compiuta dalla Cassazione nella sentenza n.17698 del 05.02.2010 in materia di reciprocità delle molestie; la Suprema Corte, nella summenzionata pronuncia, chiarisce che il reato di atti persecutori non è concettualmente escluso da condotte moleste reciproche, ossia in qualche misura riconducibili anche alla vittima. In tale ipotesi, piuttosto, incomberà sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno.

In altri termini, nell'ipotesi di reciprocità dei comportamenti, deve verificarsi se vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose o moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura: in una situazione del genere, non si può pretendere dalla vittima un atteggiamento necessariamente inerme, in quanto la situazione di stress e di ansia in cui questa viene a trovarsi ben può ingenerare delle reazioni incontrollate nei riguardi del proprio molestatore, che comunque non valgono ad escludere la configurabilità del reato in capo a quest'ultimo<sup>63</sup>.

## **6. Reato causale o di pura condotta?**

Procedendo nell'esame della struttura del reato, la fattispecie di atti persecutori appare incentrata essenzialmente sulla connessione legislativamente espressa dalla locuzione "in modo da", tra le condotte dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, e gli eventi alternativi tipizzati dalla norma<sup>64</sup>.

Alla luce di ciò, appare, quindi, doveroso chiedersi se tra le prime e i secondi la fattispecie richieda un vero e proprio nesso causale, secondo lo schema classico del reato di evento, ovvero se ai

---

<sup>62</sup> G. MONTANARA, *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

<sup>63</sup> G. AMATO, *Stalking: bastano due soli episodi di minaccia per configurare il requisito della reiterazione*, *Guida al diritto*, 2014, n.7, 57.

<sup>64</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 115.

fini della consumazione del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. basti che le condotte minacciose o moleste siano oggettivamente idonee a provocare ansia, paura o timore.

Già all'indomani dell'entrata in vigore della novella, emerse un vivace dibattito su questo tema; esito prevedibile, rilevando come l'espressione che ricaviamo dalla norma "in modo da cagionare [...] ingenerare [...] costringere", oltre ad essere del tutto singolare per il lessico legislativo italiano, sia anche piuttosto ambigua, in quanto si presta ad una duplice lettura; essa, infatti, ad una prima lettura potrebbe essere intesa sia come necessaria verifica dell'evento per l'integrazione della fattispecie, ma anche come mera idoneità della condotta del soggetto attivo a creare il pericolo di verifica dell'evento. Alcuni dubbi interpretativi possono essere risolti facendo riferimento alle indicazioni contenute nei lavori parlamentari sul d.d.l. C1440, dai quali emerge l'intenzione del legislatore di costruire la nuova fattispecie come reato abituale di evento e non come reato di mera condotta.

Si tratta di osservazioni che però non si presentano come del tutto risolutive della questione; è necessario tenere in considerazione i contrapposti interessi che vengono in rilievo nella tipizzazione della fattispecie.

Da una parte, sussistono esigenze di prevenzione generale nella lotta contro questo fenomeno criminale che in base agli studi in materia appare diffuso, se non dilagante. Dall'altra, allo stesso modo, emergono le esigenze della tassatività, la quale richiede l'emanazione di norme chiare e precise, tali da indicare inequivocabilmente il discrimine tra lecito e illecito e di descrivere fatti concretamente verificabili che possono quindi essere dimostrati in giudizio; nonché, ancora, le esigenze dell'offensività, e cioè che vengano incriminati soltanto quei comportamenti che offendono i beni tutelati, nella forma del danno e della messa in pericolo<sup>65</sup>.

Si potrebbe, quindi, da un lato sostenere che non è necessario che si verifichi effettivamente nessun evento, essendo sufficiente che più minacce o molestie siano in grado di produrlo. La formula "in modo da" assurgerebbe al rango di mera clausola di idoneità delle azioni, rendendo superflui ulteriori accertamenti circa la sussistenza di eventuali conseguenze per la vittima.

Al contrario, si potrebbe far leva sull'utilizzo del verbo "cagionare", il quale potrebbe indurre l'interprete a ravvisare un riferimento ad una concreta causazione dell'evento. In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Catanzaro, Sez. II, con la sentenza del 16.09.2010, nella quale si afferma

---

<sup>65</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 130.

che “il dato letterale conferma la connotazione di reato con evento di danno del reato di atti persecutori poiché l’espressione “cagionare” utilizzata nel testo implica un rapporto di casualità tra la condotta a forma libera e i tre eventi naturalistici del reato che afferiscono ai tre possibili ambiti di aggressione della vittima”<sup>66</sup>.

Alla stessa soluzione si può pervenire anche concentrando l’attenzione descrizione del primo evento, il quale prevede uno stato di ansia o paura “perdurante” e “grave”; la durata della condizione di turbamento psicologico, infatti, è molto più facilmente accertabile se può essere misurata su un evento concreto piuttosto che su un evento di solo potenziale verificaione.

Pur non mettendo in dubbio la necessità della loro effettiva sussistenza, autorevole dottrina<sup>67</sup> afferma che gli eventi previsti dalla norma sarebbero da qualificare in termini di condizioni obiettive di punibilità. L’opinione però non convince, in quanto gli stessi eventi non rappresenterebbero un semplice approfondimento dell’offesa, essendone piuttosto elementi essenziali, di centrale rilevanza.

Gli eventi alternativi descritti all’art. 612 *bis* c.p. sarebbero così veri e propri elementi costitutivi della fattispecie, in quanto producono una lesione effettiva al bene giuridico tutelato dalla norma e non una semplice messa in pericolo dello stesso; ciò induce a classificare lo *stalking* come reato di danno<sup>68</sup>.

Nello stesso senso si è espresso il CSM, il quale ha precisato, nel parere sul decreto legge di introduzione del reato di *stalking*, che “si tratta di un reato di danno e di evento la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa, ma anche il verificarsi di un’alterazione nell’equilibrio della vittima. I problemi relativi all’accertamento della situazione soggettiva della parte lesa [...] non incidono sulla indeterminatezza della fattispecie che sembra rispondere ai canoni richiesti dall’art. 25 Cost. Esistono infatti altri reati (si pensi alla circonvenzione di persone incapaci) per l’accertamento dei quali occorre realizzare un’indagine che comporta valutazioni su profili psicologici del soggetto passivo”.

Ancorché, dunque, non sia agevole - trattandosi della prova di stati fluidi e incerti come le reazioni emotive - procedere ad accertamenti processuali rigorosi di un effettivo rapporto di

---

<sup>66</sup> Tribunale Catanzaro, Sez.II, sentenza del 16.09.2010, in G. D’AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 127.

<sup>67</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019.

<sup>68</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 233.

condizionamento tra l'azione dello *stalker* e le conseguenze psichiche subite dalla vittima, l'alternativa ermeneutica-ricostruttiva che qualifica lo *stalking* quale reato di evento sembra preferire<sup>69</sup>.

La stessa severità del trattamento sanzionatorio previsto risulta infatti maggiormente compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione, piuttosto che di semplice esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Secondo la citata opinione dottrinale, l'opposta opzione ricostruttiva recherebbe con sé l'inconveniente di una eccessiva dilatazione applicativa della fattispecie incriminatrice, con il rischio di ricomprendervi forme di molestia di dubbio e incerto disvalore.

Per quanto quindi, fermandosi ad un'indagine superficiale, entrambe le soluzioni possano sembrare apparentemente sostenibili, in quanto entrambe colgono nel segno quando richiamano accertamenti del nesso causale assai problematici, esigono il rispetto del principio di offensività e sollevano difficoltà probatorie indubbiamente esistenti, la tesi del pericolo, ancorché concreto, non convince.

*In primis* poiché tutte le ragioni che la sostengono risultano di fatto costruite su mere valutazioni di opportunità; e, in secondo luogo, poiché esse confligge con i parametri interpretativi, oggettivi e soggettivi, con chiarezza posti ai sensi dell'art. 12 disp. prel.

Certamente il pericolo sussiste in relazione all'evento del "fondato timore per l'incolumità propria o altrui", dove è palese che i beni giuridici della vita e dell'incolumità personale non debbano necessariamente essere lesi, essendo sufficiente che vengano minacciati. Ciò anche perché se l'aggressione all'incolumità si realizzasse, l'agente risponderebbe di un reato diverso, quale, per esempio, l'omicidio aggravato dagli atti persecutori posti in essere ovvero, ovvero le lesioni personali e le percosse.

Accogliendo la predetta soluzione interpretativa, si arriva a concludere che l'incriminazione in parola, intesa come reato di evento, investa la generalità delle condotte vietate, che devono effettivamente verificarsi per la punizione del colpevole, compreso il "fondato timore per la propria od altrui incolumità"; anche se quest'ultimo, in realtà, resta semplice minaccia per gli interessi tutelari, portando così a qualificare la disposizione in esame come a fattispecie miste, due delle quali dannose ed una semplicemente pericolosa<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 220.

<sup>70</sup> G. MONTANARA, *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

In questo senso si è pronunciata la Cassazione, la quale ha stabilito che il delitto di atti persecutori è “reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di danno consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”<sup>71</sup>.

Anche la giurisprudenza, quindi, senza significative oscillazioni, conclude nel senso di classificare lo *stalking* quale reato di evento (di danno); in particolare, coerentemente, più volte viene richiamata la necessità di accertare il nesso di causalità.

Nello specifico, la Cassazione con la sentenza n.14391 del 28.02.2012 si è espressa nei seguenti termini: “la natura giuridica di reato di evento e di danno della fattispecie delittuosa di cui all’art. 612 *bis* c.p. (*stalking*), impone che la condanna sia subordinata al previo accertamento della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente e le conseguenze psicologiche pregiudizievoli in capo alla vittima”<sup>72</sup>.

Ancora, i giudici della legittimità ribadiscono che “l’elemento costitutivo sul piano materiale non è dato solo dall’elemento tempo, ma dall’evento in termini di pregiudizio alla persona da porre in stretta correlazione con il dato della ripetitività: in altri termini, una condotta che fosse circoscritta ad una serie di atti di disturbo, non seguita dall’evento-danno sulla persona non integrerebbe la fattispecie, così come non la integrerebbe una condotta tale da provocare un senso di paura o di stress non preceduto o caratterizzato da una ripetitività dell’azione”<sup>73</sup>.

Pertanto, guardando al diritto vivente, si riscontra una sostanziale condivisione in punto di riconducibilità del delitto alla categoria dei reati di evento e non di mera condotta, atteso che la norma lega la condotta dell’agente al verificarsi di (almeno) uno degli eventi previsti.

Detto in termini più netti: per l’integrazione dell’elemento materiale del reato in questione non è sufficiente la realizzazione di una condotta persecutoria, ma è necessario un evento distinguibile da questa<sup>74</sup>.

---

<sup>71</sup> Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n.23485 del 07.03.2014 in GASPARRE A., *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019.

<sup>72</sup> Cassazione Penale, sentenza n.14391 del 28.02.2012, in *De Jure*.

<sup>73</sup> Cassazione Penale, Sez. III, n.45648 del 23.05.2013, in *Diritto & Giustizia*, 15.11.2013.

<sup>74</sup> *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 19.

## 7. Gli eventi

Arrivando ad esaminare nel dettaglio le conseguenze delle condotte tipiche descritte dall'art.612 *bis* c.p., è opportuno iniziare considerando il fatto che le condotte devono essere poste in essere “in modo da”, anche alternativamente:

- “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”;
- “ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”
- “costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”.

In questo modo sono stati tipizzati tre diversi ambiti di aggressione alla vittima di stalking e cioè, rispettivamente, quello psicologico, quello fisio-biologico e quello del potenziale danno esistenziale<sup>75</sup>.

Ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente si realizzi uno dei tre eventi previsti dalla norma, ma nulla esclude che si possano verificare tutti e tre, come conseguenza della medesima condotta.

### 7.1 Il perdurante e grave stato di ansia e paura

Partendo dall'analisi del primo dei tre eventi, ossia il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, si osserva come i primi commentatori della norma in esame abbiano sostenuto che al fine di soddisfare il requisito di determinatezza si debba ritenere che “la formula normativa intenda riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica”. Secondo parte della dottrina, quindi, il primo evento deve essere inteso come vero e proprio stato patologico, ossia deve poter essere accertato nel corso del processo per mezzo di – peraltro non sempre agevoli – consulenze tecniche<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L.38/2009*, Giuffrè, Milano, 2009, 59.

<sup>76</sup> Così BRICCHETTI-PISTORELLI, in A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 273.

La principale questione interpretativa che merita di essere segnata, quindi, è quella relativa alla necessaria o meno corrispondenza degli stati di ansia o di paura a condizioni cui la scienza medica attribuisce carattere patologico; ad oggi, sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente si esprimono nel senso di non ritenere necessario il riscontro di un vero e proprio stato patologico, ritenendo sufficiente un approccio non specialistico, il quale si avvalga dei semplici mezzi del senso comune al fine di accertare lo stato di ansia o di paura.

Ai fini della sussistenza del primo evento previsto dalla disposizione (art. 612 *bis* c.p.) è sufficiente “che gli atti persecutori [...] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”<sup>77</sup>.

Del medesimo avviso sono la Corte di cassazione (Cass., Sez. V, 09.05.2012, n. 24135) e la Corte costituzionale (C. cost., 11.06.2014, n.172); in particolare proprio quest’ultima, chiamata a pronunciarsi sulla presunta indeterminatezza della norma di cui all’art. 612 *bis* c.p., rigettando la questione, ha colto l’occasione per affermare che tanto “il perdurante e grave stato di ansia e di paura”, quanto “il fondato timore per l’incolumità”, riguardano la sfera emotiva e psicologica dell’individuo, e devono essere per questo “accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”<sup>78</sup>.

Più precisamente, la giurisprudenza ha affermato che il turbamento dell’equilibrio mentale di una persona può essere provato sulla base di indici sintomatici, tenendo conto del fatto che indagare il “foro interno” della vittima risulta essere molto arduo. Sono ritenuti indici sintomatici le dichiarazioni della persona offesa, le condotte conseguenti e successive ai fatti e la condotta dell’agente valutata sia in astratto che in concreto e, dunque, la idoneità a causare l’evento in stratto ma anche con specifico riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui si è estrinsecata<sup>79</sup>.

I giudici della legittimità, dal canto loro, hanno precisato che “non è necessario procedere al riscontro dell’insorgenza di veri e propri stati patologici, in presenza dei quali si potrebbe configurare

---

<sup>77</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.16864 del 10.01.2011, CED 250158.

<sup>78</sup> A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo* in (a cura di) VIGANO’ F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 273.

<sup>79</sup> *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 22.

altresì la diversa figura criminosa delle lesioni personali ex art. 582 c.p., elettivamente deputata alla tutela dell'integrità fisica”<sup>80</sup>.

La norma incriminatrice, però, non si accontenta che la vittima subisca un impatto emotivo comunque spiacevole, ma, al fine di evitare una dilatazione eccessiva dell'ambito della punibilità, e di prevenire il rischio di attribuire rilevanza penale a condotte intrusive anche di lieve entità, richiede che essa provi uno stress psicologico seriamente apprezzabile: lo stato di ansia o di paura, infatti, viene definito perdurante e grave<sup>81</sup>.

Pertanto, è doveroso verificare il nesso temporale necessario per definire lo stato perdurante. In merito si è affermato che “un evento traumatizzante, con meccanismo reattivo, possa automatizzarsi e strutturarsi come danno persistente nei casi in cui l'elaborazione della vicenda non ha seguito gli usuali percorsi fisiologici, con mancato approdo, dopo un eventuale alternarsi di fasi diverse e floride, ad una nuova situazione di equilibrio. In questi casi è possibile documentare un'alterazione permanente legata ad un preciso quadro clinico, in genere di natura depressiva e/o ansiosa più o meno grave”<sup>82</sup>.

La medesima dottrina ritiene che ai fini dell'applicazione della fattispecie in esame, il giudice dovrà attribuire al termine perdurante un significato meno incisivo di permanente, senza il necessario ricorso ad una perizia medica.

Anche l'esatta individuazione del significato da attribuire all'aggettivo “grave” si presenta problematica. In proposito, autorevole dottrina sostiene che “l'intensità e il livello di gravità degli effetti psichici dipendono, peraltro dalla diversa reattività delle singole vittime, a sua volta ricollegabile al differente tipo di sensibilità e cultura: una stessa azione molesta potrebbe essere percepita come gravemente disturbatrice da una vittima assai sensibile, mentre potrebbe risultare tollerabile da una vittima psicologicamente più solida”<sup>83</sup>.

## **7.2 Il fondato timore per l'incolumità**

Il secondo evento menzionato dal legislatore è il “fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”. Interpretando

---

<sup>80</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.18646 del 17.02.17, in *De Jure*.

<sup>81</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 220.

<sup>82</sup> BENEDETTO, ZAMPI, RICCI e MESSORI, CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. It. Medicina legale*, 2008, n.1, 157.

<sup>83</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 219.



la fattispecie di atti persecutori in chiave causale, emerge tutta la difficoltà di accertare il fondato timore come evento psicologico.

Il legislatore richiede l'accertamento dello stato psicologico, il timore, in capo alla vittima, ma, allo stesso tempo, gli attribuisce rilevanza penale solo in tanto in quanto si presenti come "fondato"; caratteristica, questa, che comporta necessariamente una valutazione di natura oggettiva, e non soggettiva, ma che si traduce più in una valutazione della condotta, che dell'evento psicologico in sé.

"La valutazione del fondato timore, anche se interpretato come evento, insomma, comporta per lo più una valutazione dell'effettiva idoneità della condotta a far sorgere il timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva"<sup>84</sup>.

In dottrina sono state sviluppate due diverse impostazioni ermeneutiche relative alle modalità attraverso le quali procedere alla verifica dell'evento del "fondato timore".

Secondo una parte della dottrina<sup>85</sup>, l'inserimento dell'aggettivo in questione richiede che il timore possa evincersi da specifiche situazioni di fatto concretamente idonee a incutere timore su di una persona di normale condizione psichica, di normale impressionabilità, con conseguente esclusione dell'evento nel caso in cui questo dipenda essenzialmente dall'anomala impressionabilità e sensibilità della vittima (ad esempio, sofferente di fobie del tutto irrazionali). Nel primo evento previsto dall'art. 612 *bis* c.p., l'area del penalmente rilevante sarebbe circoscritta dal richiedere uno stato emotivo perdurante e grave; nel secondo evento, "il *minus* in termini di turbamento emotivo determinato da un mero "timore", rispetto all'ipotesi dell'ansia e della paura, è qui compensato dall'esigenza di una ragionevolezza di tale stato emotivo".

Parte dei giuristi che aderiscono a questa ricostruzione, tuttavia, non escludono la configurazione del reato nel caso in cui l'agente sia consapevole della speciale condizione di sensibilità e impressionabilità del soggetto passivo<sup>86</sup>.

Altra dottrina, invece, rapporta la fondatezza del timore alla ragionevolezza dell'agente, nel senso che il timore sarebbe fondato allorquando una persona ragionevole, consapevole delle specifiche

---

<sup>84</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 140-141.

<sup>85</sup> Così VIGANÒ-CAPUTO, in A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015.

<sup>86</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 234.

condizioni di debolezza della vittima, avrebbe potuto/dovuto rendersi conto che la propria azione stava inducendo la vittima a temere per la propria incolumità<sup>87</sup>.

Sul punto la giurisprudenza ha assunto la seguente posizione: “perché il timore di cui si discute possa ritenersi fondato non occorre che l’agente abbia già posto in essere atti di violenza fisica che inducono la vittima ad aver paura della reiterazione di tali condotte ben potendo anche solo le minacce, soprattutto se gravi, dirette alla persona offesa, concretamente giustificare la seria preoccupazione per la propria incolumità tenuto conto, anche della sua situazione soggettiva e, in particolare, delle sue condizioni di vita. L’evento di cui si discute è ben diverso dal perdurante e grave stato di ansia o di paura [...] e, quindi, a provarne il verificarsi non è certo richiesta la presenza di una certificazione medica essendo sufficiente, ad esempio, una prova dichiarativa dalla quale emerga che la vittima ha manifestato con chiarezza il suo spavento”<sup>88</sup>.

Le minacce all’incolumità, infine, possono avere come destinatari la vittima stessa, un suo prossimo congiunto, o una persona che sia comunque legata alla stessa da una relazione affettiva.

Per quanto attiene alla vittima *nulla quaestio*; ai fini dell’individuazione della nozione di “prossimi congiunti”, invece, la dottrina ritiene che la stessa sia desumibile dall’art. 307, comma 4 c.p.

Maggiormente problematica, a causa della formula legislativa sintatticamente poco felice, l’ultima parte della locuzione (“o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”), la quale sembrerebbe poter attribuire rilevanza penale anche alla situazione nella quale venga ad ingenerarsi un fondato timore per l’incolumità di persona legata da relazione affettiva al prossimo congiunto. In realtà, è facilmente intuibile come il legislatore intendesse riferirsi alla persona che abbia una relazione con il destinatario della campagna di molestie, e che, nello specifico debba trattarsi di un legame sentimentale consolidato.

A ciò si aggiunga che il concetto di “relazione affettiva”, in quanto estremamente generico, pone dei dubbi di compatibilità con il principio di determinatezza; in ogni caso, un canone ragionevole di interpretazione dovrebbe indurre l’interprete ad attribuire rilievo soltanto a relazioni affettive di una rilevante intensità<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 45-46.

<sup>88</sup> Tribunale Ivrea, sentenza del 04.11.2014, in *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 26.

<sup>89</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 223-224.

### 7.3 La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita

Concludiamo ora, con l'analisi dell'ultimo dei tre eventi alternativi previsti dall'art. 612 *bis* c.p., ossia la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il terzo evento preso in considerazione dalla norma incriminatrice risulta essere di particolare interesse per la prevedibile frequenza con la quale viene chiamato in causa dall'accusa nei processi per *stalking*; si tratta infatti di un evento che, diversamente da quanto si può affermare per gli altri due, presenta una "consistenza materiale", la quale – almeno a prima vista – dovrebbe semplificare il lavoro dell'accusa<sup>90</sup>. Basta svolgere uno sguardo alla casistica per rendersi conto di quanto sia frequente che la conseguenza della persecuzione cui un soggetto è sottoposto, sia quella di cambiare numero di telefono, se non addirittura il luogo di lavoro o di abitazione.

Affinché sussista il già menzionato evento occorre la costrizione non ad un semplice fare od omettere qualcosa, bensì a modificare, anche se parzialmente e per un tempo prolungato, certi precedenti modi abituali di vivere<sup>91</sup>.

Quello della modifica delle condizioni di vita rientra tra gli effetti della condotta di *stalking* che più di tutti è stato messo in particolare risalto dall'osservazione criminologica; la problematica risiede però nel fatto che il dato empirico-criminologico avrebbe dovuto essere trasfuso nel linguaggio penalistico con maggiore sapienza tecnica da parte del legislatore. La locuzione "alterazione delle abitudini di vita" è infatti troppo generica; ciò porta a ritenere che sia compito dell'interprete quello di selezionare quei modelli di vita e quelle modalità di comportamento, la cui modifica è tale da peggiorare realmente le condizioni esistenziali del soggetto perseguitato<sup>92</sup>. In questo caso sarà opportuno adottare un criterio ermeneutico a carattere restrittivo, volto ad escludere dall'area del penalmente rilevante la modifica di abitudini di vita prive di consistenza e significato rispetto allo stile di vita e ai valori della vittima.

Quindi, un'interpretazione della norma in chiave teleologica dovrebbe portare ad escludere, in quanto atipici, tutti quei piccoli mutamenti nelle consuetudini di vita dettati più dal fastidio che da un vero e proprio timore prodotto dalla condotta del persecutore. Questa lettura è imposta da una serie di argomentazioni: dalla gravità della sanzione comminata dal legislatore, dalla *ratio* della disciplina,

---

<sup>90</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. Stalking)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, n.3, 1377 e ss.

<sup>91</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 361.

<sup>92</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 224.

dall'intenzione del legislatore storico, nonché dai rapporti sistematici con la contravvenzione di molestia e disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p.

Secondo l'insegnamento della corte di Cassazione, per alterazione delle proprie abitudini di vita si deve intendere “ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dall'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, [...], dalla condotta persecutoria altrui”<sup>93</sup>. La suprema Corte ha inoltre sottolineato il ruolo del nesso causale tra la condotta e l'evento in questione, affermando che il cambiamento delle abitudini di vita della vittima deve avvenire sulla base della costrizione che l'agente esercita sulla stessa, la quale è posta di fronte all'alternativa se cambiare le proprie abitudini di vita, oppure subire la condotta dello *stalker*.

Ancora, la Cassazione, con sentenza n.24021 del 20.04.2014, ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori anche in un caso in cui il cambiamento delle abitudini di vita della vittima consisteva in una modifica di solo mezz'ora dell'orario di uscita di casa, in quanto, secondo la Corte “occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione di tali abitudini e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni annotate”<sup>94</sup>.

L'alterazione delle abitudini di vita sussiste, quindi “tutte le volte in cui la persona offesa modifichi, anche solo in parte, l'originario svolgimento delle sue giornate non essendo necessario un cambiamento radicale attuato, ad esempio, traslocando in un'altra città o in un'altra abitazione, ovvero lasciando il posto di lavoro”<sup>95</sup>.

In conclusione, merita un approfondimento la scelta legislativa circa l'utilizzo del verbo “costringere”; parte della dottrina<sup>96</sup> rileva infatti come la pregnanza di tale verbo, alludendo all'uso della violenza o della minaccia, escluda altre modalità commissive, come le mere molestie, e richieda “condotte dotate di un potenziale intimidatorio tale da prospettare alla vittima la possibile verifica di un'aggressione a danno proprio o di una persona amata”.

Terminata l'analisi “ravvicinata” di ognuno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma, è possibile ravvisare che, nella realtà, molto spesso sussista un “intreccio” tra gli stessi. Si vuole cioè

---

<sup>93</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.20993 del 27.11.2012, in *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 27.

<sup>94</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 24021 del 20.04.2014, in *De Jure*.

<sup>95</sup> Tribunale Ivrea, sentenza del 04.11.2014, in *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 28.

<sup>96</sup> A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 273.

intendere che, in concreto, l'integrazione degli estremi di tipicità di un evento comporta spesso la contestuale sussistenza di un'altra o di entrambe le altre conseguenze del reato<sup>97</sup>.

## 8. L'elemento soggettivo

L'elemento psicologico del reato, secondo la dottrina prevalente, è configurato in forma di dolo generico: la coscienza e la volontà dell'agente deve quindi avere ad oggetto le reiterate condotte assillanti di minaccia e molestia, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice quali effetti delle condotte dell'agente.

Tuttavia, avendo il delitto di cui all'art.612 *bis* c.p. natura di reato abituale, in primo luogo è opportuno chiedersi se sia sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia realizzare i singoli atti persecutori, o se, al contrario, sia necessaria la rappresentazione da parte dello *stalker* di uno specifico disegno criminoso, nell'ambito del quale le condotte di minaccia o di molestia siano tra loro connesse per la realizzazione di uno degli eventi descritti dalla norma.

Sul punto l'interprete potrà essere aiutato attingendo all'esperienza giurisprudenziale in materia di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). In merito, la Corte di Cassazione ha avuto l'occasione di precisare ripetutamente che il dolo del delitto di maltrattamenti è senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica.

Ciò non implica che l'agente debba volere e rappresentarsi fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo del delitto di maltrattamenti realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la progressione delle singole parti della condotta, considerate nel loro complesso<sup>98</sup>.

Accogliendo l'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. come reato causale emergono una serie di problematiche relative all'accertamento della rappresentazione e della volontà dell'evento, che rientrerebbero nell'oggetto del dolo, in quanto molto spesso l'autore di *stalking* non agisce per cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore, ovvero un cambiamento delle abitudini di vita; anzi, dagli studi psichiatrici emerge che lo *stalker* molto di frequente agisce nella convinzione che i propri atti siano graditi alla vittima.

---

<sup>97</sup> Così BRICCHETTI-PISTORELLI, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 236.

<sup>98</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', G. Giappichelli Editore, 2009, 252.

Quindi, gli stessi autori che accolgono la ricostruzione della fattispecie come reato di evento, avvertono circa la difficoltà di provare la volontà di realizzare tale evento.

La fattispecie in esame, comunque, non dovrebbe richiedere un dolo unitario, equivalente ad un disegno complessivo anticipatamente programmato, ma la “coscienza e volontà di volta in volta rapportata alle singole condotte”<sup>99</sup>.

In materia di *stalking* la Cassazione ha sostenuto che ad integrare l’elemento soggettivo è sufficiente “la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria [...] e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa”<sup>100</sup> mentre non è necessaria “una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione [...] della sfera privata della persona offesa”.

La Suprema Corte ribadisce che è la reiterazione di comportamenti violenti e minacciosi a costituire indice di una precisa e consapevole volontà minatoria, verbale e minatoria. Ai fini dell’integrazione del dolo, non è richiesto il fine specifico della volizione dell’evento di danno, essendo sufficiente la possibilità di prevederlo, quale conseguenza del proprio consapevole continuativo agire sulla psiche della propria vittima.

Una delicata questione è rappresentata dalla valutazione circa la compatibilità o meno della struttura del reato di atti persecutori con il dolo specifico. L’opinione prevalente è in senso contrario, in quanto l’autore del fatto realizza l’evento senza alcuna predeterminazione di un dato fine successivo rispetto alla produzione dell’evento lesivo, e l’adozione di questa categoria soggettiva sarebbe possibile soltanto se si attribuisse alla locuzione “in modo da” un significato equivalente all’espressione “al fine di”. Tale soluzione, però, risulterebbe poco compatibile con la formulazione letterale della disposizione penale e con una delle principali funzioni svolte dal dolo specifico, che, dal

---

<sup>99</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale-parte generale*, in A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, 174.

<sup>100</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.20993 del 27.11.2012, in *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 35.

punto di vista dogmatico, limita l'ambito della punibilità dell'illecito penale alla verifica dell'esistenza dello scopo specifico nell'azione criminosa<sup>101</sup>.

L'analisi dell'elemento soggettivo impone di considerare la compatibilità del delitto in esame con il dolo eventuale, ravvisabile ogni qual volta l'agente non abbia il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenti soltanto la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetti il rischio. Il dolo eventuale si distingue dal c.d. dolo diretto non intenzionale poiché quest'ultimo ricorre quando la realizzazione dell'evento si presenti all'agente come altamente probabile o certa conseguenza della sua azione; in particolare, il dolo diretto si collocherebbe tra la forma meno intensa di dolo c.d. eventuale e quella più intensa di dolo c.d. intenzionale<sup>102</sup>.

Una controversa posizione valorizza la sussistenza del c.d. dolo eventuale laddove lo *stalker* prevede in modo consapevole la possibilità o la probabilità che le sue azioni producano la violazione del bene giuridico della libertà morale della vittima e, nonostante ciò, non desiste dai suoi propositi criminosi. Un esempio tipico è quello del "persecutore affettivo", che non vuole quasi mai cagionare un danno al bersaglio delle sue molestie, anche se in alcuni casi se ne raffigura l'eventualità<sup>103</sup>.

Tuttavia, un diverso orientamento dottrinale ha sottolineato una certa difficoltà da parte del giudice nella valutazione di tale criterio soggettivo, poiché tale forma di dolo ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto agente agisca con la medesima consapevolezza sebbene abbia una conoscenza anticipata della manifestazione dell'effetto lesivo. Invero, il grado di scarsa pericolosità di un corteggiatore incompetente induce a ritenere poco credibile che questo tipo di autore perseveri nell'intento criminoso nell'ipotesi in cui acquisisca coscienza della certezza degli eventi, poiché il suo scopo è quello di stabilire un contatto con la vittima, spesso idealizzata quale futuro *partner*, o di ripristinare un antecedente relazione affettiva.

A partire da queste considerazioni possono ritenersi condivisibili le perplessità espresse dalla dottrina maggioritaria in ordine alla possibilità di configurare il delitto di atti persecutori in presenza di dolo eventuale: "in tal caso, il soggetto, pur ammettendo che si rappresenti e accetti la concreta possibilità di realizzare la condotta tipica, pare ostico si configuri altresì il rischio di verifica di uno degli eventi descritti dalla norma incriminatrice; in altri termini, l'introduzione della locuzione "in

---

<sup>101</sup> A. DI MAIO, *La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2015, n.6, 2246-2264.

<sup>102</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009*, Giuffrè, Milano, 2009, 66-67.

<sup>103</sup> A. DI MAIO, *La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2015, n.6, 2246-2264.

modo da cagionare”, pare restringa l’operatività del momento soggettivo alla situazione corrispondente ad un’assoluta omogeneità tra il momento rappresentativo e quello volitivo in capo al soggetto”<sup>104</sup>.

In conclusione, è quindi possibile affermare che sembra da escludere la configurabilità del fatto a titolo di dolo eventuale, poiché l’intendimento persecutorio dello *stalking* presuppone, di necessità, che la volontà dell’agente sia diretta proprio a provocare l’assillo della vittima<sup>105</sup>.

## 9. La Consumazione del reato

In linea generale il delitto di atti persecutori si intende consumato quando si realizzano tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma incriminatrice: ciò premesso, il fatto concreto deve corrispondere interamente al modello legale delineato dalla fattispecie.

La determinazione del momento consumativo del delitto di atti persecutori, però pone l’interprete di fronte a problemi ermeneutici peculiari, in ragione della natura abituale dello stesso; è evidente, infatti, che è proprio sul momento consumativo del reato che la caratterizzazione del delitto di atti persecutori come abituale ha la sua specifica importanza.

Ancora una volta, è la giurisprudenza in materia di altro reato abituale, (ossia il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.), a risultare utile al fine di meglio comprendere il legame intercorrente tra abitudine e momento consumativo.

In materia di maltrattamenti in famiglia, fattispecie che presenta molteplici analogie con quella di atti persecutori, la giurisprudenza ha evidenziato che il reato, in quanto si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le singole condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti<sup>106</sup>.

Lo stesso fenomeno si riscontra nel delitto di *stalking*: laddove l’art. 612 *bis* c.p. punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”, risulta evidente che non è configurabile il delitto di atti persecutori in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia. In questo caso, infatti, anche se la condotta corrisponde al parametro normativo, il reato non si è consumato.

---

<sup>104</sup> A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di atti persecutori*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

<sup>105</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 225.

<sup>106</sup> Cassazione Penale, sentenza n.43221 del 25.09.2013, in C.E.D. Cass., 257461.



Il concetto di reiterazione implica quello di pluralità: è pertanto necessario che vi siano almeno due condotte singolarmente classificabili come molestie o minacce<sup>107</sup>.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione ai fini della determinazione del momento consumativo è la centralità della persona offesa nella fattispecie in esame; la consumazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 612 *bis* c.p. è infatti anche connessa alla stabilità psichica della presunta vittima<sup>108</sup>. Per questo nel valutare l'idoneità della condotta a causare l'evento, sarà necessario tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano rispettivamente soggetto attivo e persona offesa.

Alla stregua dei principi generali, la dottrina prevalente ritiene che la fattispecie si perfezioni quando viene posto in essere l'ultimo atto dolo che, unito ai precedenti già compiuti, produce l'offesa al bene giuridico tutelato, mentre la consumazione ben potrà prolungarsi, aggravando l'offensività, finché il colpevole continuerà a realizzare atti lesivi per l'interesse tutelato<sup>109</sup>.

Al riguardo, la Cassazione ha sostenuto che “perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e i comportamenti volti alla minaccia ed alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Infine, perché la fattispecie possa dirsi perfezionata, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizio alle abitudini di vita: trattasi di reato di evento di danno, a fattispecie alternative ciascuna delle quali idonea ad integrarne gli estremi”<sup>110</sup>.

Il discorso relativo alla consumazione del reato ha assunto rilievo anche sotto l'aspetto della successione della legge penale nel tempo.

Il quesito che ci è posto è il seguente: alla luce del principio di irretroattività della legge penale nel tempo, ai sensi dell'art. 2 c.p., nonché dell'art. 25 comma 2 della Costituzione, come ci si deve relazionare dinanzi ad una pluralità di condotte astrattamente riconducibili al reato *de quo*, poste in essere in parte prima e in parte dopo l'introduzione del d.l. n. 11/2009?

La dottrina maggioritaria, concentrando l'attenzione sull'evento del reato, ha ritenuto di poter comunque applicare il d.l. 11/2009, anche nel caso in cui il soggetto agente avesse posto in essere le

---

<sup>107</sup> G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 54.

<sup>108</sup> AGNESE, PUGLIATI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in *Violenza sessuale e stalking. Commento al d.l. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in l. 23.04.2009, n.38*, 78.

<sup>109</sup> G. MONTANARA, *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

<sup>110</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.34015 del 2010. Così anche G.I.P. di Bari, 16 febbraio 2011.

condotte necessarie all'integrazione del delitto in questione sotto la vigenza della precedente disciplina e avesse, poi, posto in essere una sola condotta dopo l'entrata in vigore del decreto, purché reiterato<sup>111</sup>.

Trattasi di una soluzione interpretativa che è stata considerata, non solo compatibile con la funzione general-preventiva della sanzione penale, ma, anche, con il fine ultimo del principio di irretroattività, ossia quello di tutelare la libertà personale dell'individuo. Secondo questa impostazione, infatti, il soggetto attivo del reato ha posto in essere condotte integranti una norma incriminatrice vigente nel momento in cui ha commesso il fatto, e, dall'entrata in vigore della nuova fattispecie di atti persecutori è stato posto di fronte ad una scelta: interrompere la condotta criminosa, rispondendo del reato più favorevole, ovvero perseguire la molestia, integrando, così, la nuova e più severa disciplina<sup>112</sup>.

Secondo la giurisprudenza di merito, in presenza di atti persecutori in parte realizzati prima dell'entrata in vigore della legge – e già costituenti autonome fattispecie di reato ai sensi dell'art. 660 c.p. e 612 c.p. – e in parte successivamente, tutti gli episodi devono essere assorbiti nel delitto di atti persecutori<sup>113</sup>.

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione, affermando che lo stato di turbamento (l'evento), anche se penalmente irrilevante nella sua precedente esistenza, assume una propria valenza offensiva in seguito all'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. “in virtù del suo perpetuarsi e radicarsi nella psiche, nei comportamenti quotidiani, nella libertà di autodeterminarsi nella scelta dei luoghi, dei comportamenti, delle frequentazioni della donna”.

Nel caso di specie, le origini della persecuzione erano da far risalire ad un tempo antecedente la configurazione normativa del reato, ma ciò, secondo la Corte, non può “proiettare la loro irrilevanza penale su atti successivi – degradandoli a *post factum* non punibile – del frazionato comportamento invasivo, in tutta la sua evoluzione (antecedente e successiva all'entrata in vigore della norma incriminatrice), quando sia accertata [...] la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei [...] a creare nella vittima lo *status* di persona lesa nella propria libertà morale; quando sia accertata quindi la sussistenza – in data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 11/09 – di atti capaci di causare l'evento di danno, previsto e punito dall'art. 612 *bis* c.p.”<sup>114</sup>.

---

<sup>111</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di <<atti persecutori>> (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO, G. Giappichelli Editore, 2009.

<sup>112</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, in G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 143-144.

<sup>113</sup> Tribunale Milano, 01.07.2009, in *Foro Ambrosiano*, 2009, n.3, 284.

<sup>114</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.10388 del 6.11.2012, in *Persona&Danno*, 2013.

## 9.1 Configurabilità del tentativo

Si è già avuto modo di rilevare che neanche il verificarsi della pluralità di condotte è sufficiente a determinare la consumazione del reato, se non si verifica un evento specifico: a causa della reiterazione predetta, il soggetto attivo deve cagionare nel soggetto passivo un “perdurante e grave stato di ansia”, oppure “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” o ancora, infine, “costringere il medesimo (la persona offesa) ad alterare le proprie abitudini di vita.

La struttura del reato di *stalking*, dunque, può essere assimilata ad un procedimento, divisibile in fasi distinte (le singole condotte) ognuna delle quali assume un valore particolare solo se considerata come parte del tutto; tra le conseguenze di questa struttura procedimentalizzata, vi è la possibilità che l’*iter* si interrompa prima della realizzazione di uno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma<sup>115</sup>.

Ci si interroga, pertanto, se in una situazione del genere sia configurabile il tentativo di reato.

La punibilità della fattispecie in esame a titolo di tentativo (art. 56 c.p.) è tendenzialmente ammessa dalla dottrina, la quale si riferisce ai casi in cui si verificano una pluralità di condotte idonee e dirette in modo non equivoco a cagionare almeno uno dei tre eventi, nessuno dei quali però poi si verifica.

Autorevole dottrina afferma infatti che sarà configurabile il tentativo una volta raggiunta la prova di atti aggressivi ripetuti nel tempo, idonei a provocare uno degli eventi tipizzati dalla fattispecie incriminatrice<sup>116</sup>. Nel caso in cui, invece, non si realizzi nessuno degli eventi previsti dall’art. 612 *bis* c.p., essendo la fattispecie di atti persecutori integrata da condotte minacciose o moleste, definite rispettivamente dagli art. 612 c.p. e 660 c.p., la condotta dell’agente non integrerà gli estremi del tentativo, bensì la fattispecie di minaccia ovvero di molestia e disturbo alle persone, eventualmente in concorso formale tra loro.

Nondimeno, secondo altra parte della dottrina, il tentativo sarebbe configurabile soltanto se si considerano gli eventi quali elementi costitutivi del reato (così nei casi in cui le minacce o molestie, pur essendo idonee e dirette in modo non equivoco a realizzare taluno di detti eventi, questo non si

---

<sup>115</sup> G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 63-64.

<sup>116</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 225.

verificati). Nel caso in cui, invece, i suddetti eventi fossero considerati quali condizioni obiettive di punibilità, il tentativo non sarebbe configurabile, in quanto senza la verifica degli stessi il reato non sarebbe punibile<sup>117</sup>.

Sul versante giurisprudenziale, con la sentenza n.1943 del 06.10.2020 la suprema Corte riconosce per la prima volta esplicitamente la configurabilità del tentativo di “atti persecutori”. La pronuncia si pone quale esito naturale dello sviluppo interpretativo maturato nella giurisprudenza di legittimità attorno al reato di cui all’art. 612 *bis* c.p.

Constatata e condivisa la lettura del delitto di *stalking* quale reato abituale improprio di evento, la S.C. desume infatti che “logicamente e giuridicamente” nulla osta alla operatività di quanto disposto all’art. 56 c.p. in relazione al delitto di atti persecutori, quando alla condotta rilevante non segua uno dei tre eventi tipici del reato, indipendentemente dalla connotazione di abitudine impropria che caratterizza la fattispecie.

L’*iter* argomentativo seguito dalla Cassazione, in definitiva, mira sulla sicura configurabilità del tentativo di *stalking*, realizzabile ogni qual volta i singoli atti unificati dalla reiterazione siano idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi descritti, purché sostenuti dalla consapevolezza della loro idoneità lesiva.

In conclusione, si rileva come la costruzione operata dalla S.C. consenta apparentemente di accantonare i dubbi, di matrice essenzialmente dottrinale, sulla compatibilità fra reato a condotta abituale, qual è certamente il delitto di atti persecutori, e il tentativo di delitto. Infatti, accanto a chi riteneva che in tali reati il requisito della reiterazione ponesse di fronte alla alternativa fra l’integrazione del *minimum* realizzativo dell’offesa e la realizzazione di comportamenti non rilevanti perché inidonei o non inequivoci, con conseguente configurabilità del tentativo, vi era chi invece rilevava che tale impostazione fosse viziata dalla sovrapposizione tra complessità probatorie e configurabilità in senso astratto: nulla impedirebbe – si sosteneva- che una serie di atti fosse diretta in modo non equivoco alla realizzazione di una offesa resa possibile solo attraverso la reiterazione di un certo genere di condotte<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol I: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 363.

<sup>118</sup> E. ANTONINI, *Osservazioni a Cass. Pen. 06.10.2020 n.1943 Sez. V, Configurabilità del tentativo di atti persecutori – Sez. V, 6 ottobre 2020 (dep. 18 gennaio 2021), n. 1943, in Cassazione Penale, 2021, fasc. 5, 1602-1610.*

## 10. Le circostanze aggravanti

L'art. 612 *bis* c.p., rispettivamente al secondo e terzo comma, introduce due circostanze aggravanti del delitto di atti persecutori, una ad effetto comune e una ad affetto speciale.

In particolare, al secondo comma si prevede l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto "è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici", mentre, al terzo comma, si prevede che "la pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata".

Infine, all'art. 8, terzo comma, del decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 si prevede un'ulteriore aggravante speciale, ma ad effetto comune, la quale concerne l'istituto dell'ammonimento.

Per quanto attiene alla circostanza di cui al secondo comma dell'art. 612 *bis* c.p. si ricorda che la stessa ha subito una serie di modifiche ad opera del decreto legge n.93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.119 del 15 ottobre 2013.

In realtà, già con il decreto legge, si era ampliato l'ambito di operatività della circostanza aggravante prevista al secondo comma dell'articolo 612 *bis* c.p. (rispetto alla sua originaria formulazione), esteso anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, e non solo in caso di separazione o divorzio, nonché a quelli commessi da chiunque "attraverso strumenti informatici o telematici".

Con la legge di conversione n. 119 del 2013, si interviene ancora sul regime delle circostanze aggravanti, estendendosi l'aggravamento della pena, già previsto in caso di pregresse relazioni affettive tra lo *stalker* e la vittima, all'ipotesi in cui il rapporto di fatto sussista nell'attualità: la circostanza trova quindi applicazione anche nel caso di fatto persecutorio commesso da persona che è tuttora legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Soffermandosi sulla *ratio* della previsione, il legislatore, con l'introduzione della circostanza aggravante in discorso ha inteso dare particolare rilevanza a tutti quei casi nei quali l'autore del reato ha una particolare condizione soggettiva, poiché conosce ed è più partecipe, rispetto ad altri potenziali autori, delle abitudini e dello stile di vita della vittima<sup>119</sup>. Si tratta, così, di una previsione che mira a

---

<sup>119</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 145-146.

contrastare più efficacemente certe forme persecutorie particolarmente invasive, vuoi per la natura dei rapporti personali tra le parti, vuoi per i mezzi utilizzati.

Se però, da una parte, il legislatore ha preso le mosse dalle acquisizioni criminologiche, le quali individuano nell'ex uno tra i più "classici" autori delle condotte persecutorie, dall'altra, la scelta di fondare su questa constatazione un sovraccarico sanzionatorio non è priva di critiche<sup>120</sup>. Se, infatti, si guardano le cose, non nell'ottica esclusiva della vittima, ma si assume la prospettiva dell'autore del fatto, una tendenza a perseguire finalizzata a recuperare un legame perduto potrebbe essere sintomatica di una più attenuata colpevolezza e potrebbe, al contrario, giustificare un trattamento penale più benevolo<sup>121</sup>.

In merito all'estensione dell'aggravante al coniuge, anche non separato o divorziato, va evidenziato che potranno porsi problemi di esatto inquadramento del fatto – a titolo di maltrattamenti ovvero di atti persecutori aggravati – non potendo più essere invocata quella giurisprudenza che fondava uno degli elementi differenziali dei maltrattamenti nel fatto che la condotta incriminata si era svolta nell'ambito di una comunità familiare. Il rapporto tra i due reati, quindi, dovrà essere risolto principalmente attraverso il ricorso alla clausola di riserva contenuta nell'art.612 *bis* c.p. ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") pur potendosi ammettere un concorso di entrambi i reati allorquando nella medesima fattispecie se ne verificano i presupposti, non solo di ordine soggettivo, ma anche oggettivo.

Sul tema, la Cassazione si è espressa per il mantenimento del rapporto di assorbimento, ribadendo che anche dopo le modifiche del 2013 l'unico ambito di operatività del reato di atti persecutori, anche nella forma aggravata in esame, è quello dei rapporti di convivenza già cessati, perché in tutti gli altri casi deve applicarsi la sanzione prevista per il reato di maltrattamenti in famiglia<sup>122</sup>.

In relazione alla qualifica di coniuge dell'autore, inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che il reato aggravato si configura come reato proprio<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014, 239.

<sup>121</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomol, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, 225.

<sup>122</sup> Cassazione Penale, sentenza n.30704 del 19.05.2016, in G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 73.

<sup>123</sup> Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 24575 del 24.11.2011, in *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019, 58.

Quanto all'aggravante connessa ai rapporti di fatto tra lo *stalker* e la vittima, la formulazione della norma richiama quella utilizzata, proprio nella disciplina in esame, nel prevedere un'ipotesi di aggravante speciale per il reato di violenza sessuale, configurabile allorché il fatto è commesso “nei confronti di persona della quale il colpevole sia... colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza” (articolo 609 *ter*, comma 1, n.5 *quater* c.p.). Qui, peraltro, in modo poco comprensibile, si tace del profilo della convivenza, così suscitandosi la questione se si tratti o no di una situazione di fatto che possa o debba essere considerata per dimostrare o qualificare il rapporto affettivo. Si tratta di una mancanza di chiarezza che introduce qualche ulteriore perplessità con riferimento alla disciplina normativa dell'art. 572 c.p., laddove, almeno letteralmente, il riconoscimento della tutela dei rapporti di fatto è condizionato dall'esistenza dell'elemento della convivenza<sup>124</sup>.

La seconda circostanza aggravante, ad effetto speciale, prevede un aumento di pena fino alla metà; in questo caso, la circostanza aggravante è incentrata sulla vittima del reato.

La *ratio*<sup>125</sup> della disciplina è riconducibile:

- rispetto al minore e al disabile, nella situazione di particolare debolezza e di ridotta capacità difensiva di tali soggetti, nonché nella possibilità di più gravi conseguenze dannose, sotto il profilo fisico, psicologico, morale e dello sviluppo per i medesimi;
- rispetto alla donna in stato di gravidanza, il pericolo di aborto e di danni psicofisici al concepito;
- rispetto alle armi, la particolare pericolosità ed intimidabilità di tale mezzo;
- rispetto alla persona travisata, la particolare intimidabilità del travisamento<sup>126</sup>.

Prendendo in considerazione l'ultima circostanza aggravante menzionata, ossia quella introdotta attraverso l'art. 8 del decreto legge n.11 del 2009, è opportuno prendere le mosse da una premessa: un'attenta analisi del fenomeno dello *stalking* porta certamente a ravvisare caratteristiche comuni in molti dei casi di aggressione fisica e psicologica nei confronti della vittime di questo tipo di delitto<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> A. GIUSEPPE, *Pena più alta anche per il coniuge-stalker convivente*, *Guida al diritto*, 2013, n.44, 82.

<sup>125</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 364.

<sup>126</sup> Il travisamento consiste nell'alterazione delle sembianze del viso (attraverso mezzi quali maschere, calzamaglia, passamontagna, trucco), idonea a rendere impossibile o difficile il riconoscimento del soggetto (non rilevando l'eventuale riconoscimento).

<sup>127</sup> G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, *Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 80.

La campagna di molestie molto spesso inizia con condotte meno gravi per poi divenire via via più violenta ed intrusiva con il trascorrere del tempo: ed è proprio nella fase iniziale della persecuzione, nella quale è ancora possibile arrestare questo *climax* ascendente, ma non si può ancora procedere in via giudiziale per la mancanza della querela della parte offesa, che il legislatore è intervenuto introducendo l'istituto dell'ammonimento. Quest'ultimo consiste in una misura di prevenzione personale modellata sull'avviso orale originariamente previsto dall'art. 2, della legge n. 1423 del 1956 e oggi disciplinato dall'art. 3 decreto legislativo n.159 del 06.09.2011, (c.d. "Codice Antimafia").

Nello specifico, l'istituto è disciplinato come di seguito: "fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 *bis* c.p., introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunto se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni".

Ciò che rileva in questa sede è che l'ammonimento orale si caratterizza soprattutto per avere un'efficacia dissuasiva nei confronti degli autori di condotte ritenute non ancora penalmente rilevanti le quali, tuttavia, possono essere considerate come le "prime manifestazioni" di comportamenti che, nel tempo, è probabile si aggravino dando così luogo a veri e propri atti persecutori.

A tale provvedimento amministrativo, in linea di massima, non risulta di per sé associata nessuna sanzione al di là del mero invito, rivolto alla persona ammonita di "tenere una condotta conforme alla legge", anche se il questore può disporre nei suoi confronti i necessari provvedimenti per limitare l'utilizzo di armi e munizioni. Ma, mentre il reato di *stalking* è generalmente perseguibile a querela di parte, quando un soggetto già ammonito non interrompe i comportamenti non conformi alla legge ciò determina - in via automatica - l'avvio d'ufficio di un procedimento giurisdizionale in sede penale; inoltre, se una persona già ammonita persiste nel compiere gli atti persecutori ai danni della stessa vittima, ciò è causa di un aumento della penale in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> A. PITINO, *L'ammonimento amministrativo in caso di stalking e di violenza domestica. Profili teorici e giurisprudenziali*, *Il Mulino- Rivisteweb*, maggio-agosto 2017, fasc.2.



La *ratio* di quest'ultimo aggravio del trattamento sanzionatorio risiede nella convinzione che il soggetto già ammonito, che persiste nel suo intento persecutorio, abbia una maggiore capacità a delinquere. Tuttavia, la scelta legislativa relativa all'introduzione della circostanza aggravante in questione non è risultata priva di criticità: ciò poiché la circostanza di cui al terzo comma art. 8 d.l. n.11 del 2009, collega una risposta penale più severa ad un provvedimento amministrativo che non incide in alcun modo sul disvalore del fatto, risultando anzi incentrata esclusivamente sull'indole criminale del soggetto attivo, piuttosto che sull'offensività del comportamento dallo stesso posto in essere.

La stessa, inoltre, formulata com'è, potrebbe addirittura essere interpretata nel senso di ricevere applicazione, anche nel caso in cui la vittima degli atti persecutori sia persona diversa da quella che aveva richiesto ed ottenuto l'ammonimento<sup>129</sup>.

### **10.1 L'aggravante speciale del delitto di omicidio volontario commesso dallo *stalker***

Un cenno merita la circostanza aggravante introdotta all'art 576 c.p., ad opera dell'art. 1, primo comma lett. b) del decreto legge n.11 del 2009, la quale prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso “dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 *bis* nei confronti della stessa persona offesa”.

*In primis* è opportuno sottolineare quanto la formulazione letterale dell'aggravante in questione risulti essere poco e possa dare luogo a problematiche di ordine interpretativo.

Nella versione originaria del decreto legge n.11 del 2009, il legislatore si era limitato a prevedere l'ergastolo per l'omicida che si fosse reso in precedenza responsabile del delitto di atti persecutori, senza null'altro specificare in ordine ad un eventuale collegamento tra i due illeciti che potesse giustificare l'inasprimento sanzionatorio. Ed in ragione di una tale formulazione, in sede di prima lettura, pareva lecito ritenere applicare la pena massima nei confronti di qualsiasi omicida che in qualsiasi momento del passato avesse posto in essere atti persecutori nei confronti di un qualsiasi soggetto.

---

<sup>129</sup> G. MONTANARA, *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

Tuttavia, successivamente al dibattito emerso in sede di conversione alla Camera, è intervenuta sul punto la legge n.38 del 2009, la quale ha aggiunto all'ordinaria formulazione della disposizione l'inciso "nei confronti della stessa persona offesa". A partire dal citato correttivo, l'aggravante n. 5.1 dell'art. 576 c.p. ha trovato applicazione soltanto qualora vi sia identità tra la vittima degli atti persecutori e quella dell'omicidio, continuando comunque a prescindere da un qualsiasi collegamento oggettivo o ideologico tra gli illeciti<sup>130</sup>.

L'introduzione della circostanza in esame ha fatto sorgere in giurisprudenza un vivace dibattito circa la configurazione del rapporto tra il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. e l'omicidio aggravato di cui all'art. 576 primo comma n.5.1 c.p. In particolare, con la recente decisione n. 20786 del 2019, la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione è intervenuta sul tema escludendo che il delitto di *stalking* possa ritenersi assorbito nell'omicidio aggravato, ai sensi dell'art. 84 c.p.

Secondo la Suprema Corte, la tesi in base alla quale il delitto di omicidio aggravato assorbirebbe il delitto di atti persecutori è da ritenersi errata, poiché l'art. 84 c.p. "regola esclusivamente il caso di interferenza tra fattispecie e specificamente tra i profili oggettivi del tipo normativo".

In particolare, con riferimento all'omicidio aggravato per essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori, la Prima sezione ritiene che non vi sia alcuna interferenza tra detta fattispecie e gli atti persecutori per due principali ragioni.

Da un lato, infatti, il disvalore aggiuntivo di cui si colora l'omicidio è posto in diretta derivazione dall'essere l'autore colui che prima ha oppresso la vittima con atti persecutori. L'aggravamento di pena previsto per l'omicidio dipende, dunque, da un elemento di natura soggettiva, e non riguarda la condotta e le sue modalità di commissione, non potendo quindi porsi al centro di un rapporto di interferenza tra fattispecie.

Si tratta di due fattispecie che non si trovano in rapporto di specialità, perché la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a forma vincolata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, non operando nella materia del concorso apparente di norme criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., non si verifica

---

<sup>130</sup> G. D'AIUTO, *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 171-172.

l'assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato, in assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra fattispecie.

D'altra parte, secondo i giudici di legittimità, la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", contenuta nell'art. 612 *bis* c.p., non può riferirsi al rapporto con il delitto di omicidio, poiché la sua natura istantanea lo pone al di fuori dalla possibile area d'interferenza con il reato abituale di atti persecutori<sup>131</sup>.

Ciò nonostante, con una pronuncia di poco successiva, la Corte di Cassazione giunge ad una conclusione diametralmente opposta rispetto alla precedente. La Terza sezione della Corte, infatti, con la sentenza n. 30931 del 2020, arriva a sostenere che l'art. 576 primo comma n. 5.1 configuri un vero e proprio reato complesso ai sensi dell'art. 84 primo comma c.p., assorbendo il disvalore delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa, di cui l'omicidio (nel caso di cui trattasi) costituiva il momento culminante. I giudici della legittimità hanno così dato ingresso ad un nuovo orientamento in materia, sconfessando la tesi contrapposta sulla base del seguente assunto: l'"infelice e incerta"<sup>132</sup> formulazione della disposizione non può giustificare un'interpretazione soggettivistica incentrata sul tipo di autore, poiché "la pena si giustifica non per ciò che l'agente è, ma per ciò che ha fatto". Il delitto di omicidio, quindi, non è aggravato dal fatto che lo stesso è commesso dallo *stalker*, ma, al contrario, dalla circostanza di essere stato preceduto da condotte persecutorie, le quali sono poi tragicamente sfociate nell'uccisione della persona offesa.

## **11. La clausola di riserva: il complicato rapporto con il reato di maltrattamenti**

L'art. 612 *bis* c.p. esordisce con una clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato": attraverso la stessa viene salvaguardata la specialità dell'incriminazione in discorso, ponendosi il divieto del concorso di reati fra tutti i fatti di maggiore gravità e il delitto di atti persecutori.

Fu proprio la necessità di evitare un concorso di reati, il quale avrebbe comportato l'applicazione di pene eccessivamente sproporzionate, a convincere la Commissione Giustizia della

---

<sup>131</sup> C. CATANEO, *La Cassazione sull'omicidio aggravato dall'essere stato commesso dall'autore di atti persecutori: reato complesso o concorso di reati?*, *Sistema Penale*, 14.05.2020.

<sup>132</sup> S. BERNARDI, *L'omicidio aggravato per essere stato commesso dall'autore del delitto di stalking è un reato complesso? La parola alle Sezioni Unite*, *Sistema Penale*, 30.04.2021.

Camera dei Deputati ad approvare l'emendamento che reintroduceva la clausola; in un primo momento, infatti, durante i lavori parlamentari, la Camera aveva votato favorevolmente all'eliminazione della clausola poiché si temeva che il delitto di atti persecutori potesse essere assorbito dalla commissione di altre fattispecie più gravi integrate dal medesimo fatto (per esempio le lesioni personali gravi, la violenza sessuale, nonché l'omicidio volontario).

Sul punto, però, è da rilevare che autorevole e condivisibile dottrina ha sostenuto la non opportunità della clausola di riserva in questione, dal momento che il fenomeno criminoso dello *stalking* ha una propria specificità criminologica, tale per cui il reato in commento non appare collocabile in una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre previsioni incriminatrici le quali, invece, normalmente dovrebbero concorrere con lo stesso<sup>133</sup>.

Analizzando analiticamente quanto deriva dalla previsione della clausola, la dottrina maggioritaria sostiene:

- che i reati puniti con pena più grave non sono assorbiti nel reato di atti persecutori. Questi, inoltre, concorrono col suddetto reato, poiché tali singoli delitti non assorbono l'intera serie di atti persecutori, diversi da essi, pur se illeciti o in sé leciti;
- che il concorso del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. resta escluso solo nei casi nei quali la serie di atti vessatori è costituita esclusivamente da una serie di ripetuti delitti di violenze sessuali, violenze private, di violazioni di domicilio, di sequestri di persona o di lesioni gravi o gravissime, in quanto in questi casi manca lo stesso fatto integrante gli atti persecutori;
- che il concorso è escluso anche rispetto al delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), poiché tale delitto e il delitto di atti persecutori sono in rapporto di specialità reciproca; l'art. 572 c.p. si pone infatti come norma speciale dal punto di vista soggettivo, e, al contrario, come norma generale, rispetto all'art. 612 *bis* c.p., poiché non richiede la verifica degli eventi previsti da quest'ultimo.
- che, implicitamente, restano assorbiti nell'art. 612 *bis* c.p. tutti i reati, semplici o aggravati, riconducibili alle condotte della "minaccia" o, in particolare della "molestia", puniti a querela di parte e con pena minore rispetto a quella del reato di atti persecutori<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> F. MACRI, *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011, 374.

<sup>134</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Vol 1: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019, 365.

In ogni caso, la suddetta clausola andrà applicata armonizzandola con i principi generali del nostro ordinamento in materia di concorso di reati e concorso apparente di norme, per cui il delitto di atti persecutori cederà il passo all'ipotesi criminosa più grave, con applicazione esclusiva di quest'ultima, unicamente ove il diverso reato assorba in sé tutte le condotte persecutorie poste in essere nel caso concreto dal soggetto attivo, consentendo così una valutazione penalistica esaustiva dell'intero disvalore del fatto.

Tuttavia, volgendo lo sguardo alla casistica, si arriva ad affermare che il delitto di *stalking* può essere integrato dalle più varie condotte. Tale constatazione ci porta a concludere che sovente l'applicazione di un delitto più grave non sarà in grado di coprire con la sua tipicità l'intera sfera degli atti persecutori. In questi casi, allora, sarà necessario applicare la disciplina del concorso di reati e il giudice dovrà rispettare il principio del *ne bis in idem* sostanziale non tenendo conto, in sede di commisurazione della pena del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., di tutti quei fatti penalmente rilevanti che integrano il reato più grave<sup>135</sup>.

Si segnala, infine, che le questioni interpretative più problematiche si sono poste in relazione all'intricato rapporto che, in seguito all'introduzione dell'art. 612 *bis* c.p., si è venuto a delineare tra il delitto di atti persecutori e la preesistente fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'art. 572 c.p.

L'orientamento giurisprudenziale dominante, che individua quale oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti l'integrità psico-fisica dell'individuo, ritiene che i due reati concorrano. Al contrario, la tesi avanzata da una parte della dottrina, secondo la quale il reato di maltrattamenti integrerebbe una fattispecie plurioffensiva, (posta a tutela anche della personalità dell'individuo), arriva a sostenere l'assorbimento degli atti persecutori nel più grave delitto di maltrattamenti<sup>136</sup>.

Ad ogni modo la Cassazione ha sostenuto che il delitto di *stalking* è figura autonoma rispetto a quella di maltrattamenti in famiglia, in quanto la prima attiene ai delitti contro la libertà morale della persona, mentre la seconda ai delitti contro l'assistenza familiare: in definitiva, agli occhi della Suprema Corte, il bene giuridico tutelato e la *ratio legis* delle due disposizioni sono differenti<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> F. MACRI, *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011, 373.

<sup>136</sup> Così COPPI, in A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 274.

<sup>137</sup> Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n.11182 del 08.03.12, in *Persona&Danno*, 13.07.2012.

Da ultimo si ricorda che, la giurisprudenza che si è occupata della decisione di casi in cui le condotte ascritte potevano astrattamente essere riconducibili ad entrambe le fattispecie ha preso posizione sul punto, sostenendo che la fattispecie di atti persecutori non trova applicazione quando il fatto sia commesso all'interno di un contesto familiare, dovendosi fare applicazione, in tali ipotesi, della fattispecie di maltrattamenti in famiglia<sup>138</sup>. Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione, la quale ha affermato che il delitto di maltrattamenti in famiglia, nelle ipotesi in cui la vittima è il coniuge, assorbe il reato di *stalking* pure in caso di separazione e, dunque, di cessazione della convivenza, in quanto in simili casi permangono intatti i reciproci doveri generati dal rapporto coniugale<sup>139</sup>.

## 12. Aspetti processuali e misure cautelari

Dopo la trattazione relativa agli aspetti sostanziali, appare ora doveroso soffermarsi ad analizzare le vicende processuali e cautelari che involgono il delitto di atti persecutori.

Già il decreto legge n. 11 del 2009, al suo art. 9, aveva apportato una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali merita senz'altro menzione il rafforzamento delle misure cautelari; in particolare viene previsto un esplicito potere del giudice di imporre allo *stalker* un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o, addirittura, alle persone a quest'ultima legate (attraverso l'introduzione dell'art. 282 *ter* c.p.p.).

Circa la procedibilità, il reato viene punito a querela di parte, proponibile in deroga a quanto previsto dall'art. 124 c.p.p., entro sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Tuttavia, si procede d'ufficio qualora sia coinvolto un minore o un disabile, nonché nel caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Si segnala che, mentre il decreto legislativo n.93 del 2013 aveva sancito l'irrevocabilità della querela proposta, per evitare indebite pressioni da parte dello *stalker* nei confronti della propria vittima, la legge di conversione n. 1192 del 2013, allo scopo di conciliare le contrapposte esigenze (da un lato quella di rispettare la vittima, e, dall'altro, quella di tutelare la stessa da condizionamenti esterni), ha ripristinato la revocabilità della stessa.

Tuttavia, per effetto della Convenzione di Istanbul, "*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*", il

---

<sup>138</sup> Trib. Termini Imerese, GIP, ordinanza del 24.10.2011.

<sup>139</sup> Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n.7369 del 13.11.12, in *Persona&Danno*, 18.02.2013.

legislatore italiano è stato indotto a stabilire che la remissione della querela può essere solo processuale, e che la stessa è irrevocabile nel caso in cui il fatto sia commesso mediante minacce reiterate se la minaccia è grave o fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p. (con l'uso di armi, da parte di persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, etc.).

Con riferimento al regime di procedibilità a querela, in dottrina sono state sollevate autorevoli critiche relativamente alla non irrevocabilità della querela presentata per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., diversamente da quanto previsto per i reati sessuali disciplinati all'art. 609 *bis* e seguente. A tal proposito è stato infatti sottolineato che “in sostanza si potrebbe verificare una situazione processuale nella quale, pur dopo che l'indagato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare, il giudice non possa ulteriormente procedere per intervenuta remissione della querela, con ciò attribuendosi alla parte lesa del reato un potere che non trova riscontro nell'ordinamento penale [...] salvo il caso della violazione dell'art. 570 c.p. [...]. Peraltro, proprio la particolarità della fattispecie, che tende a tutelare una vittima sempre più debole a fronte di una sorta di progressione criminosa realizzata dall'agente persecutore, evidenzia come sarebbe inopportuno lasciare esposta la parte lesa a possibili pressioni e/o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo”<sup>140</sup>.

Secondo questa acuta dottrina, quindi, la scelta di non rendere irrevocabile la querela si presterebbe a produrre conseguenze negative per la vittima<sup>141</sup>. In ogni caso, al fine di dirimere qualsiasi dubbio in merito, la Cassazione ha chiarito che la remissione della querela è priva di valore nel caso in cui la vittima sia stata coartata in tal senso: i giudici della legittimità hanno infatti sostenuto che la remissione della querela è un negozio giuridico processuale soggetto al regime dei negozi giuridici e, alla luce di ciò, “perde validità qualora risulti inficiata dall'esistenza di uno dei vizi della volontà”<sup>142</sup>.

Qualora il fatto sia commesso in danno di più soggetti, la Cassazione ritiene sufficiente che la querela sia stata proposta almeno da uno dei soggetti danneggiati, se il delitto è “unitario”. Al

---

<sup>140</sup> AGNESE, PULIATTI, i quali citano il parere del CSM sul d.l. n. 11/2009 emesso in data 2-4-2009, aggiungendo altresì che «l'esperienza giudiziaria – maturata nella trattazione di reati procedibili d'ufficio quali i maltrattamenti in famiglia o a querela irrevocabile come la violenza sessuale – insegna proprio come la donna, normalmente vittima di tali situazioni, sia spesso soggetta a tentativi, più o meno diretti, finalizzati alla ritrattazione della denuncia malgrado la protezione della procedibilità irreversibile. Nel caso dello “*stalking*” è facile prevedere come, proprio in assenza di tale protezione processuale, la vittima può essere oggetto di attività ancora più invasive aventi come fine ultimo la rinuncia all'istanza punitiva», in F. MACRI, *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà sessuale, la libertà morale, l'invulnerabilità del domicilio e l'invulnerabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011, 375.

<sup>141</sup> ZANCHETTI, *Buone intenzioni e cattiva tecnica: la fattispecie di stalking a due anni dall'introduzione*, in *Atti Convegno Mobbing e Stalking, aspetti penali, procedurali e civili*, Milano, 26 marzo 2011.

<sup>142</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.40202 del 13.07.2012, in *Persona & Danno*, 06.09.2015.

contrario, in caso di concorso formale di reati in danno di più persone, l'estensione non troverebbe applicazione<sup>143</sup>.

Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, trattandosi di reato abituale, nel caso in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte successive alla proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, perché, unitariamente considerate, integrano l'elemento oggettivo<sup>144</sup>.

Come già ricordato, il legislatore del 2009 è intervenuto anche sulla disciplina delle misure cautelari. In particolare, il catalogo delle misure cautelari è stato arricchito prevedendo il "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (art. 9 d.l. n. 11/2009, che introduce il nuovo art. 282 *ter* c.p.p.), ed è stata prolungata fino ad un anno, (contro i precedenti sei mesi), la durata massima dell'"ordine di protezione" del giudice civile<sup>145</sup> (art. 10 d.l. n. 11/2009, che modifica l'art. 342 *ter* c.c.).

L'art. 282 *ter* c.p.p. introduce una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo, attraverso la quale il giudice fa divieto al destinatario di avvicinarsi a determinati luoghi, abitualmente frequentati dall'offeso, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dalla persona offesa. In presenza di "ulteriori esigenze di tutela", tale prescrizione è riferibile anche ai prossimi congiunti della persona offesa, nonché a persone con essa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola, quindi, in un possibile "doppio contenuto": un divieto "generico" di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo "specifico" di restare ad una determinata distanza, assorbente il primo. Il contenuto della cautela, nella sua duplice articolazione, è ulteriormente integrabile con il divieto per la persona sottoposta alle inibizioni in questione di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti protetti.

Attraverso la pronuncia n.3681 del 07.04.2011 della Sesta Sezione della Cassazione, una delle prime decisioni della Corte con riferimento alla cautela di cui all'art. 282 *ter* c.p.p., i giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che "con il provvedimento ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto

---

<sup>143</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.44392 del 11.06.2015, in *Persona&Danno*, 06.12.2015.

<sup>144</sup> Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 41431 del 11.07.2016, CED 267868.

<sup>145</sup> A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015, 276.



di esame, che si limiti a far riferimento genericamente a tutti i luoghi frequentati dalla vittima”, in quanto, se così fosse, si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l'imporre “una condotta di non fare indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere, di fatto, rimessa alla persona offesa”<sup>146</sup>.

Da ultimo, con la legge n.69 del 2019, il c.d. Codice rosso, il legislatore è intervenuto con alcune disposizioni processuali volte a rendere più celeri ed efficaci le indagini preliminari nei procedimenti per i reati di genere, tra i quali figura anche lo *stalking*. Le nuove disposizioni prevedono un obbligo in capo alla polizia giudiziaria consistente nell'immediata comunicazione, anche in forma orale, della notizia di reato (art. 347, comma 3 c.p.p.), e, per quanto riguarda il pubblico ministero, un obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362, comma 1 *ter* c.p.p.). Infine, all'art. 5 della citata legge, è prevista la necessità di un percorso di formazione per gli operatori di polizia, da avviare presso i rispettivi istituti di formazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore<sup>147</sup>.

Norme che, secondo alcuni autori, affronterebbero la tematica della violenza di genere da un punto di vista esclusivamente repressivo, non tenendo in debito conto gli aspetti educativi e sociali nei quali tale violenza storicamente è radicata<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> L. COLLINI, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, Nota a Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011 – dep. 8 luglio 2011, n. 36819, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24.01.2012.

<sup>147</sup> D'AIUTO G., *Stalking, Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021, 83.

<sup>148</sup> F. FELICE, *Linguaggio giuridico e patriarcato; Perché il contrasto alla violenza di genere non sia utilizzato per affermare un diritto maschile a “difendere” le donne*, in *Giudicedonna.it*, 2019, n.1.



### CAPITOLO III

## L'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL FENOMENO

### 1. Il *Cyberstalking*: natura e diffusione del fenomeno

Con il decreto legge n.93 del 14 agosto 2013, poi convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013, il legislatore ha preso in considerazione la possibilità che gli atti persecutori vengano realizzati attraverso i mezzi offerti dalla rete, andando di fatto ad aggiungere alla disposizione preesistente il c.d. *cyberstalking*, ossia gli atti persecutori compiuti mediante l'utilizzo della tecnologia<sup>1</sup>. Attraverso la modifica del secondo comma dell'art. 612 *bis* c.p., infatti, si prevede un aumento della pena contemplata per il delitto di atti persecutori qualora "il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici"; peraltro, va rimarcato come il legislatore abbia preferito non menzionare il termine *cyberstalking* all'interno della disposizione normativa.

Come più volte ricordato, lo *stalking* non è una manifestazione ossessiva tipica dei nostri tempi; al contrario, si tratta di un fenomeno che ha origini risalenti nella storia.

Alla luce di questa premessa, e del fatto che sono trascorsi ormai tredici anni dall'introduzione della normativa in materia di *stalking*, ci si accinge a chiedersi che cosa sia cambiato nelle forme di manifestazione degli atti persecutori; alla domanda si risponde constatando come certamente non sia mutata l'ossessione persecutoria che contraddistingue lo *stalker*, anche se sono radicalmente cambiati i meccanismi di controllo sociale, prima ancora che giuridico, che erano portati a incanalare e contenere la stessa e ad impedirne le forme estreme, incontrollabili e come tali inaccettabili per la comunità sociale<sup>2</sup>.

Il cambiamento che certamente è avvenuto è relativo, invece, alla centralità che il mondo "virtuale" informatico e telematico ha assunto, da un punto di vista sia statistico che qualitativo, nel globale fenomeno dello *stalking*; una rilevanza quasi primaria con la quale ad oggi è indispensabile confrontarsi.

La capacità degli individui di instaurare numerosi e sempre più veloci contatti virtuali attraverso la condivisione di informazioni è stata valorizzata dall'avvento della rivoluzione

---

<sup>1</sup> M. MARATONA, *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete*, 12.07.2021, consultabile online sul sito Altalex.com.

<sup>2</sup> V. SELLAROLI, *Gli atti persecutori informatici e telematici*, in (a cura di) V. SELLAROLI, C. PARODI, *Diritto Penale dell'informatica, Reati della rete e sulla rete*, Giuffrè, 2020, 193-194.

informatica; ciò nonostante, l'utilizzo spesso distorto di tali mezzi di comunicazione tecnologica ha prodotto un generale incremento di nuove forme di criminalità il cui reale impatto sulla collettività è stato compreso solamente negli ultimi anni dai *mass media* e dagli organi inquirenti.

Non vi è dubbio che il “*cyberspazio*” rappresenti oggi un nuovo “*locus criminis*”, ove i soggetti agenti sperimentano innovative modalità criminose, espressione dell'evoluzione dei tradizionali illeciti penali<sup>3</sup>.

È opportuno rilevare come una vera e propria definizione del fenomeno del *cyberstalking* non esista, anche se i giuristi italiani servendosi dello stesso sono soliti fare immediato riferimento all'utilizzo di *internet*, della posta elettronica, nonché di altri dispositivi di comunicazione elettronica al fine di molestare un'altra persona<sup>4</sup>.

Secondo una parte della dottrina<sup>5</sup> la locuzione *cyberstalking* farebbe riferimento alla condotta di un individuo che impiega strumenti informatici per recare persistente disagio o fastidio alla collettività; un diverso orientamento<sup>6</sup> interpretativo, invece, definisce con maggior precisione il fenomeno, considerandolo come l'insieme delle prassi persecutorie compiute dal soggetto attivo attraverso il ricorso ai sistemi informatici, al ripetuto invio di *sms*, *e-mail*, *spamming*, al furto d'identità digitale, nonché alla divulgazione indebita dei dati sensibili della vittima<sup>7</sup>.

Nella dottrina italiana più recente, interessante è la ricostruzione del fenomeno offerta da Natalini A. nel suo articolo “Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è *cyberstalking*. E si configura il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.”.

L'autore, infatti, definisce *cyberstalking* “l'impiego spregiudicato e sempre più insidioso delle nuove tecnologie in funzione persecutoria e assillante ai danni di vittime prescelte”; nel caso preso in considerazione i comportamenti dello *stalker* consistevano nel “tempestarla di telefonate, di messaggini, di *mail* e finendo col divulgare un filmato su *Facebook* che lo ritraeva durante un rapporto sessuale con la donna”. Secondo Natalini, ciò indicherebbe “un orientamento favorevole ad un riconoscimento ad ampio raggio degli estremi del reato di *stalking* in tutti quei comportamenti persecutori ed ossessionati, comunque perpetrati – anche col mezzo telefonico o telematico [...] –

---

<sup>3</sup> R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 735-736.

<sup>4</sup> AMICO, *Il cyberstalking: molestia virtuale?* in *Appunti dall'intervento nell'ambito dell'incontro-dibattito promosso da Telefono Donna di Savona il 06.12.2005: “Internet e cellulari: il mezzo è più importante del messaggio?”*.

<sup>5</sup> P. BOCIJ, *Cyberstalking: harassment in the internet age and how to protect your family*, in R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 736.

<sup>6</sup> C. MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, in *Cass. pen.*, 3, 2011, 968.

<sup>7</sup> R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 736.

purché siano tali da indurre la persona offesa a cambiare le proprie abitudini di vita, ovvero ingenerino nella stessa un grave stato di ansia o di paura”<sup>8</sup>.

Sulla stessa linea è il pensiero di Minnella C., il quale nel suo articolo “Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori” scrive che “Il canale informatico offre al *cyberstalker* diverse modalità d’azione: l’invio di quantità enormi di *e-mail* spesso con toni offensivi o sgradevoli; l’intrusione nel sistema informatico della vittima con programmi atti ad assumerne il controllo (*trojan horses*) o a danneggiarlo (*virus*); l’assunzione dell’identità del perseguitato spendendo il relativo nome in rete (in *chat, newsletters, message boards*) associandovi contenuti lesivi della dignità della persona come la presenza di questa identità rubata in siti porno o la spendita del nome della vittima per fargli allacciare relazioni *hot* nella società *off line* con soggetti che continuano ripetutamente a chiamare al numero di cellulare diffuso o a contattare l’indirizzo *e-mail* comunicato senza il consenso della persona offesa”<sup>9</sup>.

Si nota, pertanto, quanto da un punto di vista strettamente giuridico, il percorso definitorio si riveli particolarmente articolato; ciò nonostante, l’origine del termine è chiara: si tratta dell’accostamento del termine in lingue inglese *cyber* (il medesimo contenuto in cibernetica, ciberspazio, etc.), con il verbo che connota l’azione di *stalking*.

In estrema sintesi, esso vuole indicare un’attività di *stalking* che abbia una forte connotazione “*cyber*”, ossia nella quale la componente telematica ed informatica sia d’importanza preminente. Nello specifico, la componente informatica e telematica nell’azione dello *stalker* deve permettere (eventualmente in concorso con altre azioni) di realizzare almeno uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma<sup>10</sup>.

Per quanto attiene alla disciplina normativa riservata al *cyberstalking* nei diversi ordinamenti giuridici, si nota come i legislatori internazionali abbiano adottato sostanzialmente tre differenti approcci: alcuni ordinamenti giuridici (quello italiano per esempio) non presentano nell’elenco delle fattispecie di reato, sia nel codice penale che nelle leggi speciali, una definizione di *cyberstalkig*, limitandosi a sanzionare lo *stalking* perpetrato con qualsiasi mezzo.

---

<sup>8</sup> A. NATALINI, *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è “cyberstalking”. E si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., 2010*, consultabile online sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

<sup>9</sup> C. MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori (nota a Cass. pen., sez. V, 30 agosto 2010, n. 32404 e Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527)*, in *Cassazione Penale*, 2011, n. 3, 968-977.

<sup>10</sup> Così LO MONTE (2011), in G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico- giuridici*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3, 161.

Altri ordinamenti, invece, (quali per esempio quello nordamericano o quello del Regno Unito) prevedono figure ibride: viene punito solo lo *stalking*, ma, nel descrivere la condotta, il testo di legge specifica, ad esempio, che il comportamento criminoso può essere realizzato “anche con l’uso di un mezzo di comunicazione”; inoltre, questi ordinamenti hanno apportato degli emendamenti a norme che riguardano i reati commessi con le comunicazioni elettroniche comprendendo esplicitamente anche le molestie.

Infine, un *tertium genus* di ordinamenti, (approccio molto diffuso nella normativa statale nordamericana, ma che ritroviamo, per esempio, anche nell’ordinamento belga) prevede proprio il reato di *cyberstalking* o *cyberstalk*, introducendo una definizione accurata dello stesso, accanto alla descrizione delle condotte tipiche. In quest’ultimo caso, non ci si limita ad una semplice “attività di molestia commessa con comportamenti fisici o telematici”, ma si descrive specificamente la condotta telematica tipica<sup>11</sup>.

Tornando a concentrare l’attenzione sull’ordinamento italiano si accenna al fatto che, prima dell’introduzione dell’art. 612 *bis* c.p., comma secondo, si era soliti inquadrare la fattispecie di *cyberstalking* (così come quella dello *stalking*) nella contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. rubricata “molestia e disturbo alle persone”. La norma in questione, tuttavia, appariva palesemente inadeguata ad apprestare un’idonea forma di tutela contro le condotte moleste compiute sul *web*, sia per il basso profilo edittale e la formulazione ambigua della stessa, che per il fatto di richiedere la realizzazione della condotta “in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono”.

L’interpretazione della norma nel senso di ricomprendervi anche le molestie a mezzo della rete, quindi, sarebbe stata inaccettabile, poiché analogica in *malam partem*; inoltre, vi sono dubbi in ordine alla possibilità di considerare *internet* quale luogo pubblico o comunque aperto al pubblico<sup>12</sup>.

Da un punto di vista prettamente statistico, utili sono i risultati conseguiti all’esito di un’indagine statistica condotta da parte di studiosi<sup>13</sup> di criminologia e psichiatria forense nel 2013. Lo studio *de quo* è stato realizzato somministrando un ampio numero di questionari *online* agli utenti di un famoso *social network* tedesco, *StudiVZ*; le persone coinvolte erano rappresentative di entrambi i sessi e avevano un’età media di circa venticinque anni.

---

<sup>11</sup> G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico- giuridici*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3, 162.

<sup>12</sup> G. CIPRI, *Dallo Stalking al Cyberstalking. Quando il reato assume veste cibernetica*, Edizioni accademiche italiane, 2015, 50-51.

<sup>13</sup> DREBING et al., *Cyberstalking in a large sample of social network users*, 61 e ss.

Allo scopo di verificare l'effettivo patimento di condotte di *cyberstalking* da parte degli utenti partecipanti allo studio, il gruppo di ricerca si è avvalso di tre distinti parametri, il primo dei quali di necessaria verifica per poter sostenere la sussistenza di comportamenti riconducibili al fenomeno in discorso:

- l'aver subito almeno una volta nella vita molestie *online*;
- la protrazione delle molestie *online* per oltre due settimane;
- l'aver le molestie causato un'effettiva e concreta sensazione di paura.

Ciò che è emerso dall'indagine statistica è che oltre il 40% dei soggetti coinvolti ha patito delle intrusioni moleste nella propria vita attraverso *internet*, almeno una volta nella propria vita; nel 19,1% dei casi le molestie *online* hanno avuto una durata superiore alle due settimane, nel 8,4% hanno provocato una concreta sensazione di paura e, nel 6,3% dei casi, i soggetti hanno affermato di aver subito molestie *online* che gli hanno causato una sensazione di paura e si sono protratte per più di due settimane.

Per quanto concerne la durata della persecuzione posta in essere via *web*, il 32% delle persone ha dichiarato una durata delle stesse da due settimane ad un mese, circa il 15% da un mese ad un anno, e circa l'8% di oltre un anno.

Relativamente all'intensità delle stesse, il 27% delle vittime hanno affermato di essere state contattate molte volte (*several times*) al giorno, il 20,6% di essere state contattate circa una volta al giorno, il 30,1% più volte alla settimana, il 10,8% più volte al mese, e solo l'11,5% ha invece dichiarato di aver subito delle molestie così rarefatte nel tempo da potersi considerare sporadiche e occasionali<sup>14</sup>.

### **1.1 Variante dello *stalking* o fenomeno criminologico a sé stante?**

La previsione della nuova aggravante ordinaria, (aumento della pena fino ad un terzo), di cui al secondo comma dell'art. 612 *bis* c.p., da applicarsi nel caso in cui il fatto “venga commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, è stata prontamente commentata nella relazione n. III/01/2013 della Corte di Cassazione, secondo la quale l'aggiunta operata dal decreto si qualificava come non necessaria., oltre che come inopportuna.

---

<sup>14</sup> DREBING et al., *Cyberstalking in a large sample of social network users*, in MACRI F., *Il cyberstalking in* (diretto da CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Cybercrime*, Utet giuridica, Vicenza, 2019.

La Corte sosteneva infatti che, se è certamente vero che anche quello compiuto “a distanza” è da qualificarsi un atto persecutorio, non necessariamente quest’ultimo è sempre più grave di quello compiuto attraverso modalità non virtuali.

In realtà, se da un lato è da condividere l’osservazione secondo la quale le minacce e i ripetuti invii di *sms* ed *e-mail* o gli insulti inviati mediante *instant messenger*, direttamente nei confronti della sola vittima, non siano automaticamente più gravi dello *stalking* compiuto “fisicamente”, dall’altro, prendendo in considerazione altre modalità informatiche – quali per esempio quelle basate sui *social network*, o comunque su strumenti paragonabili a questi per diffusione e pubblicità – è innegabile che le stesse siano in grado di dare vita a modalità vessatorie più penetranti.

È quindi ragionevole ritenere che, le particolari forme di *cyber*-vessazioni, attuate attraverso gli strumenti del *Web 2.0*, i quali hanno una maggiore capacità di diffondere esponenzialmente lo svilimento e l’offesa arrecata all’immagine e alla dignità della persona colpita, rendano giustificabile la previsione di una punizione più severa, anche in funzione dissuasivo-preventiva<sup>15</sup>.

Ad ogni modo, in dottrina, così come tra gli studiosi (sia italiani che esteri) che si sono occupati di studiare il *cyberstalking* dal punto di vista criminologico, è sorto un vivace dibattito stante la difficoltà di ricondurre il fenomeno criminoso ad un’univoca classificazione definitoria.

In particolare, secondo un primo indirizzo dottrinale<sup>16</sup> le molestie assillanti virtuali rappresenterebbero una semplice variante del c.d. “*stalking offline*”, nel senso che il persecutore attuerebbe le tradizionali condotte persecutorie, avvalendosi però delle nuove tecnologie digitali negli spazi informatici.

All’opposto<sup>17</sup>, secondo una diversa impostazione interpretativa, gli atti assillanti posti in essere nelle forme tradizionali (per esempio attraverso il pedinamento fisico o il corteggiamento ossessivo) sarebbero da distinguere rispetto alle prassi persecutorie attuate nella sfera informatica; quest’ultime, infatti, si distinguono dalle prime in ragione del peculiare mezzo impiegato e della

---

<sup>15</sup> A. VERZA, *Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un’occasione mancata*, in *Sociologia del diritto*, 2014, fasc.3, 134-136.

<sup>16</sup> L. SHERIDAN, T. GRANT, *Is cyberstalking different?*, in *Psychology, Crime & Law*, 2007, 13, 627-640.; J. FINN, M. BANACH, *Victimization Online: The Down Side of Seeking Human Services for Women on the Internet*, in *Cyber Psychology & Behavior*, 2000, 3, 243-250.; A. BURGESS, T. BAKER, *Cyberstalking, in Stalking and Psychosexual Obsession*, J. BOON, L. SHERIDAN, (a cura di), Wiley & Sons, West Sussex 2002, 201- 219 in R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 736.

<sup>17</sup> R. MOORE, *Online harassment and cyberstalking*, in *Cybercrime, investigating high technology computer crime*, R. MOORE (a cura di), Elsevier Anderson Publishing, Boston 2011, 129-143.; R. D’OVIDIO, J. DOYLE, *A study on cyberstalking: understanding investigative hurdles*, in *FBI Law enforcement bulletin*, 2003, 72, 10-17 in R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 736.



particolare propensione degli individui ad instaurare nella realtà *online* interazioni sociali differenti rispetto a quelle tradizionali.

Secondo l'opinione di larga parte degli studiosi del settore, quindi, non è assolutamente pacifica la ricostruzione del *cyberstalking* quale mera variante dello *stalking* vero e proprio.

A sostegno della teoria che ravvisa delle macroscopiche differenze tra i due fenomeni criminologici in questione, si pongono una serie di rilevanti indagini scientifiche realizzate ad opera di alcuni studiosi statunitensi; quest'ultimi, concentrando le loro ricerche sulle condotte degli autori e sulle vittime delle condotte rispettivamente di *stalking* e *cyberstalking*, arrivano a concludere come svariati parametri rilevanti, quali per esempio i costi finanziari della vittimizzazione, la tipologia di condotte di “*self-protection*”, nonché la durata dei contatti *stalker*-vittima, siano caratterizzati da risultati non marginalmente differenziati<sup>18</sup>.

Anche alcuni studiosi italiani poi, adottando un approccio eminentemente giuridico, sottolineano come, diversamente dallo *stalking*, nel *cyberstalking*, sia molto più difficoltosa la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato.

Ciò poiché il *cyberstalker* agisce secondo modalità di azione tra loro molto eterogenee: non tutte le condotte di incursione telematica sono suscettibili di essere ricondotte nel delitto di atti persecutori, ma soltanto quelle che, come previsto dall'art. 612 *bis* c.p., costituiscono minacce e molestie dirette verso la persona offesa<sup>19</sup>. Pertanto, quelle condotte di *cyberstalking* che rappresentano comunque forme di accerchiamento della vittima dello *stalker*, quali ad esempio la diffusione telematica di video che la riguardano o gli interventi anonimi in *chat* o *forum*, non essendo indirizzate precisamente e direttamente alla stessa, saranno escluse dal novero delle condotte di atti persecutori punibili ai sensi del 612 *bis* c.p.

Infine, è necessario fare luce su una delle differenze fondamentali tra *stalking* e *cyberstalking*, ossia il fatto che le particolari modalità delle quali si avvale il *cyberstalker* gli consentono di rimanere quasi anonimo. Lo *stalker*, infatti, può decidere di evitare il confronto diretto con la propria vittima,

---

<sup>18</sup> M. NOBLES et al., *Protection against pursuit: A conceptual and empirical comparison of cyberstalking and stalking victimization among a national sample*, in *Justice Quarterly*, 2014, 31, 986, altresì REYNS B.W. et al., *Being pursued online: Applying cyber-lifestyle-routine activities theory to cyberstalking victimization*, in *Criminal Justice and Behavior*, 2012, 38, 1149 ss.; per la dottrina britannica v. invece MAPLE C. et al., *Cyberstalking in the United Kingdom: an analysis of the ECHO Pilot Survey*, Bedford, 2011; infine nella dottrina tedesca (tra le pubblicazioni in lingua inglese), in particolare DREßING H. et al., *Cyberstalking in a large sample of social network users: Prevalence, characteristics, and impact upon victims*, in *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2014, 17, 61 e ss., in MACRI' F., *Il cyberstalking*, in (diretto da) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Cybercrime*, Utet giuridica, Vicenza, 2019, 622.

<sup>19</sup> P. SICURO, *Cyberstalking: le nuove frontiere del diritto penale*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it) (portale di informazione giuridica) 10.05.2016, reperibile *online* sul sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

ma l'anonimato di *internet* permette al *cyberstalker* di minacciare e molestare la persona offesa, tramite comunicazioni elettroniche, rimanendo del tutto nascosto agli occhi della stessa.

L'ambiente del *cyberspazio* fa sì che il molestatore perda l'aderenza con la realtà, superi le proprie inibizioni personali e non sia in grado di percepire la reale gravità della condotta posta in essere; l'anonimato, inoltre, rende difficile identificare, localizzare e conseguentemente arrestare i *cyberstalkers*, che, in quanto molto spesso hanno conoscenze e competenze informatiche altamente superiori rispetto a quelle delle loro vittime, usano la tecnologia per eliminare e far perdere ogni traccia di sé.

Ciò nonostante, la scelta di politica legislativa del legislatore italiano è stata chiara: ossia quella di non introdurre la fattispecie di *cyberstalking*, ma di prevedere, al contrario, una fattispecie ampia come quella di cui all'art. 612 *bis*, sì da poter agevolmente ricomprendervi anche tutte le condotte attuate attraverso gli strumenti informatici e telematici.

In ogni caso, parte della dottrina sostiene che non sia necessario specificare nel dettaglio ogni aspetto tecnologico, con il rischio, da un lato, di demonizzare la tecnologia stessa e, dall'altro, di non riuscire a stare al passo degli ultimi ritrovamenti tecnologici; potrebbe invece essere interessante per l'interprete rileggere un articolo così ad ampio spettro come il 612 *bis* c.p. al fine di valutare la sua applicabilità anche in condizioni non tipiche, ad esempio in ambienti di realtà virtuale (*Second Life*) o di giochi *online* complessi<sup>20</sup>.

Nella giurisprudenza di merito, invece, interessante è la conclusione alla quale è pervenuta la Quinta sezione del Tribunale di Milano con la sentenza n.2568 del 02.03.2018; con la pronuncia in questione il Tribunale arriva a sostenere che: "il reato di *cyberstalking* non è un reato diverso dal reato di *stalking* ma ha differente modalità di estrinsecazione e rientra tra le condotte di *cyberviolenza*".

Nel caso di specie si trattava di una contestazione di più condotte persecutorie, comprese quelle attuate attraverso *Facebook* e attraverso messaggi telefonici.

Tuttavia, in considerazione della mancanza di riscontri degli altri comportamenti e della mancanza di logica e coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa su questi ultimi fatti, il giudice riteneva sussistente unicamente il reato di *cyberstalkig*, attesa la produzione documentale dei numerosi messaggi dal contenuto minaccioso e diffamatorio (circa cinquecento al giorno), tanto che

---

<sup>20</sup> G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico- giuridici*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3.

la persona offesa abbandonava l'abitazione nella quale dimorava per trascorrere qualche notte in quella dell'amica cagionandole un turbamento psicologico perdurante<sup>21</sup>.

Ancora, il Tribunale ha sostenuto che “il caso afferisce alla tematica approfondita recentemente anche sotto il profilo giurisprudenziale e dottrinale a seguito della crescita esponenziale negli anni dell'utilizzo delle tecnologie informatiche ed, in particolare, della rete *internet* che ha comportato la diffusione di comportamenti criminali nell'ambiente virtuale; in questi casi non si è in presenza di nuovi reati, ma di differenti modalità di estrinsecazione degli stessi; peculiare la circostanza che tali strumenti telematici consentano di superare i limiti spaziali dei crimini convenzionali, in quanto questi sono inesistenti nel contesto *online* e ciò permette la consumazione di reati a distanza. L'illecito penale in questione è una delle condotte rientranti nel novero della *cyber violenza*, termine con il quale ci si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente idonee ad arrecare danni a terzi mediante *performance* digitali atte a molestare un altro soggetto trasmettendo, come nel caso di specie, minacce idonee ad agitare la vittima e più in generale atti di intimidazione e molestia che mirano anche a manipolare psicologicamente il soggetto passivo del reato”.

## 1.2 La giurisprudenza in materia di *cyberstalking*

A seguito dell'entrata in vigore della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. si è posta la problematica della genericità della norma stessa, tacciata fin da subito di essere carente in punto di determinatezza e tassatività; gli interpreti, quindi, si sono immediatamente dovuti confrontare con la necessità di capire quali condotte potessero rientrare nella fattispecie di reato in esame, e quali invece vi restassero escluse.

Ancora più complessa è risultata la questione circa la riconducibilità o meno delle svariate condotte poste in essere via *web* all'art. 612 *bis*.

Viste quindi le carenze nella tecnica di formulazione dell'art. 612 *bis* c.p., la giurisprudenza è stata chiamata a svolgere il difficile compito di sostituire il legislatore nel delineare il perimetro di punibilità dei delitti di *stalking* e *cyberstalking*.

*In primis*, circa la riconducibilità del *cyberstalking* entro lo schema di reato di cui all'art.612 *bis* c.p., la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che “Gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di *stalking* ex art. 612 *bis* c.p. possono concretarsi non solo in telefonate, invii

---

<sup>21</sup> REDAZIONE GIUFFRÈ 2019, *Il reato di cyber stalking non è un reato diverso dal reato di stalking ma ha differente modalità di estrinsecazione e rientra tra le condotte di cyber violenza*, consultabile online su [dejure.it](http://dejure.it).

di buste, *sms*, *e-mail*, nonché messaggi tramite *internet*, anche nell'ufficio dove la persona prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione da parte dell'indagato, tramite *Facebook*, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna"<sup>22</sup>.

Nel caso di specie, infatti, le condotte sopra descritte avevano ingenerato nella vittima un grave stato di ansia e vergogna che l'avevano portata a prendere la decisione di dimettersi dal posto di lavoro.

Sul punto, però, vi è chi sostiene che la sentenza non possa essere condivisa in quanto la divulgazione di un filmato, (anche qualora questo ritragga un rapporto sessuale tra l'indagato e la vittima), sarà punibile e inquadabile in altre fattispecie di reato, ma non può costituire segmento degli atti persecutori, i quali devono necessariamente assumere la veste della molestia e della minaccia e non di qualunque condotta persecutoria, pena la possibile lesione del principio di legalità<sup>23</sup>.

Successivamente, al fine di colmare le lacune legislative, la Suprema Corte è intervenuta con la pronuncia n.36894 del 2015. La vicenda vedeva come protagonista un ex fidanzato, (condannato sia in primo grado che in secondo grado per il delitto di atti persecutori), il quale, non accettando la fine della relazione poneva in essere una serie di atti violenti nei confronti dell'ex fidanzata, minacciandola e perseguitandola.

Agli occhi della Corte, che rigettava quindi il ricorso, il *cyberstalking* si configurava nel particolare atteggiamento tenuto dall'uomo "come il fatto di creare falsi profili sui *social network* apparentemente riconducibili alla donna e frequentati da maniaci sessuali sì che la [...] persona offesa finiva per essere contattata suo malgrado da tali inquietanti personaggi che credevano di incontrare in lei un soggetto disponibile per i loro interessi"<sup>24</sup>.

Con una successiva pronuncia la stessa ha sostenuto inoltre che, insultare e inviare messaggi minatori su *Facebook* alle stesse persone, può integrare il reato di *stalking* e non quello meno grave di diffamazione, se le azioni sono in grado di provocare uno stato di ansia e di paura nei destinatari<sup>25</sup>.

In linea con la precedente giurisprudenza di legittimità si pone anche la sentenza n. 57764 del 28 novembre 2017, nella quale la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, dopo aver ribadito che "i messaggi o i filmati postati sui *social network* integrano l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori", ha precisato che "l'attitudine dannosa di tale condotta non è [...] tanto quella di

---

<sup>22</sup> Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n.32404 del 2010.

<sup>23</sup> C. MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori* (nota a Cass. pen., sez. V, 30 agosto 2010, n. 32404 e Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527), in *Cassazione Penale*, 2011, n. 3, 968 e ss.

<sup>24</sup> Cassazione Penale, Sezione feriale, sentenza n.36894 del 11.09.2010.

<sup>25</sup> Cassazione Penale, sentenza n.21407 del 23.05.2016.

costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa”<sup>26</sup>.

La sentenza in questione trae origine da un caso in cui l'imputato, oltre ad aver inviato *sms* dal contenuto ingiurioso e minaccioso alla vittima, aveva creato un profilo *Facebook* denominato “lapidiamo la rovina famiglie”; nello stesso erano state postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla persona offesa e alla sua relazione con l'imputato.

Per i giudici di legittimità “è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l'attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti”<sup>27</sup>; ciò che rileva, quindi, è la pubblicazione dei contenuti altamente offensivi e non, al contrario, la loro effettiva presa visione da parte della persona offesa.

Ancora, con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione chiarisce che, indipendentemente dall'incontro fisico tra vittima e imputato, il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l'equilibrio psichico della persona offesa.

Nel caso di specie, la Corte individuava nel contenuto di molteplici messaggi *Whatsapp* e di una conversazione telefonica le gravi “intrusioni” nella sfera intima della vittima, le quali, nonostante il limitato arco temporale entro il quale si erano verificate, assumevano rilevanza per l'intensità del loro contenuto<sup>28</sup>; dal canto suo, la persona offesa riferiva che dopo tali conversazioni, temendo che l'imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita.

La Suprema Corte, quindi, sulla base del presupposto che l'imputato, con una telefonata e 12 messaggi *WhatsApp* inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi alternativamente previsti, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art 612 *bis* c.p.

Infine, è interessante vedere come le considerazioni della Corte di Cassazione, le quali riconducono il reato di *cyberstalking* ad una specifica forma di violenza, abbiano trovato riconoscimento in una importante pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo<sup>29</sup> (CEDU).

I giudici di Strasburgo, con la sentenza dell'11 febbraio 2020 nel caso Buturuga contro Romania (ric. n. 56867/15), in ossequio alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, hanno stabilito

---

<sup>26</sup> M. MARATONA, *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete*, 12.07.2021, consultabile online sul sito Altalex.com.

<sup>27</sup> Cassazione Penale, Sez.V, sentenza n.57764 del 28.11.2017, in *Diritto&Giustizia*, 02.01.2018.

<sup>28</sup> E. PROCOPPIO, *Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna, nota a Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.61 del 02.01.2019*, consultabile online sul sito Altalex.com.

<sup>29</sup> M. MARATONA, *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete*, 12.07.2021, consultabile online sul sito Altalex.com.

all'unanimità che “la c.d. *cyberviolenza* deve essere considerata a tutti gli effetti come violenza contro le donne e che, di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare episodi quali lo *stalking* via *web*, l'utilizzo abusivo degli *account* informatici di una donna da parte dell'ex marito o l'acquisizione di immagini e dati alla stregua di casi di violenza comune, ma devono prevedere l'applicazione di regole più stringenti”.

## 2. Lo *stalking* nell'era dei *social network*

Ad accrescere ulteriormente la possibilità degli individui di interagire più facilmente tra loro, aumentando così i rischi di divenire vittima di un *cyberstalker*, è intervenuta l'insorgenza dei c.d. *social network*; trattasi di quell'insieme di comunità virtuali ad accesso libero in cui gli utenti possono stabilire nuove amicizie e scambiare foto, video od informazioni di vario tipo<sup>30</sup>.

Se da un lato è innegabile che tali nuove forme di comunicazione hanno senza dubbio prodotto una serie di vantaggi dal punto di vista sociale, dall'altro è altrettanto vero che si sono moltiplicate le occasioni in cui il molestatore seriale informatico può utilizzare in maniera distorta i dati personali e sensibili altrui, nonché sorvegliare insistentemente ed umiliare la vittima al fine di cagionargli una seria compromissione della libertà morale.

È necessaria, *in primis*, una precisazione, ossia che è possibile distinguere due diverse connotazioni di *internet*: come luogo, oggetto delle più svariate attività, e come mezzo di comunicazione. Queste due accezioni vanno intese in senso preciso: anche l'*internet* come luogo può essere oggetto di comunicazioni (visive, uditive, di ogni genere); tuttavia, permane una collocazione spaziale ben precisa.

*Internet* come mezzo di comunicazione a distanza, invece, non è diverso dal telefono (dallo *smartphone*, data la possibilità di inviare messaggi multimediali o comunque scritti piuttosto che orali) o dalla posta ordinaria<sup>31</sup> (la differenza tra queste due tipologie di comunicazione a distanza è data dalla sincronicità o meno in cui si svolgono).

Ciò premesso, poiché le piattaforme dei *social media* sono ampiamente utilizzate per il *networking* e l'interazione con le persone *online*, i motivi principali alla base del loro utilizzo sono la

---

<sup>30</sup> R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8, 735-736.

<sup>31</sup> AMICO, *Il cyberstalking: molestia virtuale?*, in *Appunti dall'intervento nell'ambito dell'incontro-dibattito promosso da Telefono Donna di Savona il 06.12.2005: "Internet e cellulari: il mezzo è più importante del messaggio?"*.

condivisione di informazioni su sé stessi e l'interesse per le informazioni condivise dagli altri; dal canto suo, la motivazione a condividere informazioni sulla propria vita privata e a cercare informazioni sugli altri, guida l'utilizzo delle piattaforme *social*, rendendole potenzialmente disadattive per il benessere degli individui.

L'altro aspetto del comportamento sui *social media*, ossia lo *stalking* mediante l'utilizzo degli stessi, si riferisce al controllo impulsivo e continuo dei profili *social* di altri utenti, passando troppo tempo a "monitorare" le attività svolte da quest'ultimi (*online* e non).

Il comportamento di *stalking* attraverso i *social media*, che può essere intenzionale o non intenzionale, può probabilmente essere spinto da determinate tendenze e motivazioni voyeuristiche volte alla raccolta di un numero sempre maggiore di informazioni sulla vita di un'altra persona attraverso, appunto, i canali dei *social media*.

Sebbene lo *stalking* attuato attraverso questi nuovi mezzi di condivisione e comunicazione *online* sia stato fino ad oggi poco esplorato, i ricercatori negli ultimi dieci anni si sono occupati di comprendere i meccanismi alla base dei comportamenti in questione.

Dagli studi emerge come il *cyberstalking* richieda molto tempo allo *stalker* e abbia gravi ricadute di natura psico-fisica sulle vittime; i risultati di tali studi, tuttavia, non possono essere riferiti allo *stalking* attraverso i *social media*, in quanto quest'ultimo presenta notevoli differenze rispetto al *cyberstalking*.

In particolare, tre sono le fondamentali differenze che sussistono tra i due fenomeni: in primo luogo, lo *stalking online* comprende il comportamento intrusivo ricorrente di un persecutore, che non è accolto con favore dalle sue vittime e provoca un senso di paura, poiché incarna minacce implicite o esplicite, mentre lo *stalking* sui *social media* implica anche un modello ripetuto di comportamento intrusivo. Tuttavia, quest'ultimo potrebbe essere meno indesiderato dagli *host*, in quanto non comporta minacce o propagazione della paura.

In secondo luogo, il *cyberstalking* si riferisce all'inseguimento deliberato di un individuo su *internet* per causare danni alla vittima; al contrario, lo *stalking* sui *social media* non è sempre intenzionale, (molto spesso rappresenta "un'occasione" offerta dalla piattaforma stessa).

Infine, lo *stalking* sui *social media* è un sottoinsieme dello *stalking online* (*cyberstalking*), e ne rappresenta la sua forma più benigna, in quanto si limita appunto ad una condotta di controllo dei profili altrui sulle piattaforme e mediante le stesse.

Ciò che rende comunque preoccupante lo *stalking* attuato attraverso le piattaforme *social* (indipendentemente dalla natura intenzionale o meno dello stesso), è il fatto che la facile accessibilità alle informazioni personali altrui rende gli utenti particolarmente vulnerabili alla sorveglianza e alle lesioni del diritto alla *privacy*; inoltre, la minaccia di tali violazioni, nonché il monitoraggio, potrebbero risultare ancora più gravi nel caso di relazioni di natura sentimentale (pregresse e non) rispettivamente tra lo *stalker* e la vittima.

Alla luce di quanto sopra esposto è possibile ritenere che sia la stessa natura delle piattaforme *social*, facilitando l'anonimato e la finzione, a creare opportunità di molestie e controllo coercitivo "a distanza"; tali molestie sono poi difficili da contrastare in quanto molto spesso si presentano sottoforma di messaggio di testo.

Intuitivamente si potrebbe sostenere che non vi sia modo di impedire che il comportamento degli utenti dei *social network* diventi aggressivo, dando vita ad un'*escalation* fino al punto di diventare invadente e concretamente pericoloso; lo *stalking* mediante l'utilizzo dei *social media*, quindi, può essere descritto come un costrutto critico che rappresenta un esempio di uso problematico degli stessi<sup>32</sup>.

Lo *stalker*, inoltre, compiendo atti persecutori mediante l'utilizzo dei *social network*, può rischiare di porre in essere condotte integranti ulteriori fattispecie di reato, diverse da quelle di cui all'art. 612 *bis* c.p. L'ipotesi che si verifica più di frequente è quella della condotta diffamatoria: per orientamento pacifico, infatti, la condivisione pubblica di contenuti offensivi costituisce il reato di diffamazione aggravata.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, i due reati possono coesistere purché si verifichino le condizioni previste dalla legge per l'integrazione di entrambe le fattispecie, e cioè che la vittima abbia subito una persecuzione che abbia inciso negativamente sulla propria vita, e che la sua reputazione abbia subito una lesione a causa della condotta diffamatoria altrui.

Sul punto, però, la Cassazione ha precisato che la mera reiterazione di condotte diffamatorie può integrare il reato di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612 *bis* c.p., a condizione che detta reiterazione coesista con altre molestie (quali, ad esempio, pedinamenti, appostamenti, messaggi pubblicati su *social network*) o, in genere, con altre condotte eterogenee moleste, tra cui, a titolo esemplificativo, anche atti di aggressione fisica<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> A. DHIR, S. TALWAR, P. KAUR, S. BUDHIRAJA, N. ISLAM, *The dark side of social media: Stalking, online self-disclosure and problematic sleep*, in *International Journal of Consumer Studies*, 2021, n.45, 1375-1376.

<sup>33</sup> A. SCARCELLA, *Non è stalking la mera reiterazione di atti di diffamazione*, 29.11.2016, consultabile online sul sito Altalex.com.



Infine, lo *stalker* potrebbe spingersi fino al punto di entrare nel profilo privato della propria vittima, al fine di carpire informazioni riservate, commettendo l'ulteriore reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 *ter* c.p.; qualora, invece, si introducesse abusivamente in un profilo *social* altrui, e lo utilizzasse per comunicare (*chattare*) con altre persone, risponderebbe del reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.

La Quinta sezione della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n.323 del 14 ottobre 2021, intervenendo sul tema in questione, ha concluso sostenendo che “integrano il reato di atti persecutori le molestie poste in essere da un soggetto, anche se non direttamente nei confronti della vittima, ma sostituendosi ad essa tramite profili *social* o *account* intestati falsamente alla stessa ed utilizzandoli al fine di far credere a terzi che questa sia disponibile ad approcci sessuali, quando in conseguenza di ciò la vittima venga poi effettivamente avvicinata da tali soggetti a tale scopo”.

Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava un imputato condannato sia in primo che in secondo grado per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti di un'amica di lunga data con la quale, sebbene inizialmente avessero iniziato per gioco a scambiarsi profili sui *social* allo scopo di scherzare con amici o persone di loro conoscenza, inducendole a pensare che la stessa fosse disponibile sessualmente, successivamente, anche se gli veniva revocato il consenso al “gioco”, continuava nella medesima attività per un lungo periodo di tempo. Contestualmente, era stata disposta la condanna anche per il delitto di diffamazione e sostituzione di persona<sup>34</sup>.

Agli occhi della Corte, quindi, le condotte volte a sostituirsi alla vittima, inducendo terzi soggetti a ritenere la stessa disponibile a prestazioni di natura sessuale, con la conseguenza che tali persone, a conoscenza delle abitudini di vita della persona offesa, la avvicinavano a tale scopo, comportano certamente un “effetto complessivamente persecutorio”, consistente in una intrusione non voluta nella propria sfera privata.

### 3. Lo *stalkerware*

Un elemento comune a tutti i casi di *stalking* è il bisogno ossessivo dello *stalker* di sapere tutto ciò che fa la vittima e, con l'avvento delle nuove tecnologie *wireless*, gli *stalkers* hanno adottato nuovi strumenti per raccogliere queste informazioni.

---

<sup>34</sup> PIRAS L., *Crea falsi profili social al posto dell'amica e si propone per scambi sessuali: è stalking?*, nota a Cassazione penale, 14 ottobre 2021, n.323, sez. V, in *Diritto & Giustizia*, 2022, fasc.7, 9.

In particolare, ad oggi, lo *stalker* è in grado di installare un *software* spia su un telefono cellulare per trasformarlo in un dispositivo di ascolto; tra le caratteristiche principali di un *software* spia installato su un telefono cellulare vi è la possibilità di vedere i messaggi di testo che la vittima invia e riceve, di origliare le telefonate e i messaggi vocali, di ricevere aggiornamenti satellitari sulla posizione della vittima (o del telefono) e di visualizzare l'*ID* di tutte le chiamate in entrata e in uscita.

Attualmente, la maggior parte di questo genere di *software* può essere installato soltanto qualora si abbia accesso fisico al telefono della vittima; una volta installato, però, quest'ultima non sarà in grado di accorgersi del fatto che lo *spyware* è in funzione, tranne che per i segnali che indicano che lo *stalker* sa più di quanto dovrebbe, nonché per i possibili aumenti dei costi dei dati o della bolletta telefonica della vittima<sup>35</sup>.

In materia di programmi "malevoli" installati nel sistema informatico del soggetto passivo, è opportuno distinguere le situazioni in cui tali programmi agiscano, a seconda del loro collegamento o meno con la navigazione in *internet*.

I programmi *spyware* che si attivano con la navigazione in *internet* del soggetto passivo permettono di "tracciare" il percorso dell'utente come in un pedinamento virtuale; diversamente, invece, nel caso di un programma che sfrutta le *backdoor* del *computer* "attaccato" per controllare il *computer* della vittima quando questa è connessa (e non solo: attraverso questi "*malwares*" è possibile installare nel sistema informatico attaccato programmi che compiano operazioni anomale o inquietanti, come l'apparizione di messaggi sullo schermo o l'apertura del lettore CD). In questo secondo caso, la navigazione risulta assolutamente trascurabile e rileva invece, come nel caso dell'*instant messenger*, la semplice connessione tra il sistema operativo dell'aggressore e quello della vittima<sup>36</sup>.

Prima di iniziare a delineare i contorni del fenomeno dello *stalkerware* è opportuno definire i concetti di *malware* e di *spyware*: nel primo caso si tratta di un *software* destinato a danneggiare o a disabilitare *computer* e sistemi informatici all'insaputa del proprietario. Nel secondo caso, invece, si tratta di una tipologia di *malware* teso a spiare una vasta gamma di dispositivi.

La capacità di "spionaggio" di questi strumenti, quando viene utilizzata con l'obiettivo di ottenere il controllo sulla vita quotidiana di una persona, prende il nome di *stalkerware*; si tratta, in sostanza, di un fenomeno nel quale un soggetto "predatore" spiando (servendosi appunto di questo genere di *software*), un altro individuo, pone in atto condotte violente e moleste.

---

<sup>35</sup> FRASER C., OLSEN E., LEE K., SOUTHWORTH C., TUCKER S., *The New Age of Stalking: Technological Implications for Stalking, Juvenile and Family Court Journal*, 2010, Vol. 61, n.4, 47-48.

<sup>36</sup> AMICO, *Il cyberstalking: molestia virtuale?*, in *Appunti dall'intervento nell'ambito dell'incontro-dibattito promosso da Telefono Donna di Savona il 06.12.2005: "Internet e cellulari: il mezzo è più importante del messaggio?"*.

Per quanto si tratti ancora di un fenomeno poco conosciuto, in realtà risulta essere molto più radicato e diffuso di quanto ci si potrebbe aspettare; in particolare, in Italia, il 26 novembre 2021, è stato presentato da *Kaspersky*<sup>37</sup> in Senato il *Report “Digital Stalking in Relationships”*, il quale contiene dei dati curiosi sul conto degli italiani riguardo al fenomeno dello *stalking* digitale legato all'utilizzo di *stalkerware*<sup>38</sup>.

In base alle statistiche raccolte da *Kaspersky*, circa 28mila utenti *mobile* nel mondo hanno subito la minaccia dello *stalkerware*: di questi 28mila, 527 sono italiani; l'Italia, con questo numero, si posiziona al secondo posto della lista nera in Europa dopo la Germania.

A livello globale, in cima alla classifica dei Paesi che accettano l'idea del monitoraggio segreto troviamo la regione dell'Asia-Pacifico (24%), mentre spiare il *partner* risulta meno frequente in Europa (10%) e in America (8%).

Il *Report* di *Kaspersky* è frutto di un sondaggio globale che ha coinvolto oltre 21mila persone sparse in 21 Paesi (Italia inclusa) ed indaga sul loro comportamento in tema di *privacy* e *stalking* digitale nelle relazioni intime aggiornando i dati del fenomeno *stalkerware*.

Passando ad esaminare il panorama normativo in materia di *stalkerware*, quest'ultimo, apparentemente, potrebbe essere attratto dal compendio legislativo sul trattamento dei dati personali o verso condotte comuni di sottrazione patrimoniale, tuttavia, esso differisce sicuramente dalle altre figure di captazione/intercettazione occulta (e non consentita) di dati, in quanto la sua particolarità risiede nell'ulteriore *vulnus* alla sfera intima della vittima tramite violenza, minaccia e molestia.

Il fenomeno in questione, quindi, è caratterizzato da una condotta plurioffensiva (molteplici sarebbero quindi i beni giuridici meritevoli di tutela quali per esempio il patrimonio, la persona, ma anche le comunicazioni e la riservatezza) finalizzata a provocare una lesione ben più penetrante della mera sottrazione illecita dei dati.

Laddove, infatti, si trattasse di “semplice” illecita sottrazione di dati, la condotta dello “spione” sarebbe annoverabile nelle condotte di cui all'art. 167 del D.lgs. 196/2013, così come novellato dal D.lgs. 101/2018.

---

<sup>37</sup> La *Kaspersky Lab ZAO (Лаборатория Касперского)*, più nota come *Kaspersky*, è un'azienda russa con sede a Mosca fondata nel 1997 da *Evgenij Kasperskij* e specializzata nella produzione di *software* progettati per la sicurezza informatica.

<sup>38</sup> F. CIANO, *Digital Stalking tra partner: il report Kaspersky rivela dati curiosi sugli italiani*, 17.12.2021, consultabile online sul sito <https://www.stopstalkingitalia.it/stalking/digital-stalking/>.

Parte degli autori che si sono occupati di analizzare il fenomeno (di recente emersione) dello *stalkerware* sono dell'avviso che esso sia riconducibile alla fattispecie di molestie e, nei casi più gravi, agli atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p., oppure al c.d. *revenge porn* di cui all'art. 612 *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

Allorchè invece il materiale illecitamente raccolto costituisca riscatto o controprestazione dell'illecito, lo *stalkerware* potrebbe essere ricondotto a fattispecie di reato ben più gravi quali la violenza sessuale per costrizione (di cui all'art. 609 *bis* c.p.) oppure l'estorsione (di cui all'art. 629 c.p.); ciò dipenderà dalla componente caratterizzante la condotta criminosa.

Avremo, pertanto, atti di molestie laddove il soggetto agente, facendo uso delle informazioni raccolte, in maniera subdola e petulante, invii messaggi verso un apparato mobile al numero della vittima carpito senza il consenso di quest'ultima.

Viceversa, le stesse molestie potrebbero trasformarsi in atti persecutori laddove si faccia leva sulla condizione di assoggettamento che le informazioni/dati possono imprimere alla vittima costringendola a modificare le proprie abitudini, trovandosi a dover contrastare un'ingerenza inaspettata, una condotta insinuante e difficile da rimuovere<sup>39</sup>.

In conclusione, merita di essere segnalata la circostanza che molto spesso gli *stalkers*, nella loro attività di persecuzione, si avvalgono delle funzioni *GPS* dei telefoni cellulari per ottenere e seguire la posizione della vittima in due modi.

Il primo consiste nell'utilizzare un servizio di "amici e familiari" o di "localizzazione di minori" offerto dal gestore telefonico; per attivare questi servizi lo *stalker* deve avere accesso all'*account* della vittima, ma poiché molti *stalkers* di *partners* intimi hanno condiviso in passato un piano telefonico con la propria vittima, ciò non rappresenta un grosso ostacolo.

Il secondo metodo di cui lo *stalker* può avvalersi per rintracciare la persona offesa è l'installazione di un'applicazione di terze parti che utilizza la funzionalità *GPS* del telefono cellulare.

In particolare, alcune di queste applicazioni, non offrendo garanzie, (come ad esempio la notifica), consentono agli *stalkers* che hanno accesso fisico ai telefoni delle vittime di installarle sullo

---

<sup>39</sup> V. VESCIO DI MARTIRANO, *Fenomeno dello stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo*, 05.03.2020, consultabile *online* sul sito <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/>.

*smartphone* di quest'ultime a loro completa insaputa. Lo *stalker*, installata l'applicazione, potrà collegarsi ad un sito *Web* e seguire la posizione della vittima in tempo reale<sup>40</sup>.

#### 4. Confini tra *cyberstalking* e *spamming*

Per completezza espositiva, merita infine un breve cenno la tematica relativa la linea di confine sussistente tra il *cyberstalking* (*stalking informatico*) e lo *spamming*, ossia quel fenomeno consistente nell'invio, tramite sistemi informatici, di messaggi non richiesti dal soggetto che, suo malgrado, li riceve. Non è comunque escluso, tuttavia, che lo *spamming* possa concretizzarsi in trasmissione a mezzo *fax*, ovvero mediante la condivisione di *spam* sul *web*<sup>41</sup>.

Nonostante lo *spamming* rivesta connotato penale in talune nazioni estere, non lo assume nel nostro ordinamento, il quale dedica al fenomeno in questione un'apposita norma, ossia l'art. 130 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 (di ricezione della Direttiva n.2002/58/Ce).

Il disposto, titolato "Comunicazioni indesiderate", prevede che "L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale" sia consentito solo con "il consenso dell'interessato". E tale previsione, si precisa all'art. 130, si applica "anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, *telefax*, messaggi del tipo *mms* (*Multimedia Messaging Service*) o *sms* (*Short Message Service*) o di altro tipo".

La disciplina italiana del fenomeno, dunque, prevede che per il trattamento dei dati personali sia necessario munirsi previamente del consenso dell'interessato, tanto che si verserà in un'ipotesi di *spamming* consentito soltanto nel caso in cui il destinatario della posta abbia fornito, nell'ambito di un rapporto con il mittente, il proprio indirizzo *e-mail*, (previa adeguata informativa).

Sul fronte giurisprudenziale, con la discussa pronuncia del 17 giugno 2010 n.24510, gli Ermellini sono stati chiamati ad occuparsi della rilevanza penale di una *e-mail* inviata dall'imputato

---

<sup>40</sup> C. FRASER, E. OLSEN, K. LEE, C. SOUTHWORTH, S. TUCKER, *The New Age of Stalking: Technological Implications for Stalking, Juvenile and Family Court Journal*, 2010, Vol. 61, n.4, 45-47.

<sup>41</sup> PASCASI S., "Stalking" informatico - SINTESI E APPROFONDIMENTO, in *Ventiquattro Avvocato*, 2012, n.7-8, 15.

ad una conoscente, e contenete apprezzamenti gravemente lesivi della dignità nonché dell'integrità personale e professionale della stessa.

In questa occasione, la Suprema Corte ha escluso la riconducibilità della condotta al reato di molestia di cui all'art. 660 c.p., in quanto ha ritenuto che si configurasse semmai un'ipotesi di ingiuria procedibile solo a querela della vittima, che però nel caso in questione non l'aveva presentata.

Operando un'importante *actio finium regundorum*, i Giudici di legittimità hanno stabilito, quindi, che il rispetto del canone di tassatività della fattispecie penale non possa dilatare oltre misura la dizione dell'art. 660 c.p., ricomprendendovi anche le molestie realizzate mediante lo strumento informatico e, in particolare, attraverso la posta elettronica<sup>42</sup>.

In particolare, si evidenzia che l'esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coesenziale della legge penale costituito dal principio di stretta legalità e di tipizzazione delle condotte illecite, sancito dall'art. 25 co. 2 Cost. e dall'art. 1 c.p.

Ancora, con la sentenza del 12 ottobre 2011 n.36779, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale (sentenza del 30 giugno 2010, n.24510), afferma che nel caso di *spamming* non possa configurarsi l'applicabilità dell'art. 660 c.p. che punisce le molestie o disturbi alle persone, per cui, anche se odiosa, la pratica dello *spamming* non è qualificabile come reato.

Il ragionamento della S.C. si fonda sulle diverse caratteristiche del telefono (caso previsto dalla norma) e della posta elettronica; infatti, mentre la molestia telefonica comporta una continua interazione tra chi telefona e chi riceve la telefonata, che può essere eliminata solo con la disattivazione dell'apparecchio, l'uso ripetuto della posta elettronica non determina un'effettiva e continua intrusione nella sfera di libertà del destinatario, che solo quando andrà a controllare i messaggi troverà le comunicazioni indesiderate (così come nel caso della corrispondenza cartacea).

In realtà i Giudici di legittimità non escludono che per il futuro, con il progresso tecnologico, la situazione possa cambiare, in quanto esistono ormai già da tempo telefoni di nuova generazione in grado di annunciare con modalità sonora l'arrivo di messaggi (*sms*) e delle stesse *e-mail*. A questo punto sarà possibile la configurazione dell'art. 660 c.p., anche se deve sempre essere tenuto presente il limite tassativo della norma rappresentato dall'uso della linea telefonica, dal quale non si può prescindere.

---

<sup>42</sup> L. LEVITA, *Sulla molestia tramite e-mail*, Nota a Cass. pen., Sez. I, ud. 17 giugno 2010, n.24510, 10.12.2010, consultabile *online* sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

## BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V., *Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici*, Collana di Scienze Psicologiche e Forensi, (diretta da) M. Lattanzi, Aipc editore, Roma, 2009.
- ACQUADRO MARAN D., PRISTERA' V., VARETTO A., ZEDDA M., *Stalking: aspetti psicologici, Psicologia a confronto*, 2010, Anno IV, n.2.
- AGNESE, PUGLIATI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in *Violenza sessuale e stalking. Commento al d.l. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in l. 23.04.2009, n.38*, 78.
- ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori, spunti di riflessione dal diritto comparato e dalla più recente elaborazione giurisprudenziale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18.05.2011.
- AMATO G., *Stalking: bastano due soli episodi di minaccia per configurare il requisito della reiterazione*, *Guida al diritto*, 2014, n.7, 57.
- AMICO, *Il cyberstalking: molestia virtuale?*, in *Appunti dall'intervento nell'ambito dell'incontro-dibattito promosso da Telefono Donna di Savona il 06.12.2005: "Internet e cellulari: il mezzo è più importante del messaggio?"*.
- ANTONINI E., *Osservazioni a Cass. Pen. 06.10.2020 n.1943 Sez. V, Configurabilità del tentativo di atti persecutori – Sez. V, 6 ottobre 2020 (dep. 18 gennaio 2021), n. 1943*, in *Cassazione Penale*, 2021, fasc. 5, 1602-1610.
- ARMINIO R., *STALKING- "se questo (non) è amore...": aspetti giuridici e criminologici dello stalking*, Hdemos srl, 2019.
- BACCARO L., *Stalking: donne in gabbia, identità negate*, *Rivista di psicodinamica criminale*, 2009, Anno II, n.4.

BALDRY A., FERRARO E., *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Edi-ermes, Cse, Torino, nuova edizione riveduta e aggiornata 2010.

BARBAZZA A., GAZZETTA E., *Il nuovo reato di atti persecutori*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

BARBIERI C., BARBERO L., PALIERO V., *Il disturbo psichico nella dichiarata vittima di stalking tra espressione di trauma psicologico e limite alla testimonianza*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3.

BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Diritto penale - Lineamenti di parte speciale*, G. Giappichelli editore, Torino, 2021.

BELVEDERI R., DI MAIO A., *Stalking e Cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista Penale*, 2020, fasc.7-8.

BENEDETTO G., ZAMPI M., RICCI MESSORI M., CINGOLANI M., *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, *RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE*, 2008, Anno XXX, Fasc.1.

BENEDETTO, ZAMPI, RICCI e MESSORI, CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. It. Medicina legale*, 2008, n.1.

BERNARDI S., *L'omicidio aggravato per essere stato commesso dall'autore del delitto di stalking è un reato complesso? La parola alle Sezioni Unite*, *Sistema Penale*, 30.04.2021.

BOWLBY J., *Attaccamento e perdita: l'attaccamento alla madre*, 1972, in STEVEN RHOLES W., JEFFRY A. SIMPSON, *Teoria e ricerca nell'attaccamento adulto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007.

BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *Istanza di ammonimento: una prima riforma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, 70 e ss.

CADOPPI A., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 2009, n.19.

CADOPPI A., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, n. 19, 52 e ss.



CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale - Parte speciale Vol. II: I reati contro la persona - Tomo I*, Cedam, 2014.

California Penal Code, Sect 649,9 *Stalking*.

CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017.

CATANEO C., *La Cassazione sull'omicidio aggravato dall'essere stato commesso dall'autore di atti persecutori: reato complesso o concorso di reati?*, *Sistema Penale*, 14.05.2020.

CIANO F., *Digital Stalking tra partner: il report Kaspersky rivela dati curiosi sugli italiani*, 17.12.2021, consultabile *online* sul sito <https://www.stopstalkingitalia.it/stalking/digital-stalking/>.

CIANO F., Osservatorio Nazionale sullo stalking, *Il carcere non basta*, in: <https://www.stopstalkingitalia.it/stalking/osservatorio-nazionale-stalking/>

CIPRI G., *Dallo Stalking al Cyberstalking. Quando il reato assume veste cibernetica*, Edizioni accademiche italiane, 2015.

COLLINI L., *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, *Nota a Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011 – dep. 8 luglio 2011, n. 36819, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24.01.2012.

COLLINS M., WILKAS M., *Stalking trauma syndrome and the traumatized victim*, in DAVIS J. (a cura di): *Stalking crimes and victim protection*, Sage Publications, Beverly Hill, 2001.

CORONA F., *Nuove fattispecie di reati e Internet, Cyberstalking*, in (a cura di) CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71*, Wolters Kluwer, 2017, 529 e ss.

*Crea profilo Facebook per diffamare l'ex amante: è stalking*, Quotidiano, Redazione Wolters Kluwer (a cura di), 12 gennaio 2018, consultabile *online* sul sito [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it).

CUPACH W.R., SPITZBERG B.H., *Attrazione, ossessione e stalking*, edizione italiana a cura di CARETTI V., CRAPARO G., Psiche e Coscienza, Astrolabio Ubaldini, Roma, 2011.

CURCI P., GALEAZZI G.M., SECCHI C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

D'AIUTO G., *Stalking. Aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè, teoria e pratica del diritto, Milano, 2021.

DAVIS JA, CHIPMAN MA., *Stalkers and other obsessional types: a review and forensic psychology typology of those who stalk*, *J. Of Clinical Forensic Medicine*, 1997.

DE FAZIO G.L., GALEAZZI G.M., *Le vittime di stalking*, in *Percorsi di aiuto per le vittime di stalking*, (a cura di) MODENA GROUP ON STALKING, Franco Angeli, Milano, 2007.

DE LUCA R., *Donne assassinate*, Newton Compton Editori, 2009.

DE PASQUALI P., PATERNITI R., *Stalking, Dall'analisi criminologica degli atti persecutori all'intervento psicologico su autore e vittima*, Pensa Multimedia Editore s.r.l., Marginalia, 2014.

DHIR A., TALWAR S., KAUR P., BUDHIRAJA S., ISLAM N., *The dark side of social media: Stalking, online self-disclosure and problematic sleep*, in *International Journal of Consumer Studies*, 2021, n.45, 1373-1391.

DI LUCIANO, *Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, n.5, 503 e ss.

DI MAIO A., *La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2015, n.6, 2246-2264.

DREBING et al., *Cyberstalking in a large sample of social network users*, 61 e ss.

- EGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005.
- EURES, *L'omicidio volontario in Italia, Rapporto Eures*, Roma, 2013.
- FELICE F., *Linguaggio giuridico e patriarcato; Perché il contrasto alla violenza di genere non sia utilizzato per affermare un diritto maschile a "difendere" le donne*, in *Giudicedonna.it*, 2019, n.1.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale, Vol.2 tomo1, I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020.
- FINCH E., *The criminalisation of Stalking: constructing the problem and evaluating the solution*, Routledge-Cavendish, Londra, 2001.
- FORNARI U., *Trattato di psicologia forense*, Utet giuridica, edizione n.VIII, 2021
- FRASER C., OLSEN E., LEE K., SOUTHWORTH C., TUCKER S., *The New Age of Stalking: Technological Implications for Stalking, Juvenile and Family Court Journal*, 2010, Vol. 61, n.4.
- GALEAZZI G. M., CURCI P., *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 2001, n.7.
- GARGIULLO B.C., DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato- classificazioni, assessment e profili psicocomportamentali*, Franco Angeli, Milano, seconda edizione, 2016.
- GAROFANO L., DIAZ R., *I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come difendersi*, Infinito edizioni, Grandangolo, Formigine (MO), 2014.
- GASPARRE A., *Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, un viaggio tra procedure e diritto*, seconda edizione, Key editore, Milano, 2019.
- GEMINI L., GALEAZZI G.M., CURCI P., *Stalking e mass-media*, in GHIRARDELLI P., *Lo stalking, Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011, 141 e ss.

- GIDDENS A., *Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age*, Polity Press, Cambridge, 1991.
- GIUSEPPE A., *Pena più alta anche per il coniuge-stalker convivente*, *Guida al diritto*, 2013, n.44, 82.
- HARMON R.B., ROSNER R., OWENS H., *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*, *J. Forensic Sci.*, 1995, n.40.
- HIRIGOYEN M.F., *Sottomesse, La violenza sulle donne nella coppia*, Einaudi, 2006.
- ISTAT, *Stalking sulle donne anno 2014*, Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Pari Opportunità, 24 novembre 2016.
- KAMPHUIS J. H., EMMELKAMP P. M., *20 Years of Research into Violence and Trauma: Past and Future Developments*, *Journal of Interpersonal Violence*, 2005, n.20.
- KIENLEN K.K., *Developmental and social antecedents of stalking*, 1998, in ARAMINI M., *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, (a cura di) GULOTTA G. G, PEZZATI S., *Sessualità, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2002.
- LAGAZZI M., *Lo Stalking, Valutazione psichiatrico – forense e pericolosità sociale, Relazione presentata al Seminario sullo Stalking, testo preliminare*, Genova, 2009.
- LEVITA L., *Sulla molestia tramite e-mail*, *Nota a Cass. pen., Sez..I, ud. 17 giugno 2010, n.24510*, 10.12.2010, consultabile *online* sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).
- LOGAN T.K., COLE J., SHANNON L., WALZER R., *Partner stalking. How women respond, cope and survive*, Springer Publishing, New York, 2006.
- LORETTU L., MILIA P., NIEDDU G., NIVOLI A., NIVOLI F.L., NIVOLI G., *Aspetti clinici del danno psichico alle vittime dei molestatore*, *Quaderni italiani di Psichiatria*, 2004, n.2.
- MACRI F., *Atti persecutori (art. 612 bis)* in (a cura di) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la*

*libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Utet giuridica, Torino, 2011.

MACRI' F., *Il cyberstalking* in (diretto da) CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Cybercrime*, Utet giuridica, Vicenza, 2019.

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte Speciale. Vol I: Delitti contro la persona. Sezione III: I delitti contro la libertà morale*, CEDAM, 2019.

MARATONA M., *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete*, 12.07.2021, consultabile *online* sul sito Altalex.com.

MARTUCCI P., CORSA R., *LE CONDOTTE DI STALKING. ASPETTI VITTIMOLOGICI E ANALISI DI DUE CASI EMBLEMATICI*, *Rassegna italiana di Criminologia*, 2009, Anno III, n.1.

MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato da diffuso allarme sociale*, in *Guida al Diritto*, 2009, n.10.

MASCIA I., ODDI G., *Storie di ordinaria persecuzione*, Magi, Roma, 2006.

MASTRONARDI V.M., *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in VOLTERRA V. (ed.), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, 2010.

MATTHEUDAKIS M.L., *Delitto di atti persecutori (stalking) e dolo, tra law in the books e law in action*.

MAUGERI A.M., *Lo Stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2010.

MELOY J. R., *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

MERZAGORA BETSOS I., *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.

MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking aspetti giuridici e psicologici*, Giuffrè editore, 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA, *STALKING Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado*, Roma, giugno 2014.

MINNELLA C., *La Cassazione tratta la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking*, Nota a Cass.pen., Sez. VI, sentenza 24 novembre 2011 (dep. 20 giugno 2012), n.24575, Pres. Serpico, Rel Paoloni, 20.07.2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

MINNELLA C., *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori (nota a Cass. pen., sez. V, 30 agosto 2010, n. 32404 e Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527)*, in *Cassazione Penale*, 2011, n. 3, 968-977.

MINOTTI, *Le recenti novità legislative rischiano di lasciare impunte alcune forme di cyberstalking*, in *Fam. Min.*, 2009, n. 4.

MODENA GROUP ON STALKING, *Donne vittime di stalking*, Franco Angeli, Milano, 2005.

MODENA GROUP ON STALKING, *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, Franco Angeli, Milano, 2007.

MODENA GROUP ON STALKING, *Progetto Daphne – Manuale per le vittime e gli operatori*, 2008.

MONTANARA G., *Atti persecutori*, Annali VI, 2013.

MOSCHETTONI M., *la vittima di stalking e il legame con il suo persecutore*, in [www.stalking.it](http://www.stalking.it).

MULLEN P. E., PATHE' M., PURCELL R., *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York, 2000.

- MULLEN P. E., PATHE' M., PURCELL R., *Stalking: New Construction of Human Behaviour*, "Australian and New Zealand Psychiatry", 2001, n.35.
- MULLEN P. E., PATHE' M., PURCELL R., STUART G., *Study of stalkers*, *American Journal of Psychiatry*, 1999, n.156.
- MULLEN P. E., PATHE' M., PURCELL R., *The prevalence and nature of stalking in the Australian community*, *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 2002, n.36.
- MULLEN P. E., PATHE' M., *Stalking*, "Crime and Justice", 2002, n.29.
- NATALINI A., *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è "cyberstalking". E si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p.*, 2010, consultabile online sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).
- NGUYENN L.K., SPITZBERG B.H., LEE C.M., *Coping with obsessive relational intrusion and stalking: the role of social support and coping strategies*, *Violence and Victims*, 2012, 27(3).
- OLIVIERO FERRARIS A., *Stalker il persecutore*, in *Psicologia Contemporanea*, 1999, n.164.
- PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009*, Giuffrè, Milano, 2009.
- PASCASI S., "Stalking" informatico - SINTESI E APPROFONDIMENTO, in *Ventiquattrore Avvocato*, 2012, n.7-8, 15.
- PIRAS L., *Crea falsi profili social al posto dell'amica e si propone per scambi sessuali: è stalking?*, *nota a Cassazione penale*, 14 ottobre 2021, n.323, sez. V, in *Diritto & Giustizia*, 2022, fasc.7, 9.
- PISANI G., *Il mobbing come stalking: prospettive e limiti*, *nota a Trib. Taranto*, 7 aprile 2014, n. 176, 22 giugno 2016, consultabile online sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).
- PISTORELLI, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (cd. Stalking)*, in (a cura di) CORBETTA, DELLA BELLA, GATTA, *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, 171.

PITINO A., *L'ammonimento amministrativo in caso di stalking e di violenza domestica. Profili teorici e giurisprudenziali*, *Il Mulino- Rivisteweb*, maggio-agosto 2017, fasc.2.

PONZIO G., *Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia*, Dalai Editore, Milano, 2004.

PROCOPIO E., *Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna, nota a Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.61 del 02.01.2019*, consultabile online sul sito Altalex.com.

PUOPOLO G., *Stalking: punibile chi entra costantemente nel profilo Facebook della ex, nota a Cassazione penale, Sez. V, sentenza n.25940 del 24.05.2017*, consultabile online sul sito Altalex.com.

REDAZIONE GIUFFRE' 2019, *Il reato di cyber stalking non è un reato diverso dal reato di stalking ma ha differente modalità di estrinsecazione e rientra tra le condotte di cyber violenza*, consultabile online su *dejure.it*.

RESTA F., *Il delitto di stalking verso un nuovo habeas corpus per la donna?*, *Giurisprudenza di Merito*, 2009, 7-8, 1929.

ROCCA G., ZACHEO A., BANDINI T., *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico*, *PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE*, 2010.

SARZANA DI S. IPPOLITO, *Il cyberstalking e l'ansia da prestazione del legislatore*, in *www.punto-informatico.it*.

SELLAROLI V., *Gli atti persecutori informatici e telematici, I reati familiari e relazionali*, in *Diritto penale dell'informatica*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

SELLAROLI V., *Gli atti persecutori informatici e telematici*, in (a cura di) V. SELLAROLI, C. PARODI, *Diritto Penale dell'informatica, Reati della rete e sulla rete*, Giuffrè, 2020, 193-194.



SERAGUSA L., *Stalking: chiavi di lettura e incastri relazionali*, SIM CARABINIERI, sindacato militare carabinieri, dipartimento di salute e benessere, 24 NOVEMBRE 2020, in: <https://www.simcarabinieri.it/stalking-chiavi-di-lettura-e-incastri-relazionali/>.

SGARBI C., DE FAZIO L., *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, Anno VIII, n.1.

SICURO P., *Cyberstalking: le nuove frontiere del diritto penale*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it) (portale di informazione giuridica) 10.05.2016, reperibile *online* sul sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

SIRACUSANO P., *Stalking: un'oscura e complessa circolarità*, *RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE*, 2009, n.29.

SORGATO, *Stalking*, Torino, 2010.

SPITZBERG B.H., CUPACH W.R., *Paradoxes of pursuit: toward a relational model of stalking-related phenomena*, in DAVIS J.A. (Ed.), *Stalking crimes and victim protection, prevention, intervention, threat assessment and case management*, CRC press, Boca Raton FL, 2001.

SPITZBERG B.H., *The tactical topography of stalking, victimization and management*, *Trauma, Violence, Abuse*, 2002, Vol.3, n.4.

*Stalking: conoscerlo per difendersi!* Breve manuale realizzato da ADOC Marche nell'ambito del progetto *Stalking: Insieme Contro*.

TONIN E., *The attachment style of stalkers*, *The journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 2014, Vol.15, n.4.

VALSECCHI A., *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo* in (a cura di) VIGANO' F., PIERGALLINI C., *Trattato teorico/pratico di diritto penale, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II edizione, Giappichelli, 2015.

VALSECCHI A., *Il delitto di “atti persecutori” (Il c.d. stalking) in Il pacchetto sicurezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.94, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO’, G. Giappichelli Editore, 2009.*

VALSECCHI A., *Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, n.3, 1377 e ss.*

VALSECCHI A., *Il requisito della reiterazione delle minacce o delle molestie nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Diritto Penale Contemporaneo, 15.12.2010.*

VERZA A., *Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013. Un’occasione mancata, in Sociologia del diritto, 2014, fasc.3, 133-152.*

VESCIO DI MARTIRANO V., *Fenomeno dello stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo, 05.03.2020, consultabile online sul sito <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/>.*

WESTRUP D., *Applying Functional Analysis to Stalking Behaviour, in Meloy, The Psychology of Stalking, 1998.*

WOODLOCK D., *The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking, in Violence Against Women, 2017, Vol. 23(5), 584-602.*

YOUNG D., IOANNOU M., STRASZEWICZ A., *Distinguishing stalker modus operandi: an exploration of the Mullen, Pathé, Purcell, and Stuart (1999) typology in a law-enforcement sample, The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 2013, Vol.24, n.3.*

ZANASI F.M., *Stalking, nozioni, informazioni, statistiche, 2011.*

ZANCHETTI, *Buone intenzioni e cattiva tecnica: la fattispecie di stalking a due anni dall’introduzione, in Atti Convegno Mobbing e Stalking, aspetti penali, procedurali e civili, Milano, 26 marzo 2011.*

ZICCARDI G., *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2012, Anno VI, n.3.

ZONA M., SHARMA K., LANE J., *A comparative study of erotomania and obsessional subjects in a forensic sample*, *J. For. Sci.*, 1993, n.38.